

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2681

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**BONAFEDE**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(**GUERINI**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**GUALTIERI**)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(**MANFREDI**)

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Presentato il 28 settembre 2020

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge contiene disposizioni destinate a incidere profondamente sul « sistema giustizia » nei suoi diversi aspetti, sia con norme immediatamente precettive sia attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo.

In particolare, vi sono disposizioni finalizzate a realizzare una penetrante riforma

dell'assetto ordinamentale della magistratura al fine, soprattutto, di rendere la carriera dei magistrati più trasparente e di attuare il precetto costituzionale che vuole i magistrati distinti tra loro solo per funzioni, con interventi in materia di conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, di semplificazione (ma all'insegna della trasparenza e del rigore) delle valutazioni

di professionalità e di razionalizzazione del funzionamento dei consigli giudiziari.

Sono introdotte anche norme dirette a valorizzare nell'ambito del settore penale lo strumento dei programmi di gestione e a responsabilizzare i dirigenti dell'ufficio nella gestione delle situazioni patologiche, che incidono sulla celerità della risposta giudiziaria.

Sono specificamente disciplinate l'adozione e la formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero ed è rafforzata la distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, con una modifica alle disposizioni che ineriscono al passaggio dalle une alle altre.

Viene, inoltre, regolamentata in termini dettagliati la delicata tematica dell'accesso dei magistrati all'attività politica e del ritorno degli stessi all'attività giudiziaria.

Infine, il presente disegno di legge opera una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo, che ha mostrato di recente tutta la sua urgenza con l'emergere del fenomeno, patologico e distorsivo, del « correntismo » nella magistratura, allo scopo di riportare l'organo di governo autonomo della magistratura alle sue funzioni costituzionali e di spezzare il legame con le realtà associative che lo hanno piegato a interessi di parte.

Il testo, considerata la contestualità di norme contenenti principi e criteri di delega con altre immediatamente precettive, è articolato in sei capi.

Il capo I contiene deleghe al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento: alla rimodulazione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e alla ridefinizione, sulla base dei medesimi principi, dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con la semplificazione delle valutazioni di professionalità; alla riduzione dei tempi per l'accesso in magi-

stratura dei laureati in giurisprudenza; alla formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero.

Il capo II contiene una serie di norme di immediata applicazione sempre in materia di riforma ordinamentale della magistratura.

Il capo III contiene disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

Il capo IV contiene disposizioni immediatamente precettive in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Il capo V contiene disposizioni di delega per interventi sul codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di ordinamento giudiziario militare, conseguenti alle riforme ordinamentali della magistratura ordinaria.

Il capo VI contiene, infine, le disposizioni finanziarie e finali.

Capo I.

Il capo I del presente disegno di legge reca la delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura, con una concreta articolazione dei principi e criteri direttivi, ed è suddiviso in quattro articoli.

L'esigenza di una profonda revisione delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, che tenga conto degli esiti, spesso insoddisfacenti, delle riforme degli ultimi venti anni e cerchi di correggere alcune distorsioni in parte cagionate proprio da quelle riforme, è avvertita da tempo.

La delega interviene in questo ambito, con l'obiettivo di elaborare un progetto di riforma complessiva degli istituti inerenti al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, l'accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione (articolo 2), le valutazioni di professionalità (articolo 3), l'accesso alla magistratura (articolo 4), nonché l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (articolo

2) e il funzionamento dei consigli giudiziari (articolo 3).

Lo scopo e i principi ispiratori dell'intervento sono quelli di rendere più efficiente e al passo con i tempi il meccanismo di reclutamento dei nuovi magistrati, di garantire maggiore trasparenza al sistema delle valutazioni di professionalità e di conferimento degli incarichi direttivi, di reintrodurre criteri organizzativi verificabili negli uffici delle procure e di semplificare il procedimento di adozione delle tabelle organizzative degli uffici.

Più specificamente, l'articolo 1 stabilisce, ai commi 1 e 2, il procedimento di adozione dei decreti legislativi. Il comma 3 introduce la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi, mentre il comma 4 stabilisce un termine per l'adozione di un testo unico compilativo delle disposizioni aventi forza di legge in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 2 detta i principi e criteri di delega in materia di riordino dell'assetto organizzativo della magistratura, con riferimento alle funzioni direttive e semidirettive e alla ridefinizione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché, infine, all'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e alle procedure di adozione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti.

Quelli trattati costituiscono alcuni dei nodi centrali dell'intervento.

L'abbandono della prevalenza del criterio dell'anzianità nella scelta dei dirigenti e l'attribuzione all'autogoverno della responsabilità sia dell'individuazione del candidato più idoneo per il posto specifico secondo i parametri del merito e delle attitudini sia del controllo successivo del suo agire sino al termine dell'incarico non hanno dato i risultati sperati.

È stato scritto che la riforma del 2006, che si proponeva, condivisibilmente, di tarare l'incarico direttivo sulle necessità dell'ufficio e, quindi, di funzionalizzare la dirigenza alle esigenze del servizio secondo il perseguimento del buon andamento degli

uffici, ha invece determinato, a giudizio di molti, fenomeni di natura opposta, incentivando il magistrato che ambisca a ricoprire funzioni direttive o semidirettive a procedere, sin dai primi anni di attività, a occuparsi in modo preminente della costruzione della propria carriera, spendendosi nell'acquisizione di incarichi di collaborazione nella gestione degli uffici e privilegiando, nella trattazione degli affari, quelli che gli attribuiscono visibilità; oltre che a cercare i contatti, le relazioni e la visibilità necessari a ottenere l'appoggio essenziale per conseguire la nomina. L'incarico direttivo e semidirettivo, per molti, da servizio è diventato uno *status*.

Dal lato del Consiglio superiore della magistratura (CSM), poi, l'attribuzione di una discrezionalità molto ampia non sempre è stata compensata dall'adozione di criteri trasparenti e autenticamente ancorati a dati oggettivi e coerenti.

In questa prospettiva, l'articolo 2 prevede, al comma 1:

- lettere *a)* e *b)*, l'applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, partecipazione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'introduzione di vincoli procedurali nella deliberazione dei posti direttivi e semidirettivi. In particolare: 1) i procedimenti per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi dovranno essere inderogabilmente avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, fatta eccezione solo per i posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, cariche alle quali ineriscono specifiche attribuzioni, non delegabili ad altri, rispetto alle quali vi è l'esigenza di evitare periodi di *vacatio*; 2) nel corso dell'istruttoria, il CSM dovrà procedere, nei procedimenti per la deliberazione dei posti direttivi di cui all'articolo 10, commi da 12 a 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, all'audizione dei candidati, che avverrà se almeno tre componenti della commissione competente lo richiederanno; 3) dovranno essere sentiti, con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio, i rappresentanti dell'avvocatura, i

magistrati e i dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, con l'onere di prevedere che gli esiti di quelle audizioni debbano essere specificamente esaminati nell'ambito della valutazione complessiva; 4) tutti gli atti dei procedimenti dovranno essere pubblicati, allo scopo di consentire un controllo, sia a tutti i magistrati, nel nome dei quali l'autogoverno è esercitato, sia a tutti i cittadini, che hanno un interesse diretto all'organizzazione della giustizia e alla scelta dei soggetti destinati a gestire gli uffici;

- lettera *c*), la modifica dei requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (in connessione, peraltro, con l'attribuzione di rilevanza al requisito dell'anzianità, introdotto già in sede di norme immediatamente precettive tramite la fissazione di fasce, che è comunque di per sé sintomatica di esperienza professionale e di conoscenza delle problematiche organizzative degli uffici), prevedendo, in particolare, che:

1) per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado sia richiesto il conseguimento almeno della quarta o della quinta valutazione di professionalità (a seconda delle dimensioni dell'ufficio), in luogo della terza e quarta valutazione, come attualmente previsto dall'articolo 10, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 160 del 2006;

2) per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12 (funzioni direttive di secondo grado), 13 (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) e 14 (funzioni direttive di legittimità), del decreto legislativo n. 160 del 2006, sia richiesto il conseguimento non più della quinta, ma almeno della sesta valutazione di professionalità e per il conferimento delle funzioni direttive superiori – giudicanti e requirenti – di legittimità, il conseguimento della settima valutazione di professionalità;

- lettera *d*), la previsione che la partecipazione degli aspiranti alle procedure per la copertura di posti direttivi (allo

scopo di assicurare che i nuovi capi degli uffici siano dotati di adeguate doti manageriali) sia subordinata sia alla frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura di specifici corsi, della durata di almeno tre settimane (e aventi ad oggetto lo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché l'acquisizione delle competenze manageriali, riguardanti in particolare la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e informativi, nonché dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri uffici e servizi, nonché allo studio e alla conoscenza della materia ordinamentale), sia al superamento di una prova finale, la cui valutazione è rimessa al CSM. Si precisa che i costi di tali corsi dovranno restare nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie assegnate alla Scuola superiore della magistratura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito va rilevato che l'utilizzazione degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia destinati all'azione – funzionamento della Scuola superiore della magistratura (pari a euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021) verrà adeguatamente riprogrammata per far fronte alle esigenze formative specificamente introdotte dalla norma illustrata;

- lettere *e*), *f*), *g*) e *h*), l'individuazione, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, quando occorra procedere alla comparazione delle attitudini dei candidati, di puntuali parametri e indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in « generali » e « specifici », e distinti per tipologia di ufficio, con previsione, altresì, che il legislatore delegato individui, in relazione alle diverse tipologie di ufficio, gli indicatori specifici destinati a prevalere sugli indicatori generali nella valutazione delle attitudini; laddove: 1) sono indicatori generali quelli apprezzabili rispetto a qualsiasi ufficio direttivo o semidirettivo e la norma ne indica alcuni che tali devono essere considerati, quali: l'aver già svolto funzioni direttive o semidirettive; la varietà delle esperienze maturate nel lavoro giudi-

ziario, ma anche in incarichi fuori ruolo; le esperienze di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici e le esperienze maturate negli organi di autogoverno quali componenti dei consigli giudiziari o del CSM, per le conoscenze ordinamentali che derivano dall'aver svolto tale tipologia di attività; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e delle funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio; le capacità relazionali; 2) sono indicatori specifici quelli che denotano specifiche attitudini e capacità rispetto alla tipologia di incarico direttivo o semidirettivo richiesto e la norma ne indica alcuni che tali devono essere considerati, quali: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate, in relazione alla specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa funzione direttiva o semidirettiva, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire o i risultati ottenuti nello svolgimento di un precedente incarico direttivo o semidirettivo; in ogni caso prevedendo che, ai fini della valutazione dell'attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico, si tenga conto anche della natura e delle competenze dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, dell'attinenza dello stesso incarico alla funzione giudiziaria e della sua idoneità a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con la funzione giudiziaria;

- lettera *i*), la conservazione, fermo restando quanto stabilito dalla lettera *f*), del criterio dell'anzianità quale criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori;

- lettera *l*), la previsione che, ai fini della conferma nell'incarico direttivo e semidirettivo, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 160 del 2006, il CSM debba sentire i magistrati dell'ufficio e il consiglio dell'ordine degli avvocati: preziose fonti di conoscenze in ordine alla capacità dimostrata dal capo dell'ufficio di organizzarlo e gestirlo;

- lettera *m*), la previsione di un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma, considerando l'esito di questa valutazione in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

- lettera *n*), la previsione che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima del decorso di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006 in caso di valutazione negativa;

- lettera *o*), l'espressa previsione della possibilità che la reiterata mancata approvazione dei provvedimenti organizzativi del capo dell'ufficio sia valutata quale fattore ostativo alla conferma nell'incarico direttivo, allo scopo di assicurare l'adozione di provvedimenti organizzativi conformi alle indicazioni del CSM e di valorizzare negativamente chi ha già dato prova negativa rispetto alla corretta applicazione degli strumenti organizzativi.

Il comma 2 detta i criteri cui devono conformarsi le modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, nonché i criteri per modificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

Quanto al primo aspetto, il decreto legislativo n. 106 del 2006 ha molto accentuato il carattere gerarchico dell'organizzazione delle procure, non incisa in modo decisivo dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269.

I limiti alla discrezionalità organizzativa del procuratore della Repubblica derivano attualmente soprattutto da fonti secondarie e, più esattamente, dalle circolari del CSM.

Il presente disegno di legge delega rende più pregnante il ruolo del CSM. Si prevede, infatti e in particolar modo, che i principi generali per la formazione del programma organizzativo con cui il procuratore della

Repubblica determina i criteri e le tipologie di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 106 del 2006 siano individuati dal CSM e che il programma organizzativo, da adottare, di regola, con cadenza quadriennale contenga in ogni caso:

1) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, i criteri di designazione dei procuratori aggiunti ai gruppi di lavoro e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati;

2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;

3) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;

4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;

5) i compiti e le attività delegate dei vice procuratori onorari;

6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;

7) le ipotesi e il procedimento di revoca dell'assegnazione;

8) per le sole procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;

9) l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 106 del 2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;

10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio.

Viene inoltre previsto che per la formazione e l'approvazione del progetto organizzativo e delle sue modifiche si applichi la procedura di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che al contempo viene semplificata. Tale previsione assume una portata decisiva nella misura in cui riconduce al controllo del CSM le scelte del procuratore della Repubblica in materia organizzativa, analogamente a quanto già previsto per gli uffici giudicanti.

In relazione all'intervento di semplificazione del procedimento di adozione delle tabelle organizzative dell'ufficio si è previsto un duplice schema procedimentale. Il primo incardinato sull'assunto che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici (così come i progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero), nonché le relative modifiche, ricevano il parere favorevole del consiglio giudiziario espresso all'unanimità. In questo caso, il principio espresso è che il progetto si dovrà intendere approvato, senza, quindi, l'esigenza di uno specifico passaggio al CSM. Tuttavia, si mantiene ferma la facoltà per i magistrati che hanno proposto osservazioni al progetto di attivare l'intervento del CSM imponendo una rivalutazione dell'approvazione avvenuta. In questo modo si semplifica e si accelera la procedura e si attribuisce un maggiore rilievo all'organo di autogoverno di prossimità, trasformando il parere favorevole espresso all'unanimità dal consiglio giudiziario in approvazione definitiva. Al contempo, però, si valorizza e si responsabilizza anche il ruolo dei magistrati che, ove abbiano proposto osservazioni, potranno attivare l'intervento del CSM.

Il secondo modello di procedimento, invece, riguarda il caso in cui le tabelle di organizzazione degli uffici (e i progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero), nonché le relative modifiche abbiano ricevuto il parere favorevole del consiglio giudiziario, ma non in modo unanime. Anche in questo caso il criterio direttivo impone di ritenere i progetti approvati, ma ciò solo ove il CSM non si esprima in senso contrario entro un ter-

mine determinato dall'invio del parere del consiglio giudiziario. Di nuovo, si semplifica e si accelera la procedura e si attribuisce un maggiore rilievo all'organo di autogoverno di prossimità, trasformando anche il parere favorevole espresso a maggioranza dal consiglio giudiziario in approvazione, che può divenire definitiva qualora entro un termine determinato il CSM non intervenga.

Peraltro, anche rispetto a questo modello si valorizza il contributo dei magistrati che hanno proposto osservazioni, perché si prevede che queste siano inviate al CSM unitamente al parere del consiglio giudiziario.

Inoltre, si valorizza lo stesso consiglio giudiziario e si responsabilizzano i suoi componenti, prevedendo che possa essere adottato anche un parere contrario « di minoranza », che sarà anch'esso inviato al CSM unitamente al parere di maggioranza del consiglio giudiziario e alle osservazioni dei singoli magistrati.

Questi invii hanno lo scopo di rendere evidente al CSM l'esigenza di un esame della pratica e offrono allo stesso organo il contributo critico delle osservazioni e del parere « di minoranza ».

Il comma 3 si occupa di ridefinire i criteri di accesso alle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, anche in questo caso allo scopo di meglio orientare l'esercizio della discrezionalità da parte dell'organo di autogoverno.

La disposizione prevede, in primo luogo, quale condizione preliminare per l'accesso l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per non meno di quattordici anni, precisando che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito. Inoltre, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, la norma impone l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad

ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio. Peraltro, nella valutazione delle attitudini, è previsto che siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire, con attribuzione di preminenza alla capacità scientifica e di analisi delle norme (da valutare anche tenendo conto dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio) e alla pregressa assunzione delle funzioni di consigliere di corte d'appello e di sostituto procuratore presso la corte d'appello. Inoltre, è prevista l'introduzione di criteri per la formulazione del parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160 del 2006, che dovrà concludersi con i giudizi di idoneo, discreto, buono ed elevato. Il parere dovrà essere espresso sulla base dell'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità, oltre che su provvedimenti e pubblicazioni individuati dai candidati; il parere della commissione potrà essere disatteso dal CSM solo in relazione allo specifico parametro considerato.

Coerentemente con l'obiettivo perseguito di restituire una maggiore rilevanza all'anzianità quale indice sintomatico di esperienza nell'esercizio delle funzioni, si prevede il superamento del principio di cui all'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Inoltre, si è onerato il legislatore delegato di prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo con riferimento a categorie particolari di attività o incarichi fuori ruolo.

Da ultimo, in connessione con quanto previsto per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, si prevede, anche per la copertura dei posti di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la

Corte di cassazione, l'applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, partecipazione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e la pubblicazione degli atti nel sito *internet* istituzionale del CSM.

L'articolo 3 stabilisce i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità.

L'intervento è articolato su due linee direttrici:

a) il riconoscimento del diritto ai componenti non togati di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni delle pratiche relative alla progressione in carriera trattate dal consiglio giudiziario;

b) la semplificazione della procedura di riconoscimento della valutazione positiva di professionalità.

Sotto il primo profilo, l'attuale disciplina – dettata dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 – prevede che « I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e) », e cioè alla formulazione del parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, all'esercizio della vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto e alla formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto.

Il presente disegno di legge delega valorizza il ruolo dei componenti non appartenenti alla magistratura, riconoscendo ai medesimi il cosiddetto « diritto di tribuna », cioè il diritto di assistere alla seduta senza partecipare alla discussione e alla deliberazione, anche in relazione alla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, allo scopo di

accrescere la trasparenza dei procedimenti di valutazione.

Sotto il secondo profilo, si è osservato che il regime delle valutazioni di professionalità – dettato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 – è attualmente imperniato, acquisita l'autorelazione del magistrato, su ben tre o quattro rapporti, pareri o giudizi, formulati da: 1) il presidente di sezione o il procuratore aggiunto; 2) il capo dell'ufficio; 3) il consiglio giudiziario; 4) il CSM.

Per i casi di positivo superamento della valutazione l'esperienza ha evidenziato una sostanziale ripetitività e ridondanza di contenuti che si riverbera anche sui tempi della procedura, gravando i vari organi di incumbenti inutilmente onerosi.

Essendo evidente l'impraticabilità di una soluzione che elimini in radice la formulazione dei pareri « positivi » – sia in virtù della loro rilevanza anche per altri profili inerenti alla carriera del magistrato, sia a causa dei potenziali profili di contrasto con la Costituzione che insorgerebbero nel momento in cui l'automatismo si traducesse nell'eliminazione di competenze del CSM in materia di promozione – il presente disegno di legge delega impone di prevedere:

1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 160 del 2006 contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal CSM. L'obiettivo è quello di standardizzare e di semplificare il contenuto dell'autorelazione, affinché essa serva unicamente a fornire al capo dell'ufficio gli elementi fattuali (ad esempio, esperienze professionali svolte nel quadriennio, eventuali incarichi di collaborazione, dati statistici e loro « spiegazione » in rapporto agli affari trattati e all'attività degli altri magistrati dell'ufficio) necessari per conoscere meglio e dettagliatamente l'attività del magistrato;

2) che allorché i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del magistrato di cui all'articolo

11, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo n. 160 del 2006 il rapporto si limiti a esprimere una valutazione di conferma, senza un'ulteriore motivazione, fatta salva l'espressione del giudizio positivo con riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio e ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno;

3) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 160 del 2006 utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con una motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;

4) che il CSM, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 160 del 2006, con un provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione. Il tutto imponendo sempre che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità.

L'articolo 4 fissa i principi e criteri direttivi di delega per la riforma della disciplina dell'accesso in magistratura.

Facendo propri i risultati ai quali era pervenuta anche la Commissione di studio sulla ricognizione delle attività formative finalizzate all'accesso alla magistratura ordinaria (decreti del Ministro della giustizia 22 dicembre 2017 e 3 gennaio 2018), cosiddetta « Commissione Sirena », è previsto innanzitutto il ritorno a un concorso di primo grado e cioè a un meccanismo di accesso diretto al concorso da parte di tutti i laureati in giurisprudenza, senza restringimenti aprioristici della platea dei partecipanti. Tale soluzione consente di abbassare l'età media dell'ingresso in magistra-

tura e di evitare quei lunghi periodi di attesa che precludono la partecipazione al concorso agli appartenenti alle famiglie meno abbienti.

L'accesso diretto al concorso *post* laurea deve comportare un riposizionamento della funzione degli attuali istituti di formazione pre-concorsuale, soprattutto con riferimento alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Il presente disegno di legge delega, al riguardo, persegue l'obiettivo di accelerare il percorso formativo pre-concorsuale, anticipando la possibilità di accedere ai tirocini formativi già durante il corso di laurea, ove vi sia regolarità nel superamento degli esami curricolari.

In questa prospettiva, è previsto che il Governo, nell'esercizio della delega, consenta di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea.

In queste medesime prospettive si è anche previsto di consentire alla Scuola superiore della magistratura di organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, stabilendo che questa attività venga svolta in favore di laureati in possesso dei requisiti dal citato l'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, e che abbiano già dimostrato un interesse per l'accesso alla magistratura svolgendo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui allo stesso articolo 73.

È stato anche fissato come specifico criterio di delega che i costi siano a carico dei partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei partecipanti.

La norma incide anche sullo svolgimento delle prove orali del concorso per l'accesso alla magistratura. Attualmente, esse vertono su dieci gruppi di materie e su diciassette materie, tra le quali anche « elementi fondamentali di diritto romano ». Tenuto conto del tempo limitato a disposizione dei candidati per prepararsi all'esame orale e della necessità di contenere la durata della prova orale entro un tempo

ragionevole, in presenza di un numero di materie così imponente è inevitabile che i componenti della commissione non possano svolgere un esame approfondito delle conoscenze dei candidati e della loro capacità di ragionamento. Il presente disegno di legge delega prevede, quindi, di limitare il numero delle materie oggetto della prova orale, individuando quelle che dovranno essere certamente mantenute nel diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto europeo, diritto del lavoro e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, già previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *m*), del decreto legislativo n. 160 del 2006.

L'articolo 5 detta criteri per il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti delle norme delegate, anche mediante modifiche alla formulazione e alla collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, del decreto legislativo n. 160 del 2006 e del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, nonché delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega.

Capo II.

Il capo II del presente disegno di legge detta una serie di disposizioni di riforma dell'ordinamento giudiziario di immediata applicazione.

L'articolo 6 innova radicalmente la disciplina dei magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, riscrivendo l'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, in modo tale che le competenze e l'organico di quell'ufficio tornino ad essere quelle originarie, mutate nel corso del tempo (per effetto degli interventi effettuati con l'articolo 74, comma 1, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 69 del 2013, che ha creato la figura dell'assistente di studio, nonché con l'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che ha introdotto l'ulteriore

figura del magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo applicato con funzioni di legittimità alle sezioni civili e penali, da ultimo addetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 980, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, esclusivamente alla sezione tributaria) con la trasformazione dell'ufficio in « bacino » di supporto alla concreta attività giurisdizionale della Corte di cassazione, non del tutto legittima, alla luce del fatto che sono ben diverse le qualità professionali richieste per l'accesso all'ufficio del massimario e del ruolo da quelle previste per l'accesso alla Corte di cassazione. Funzioni di supporto che non sono neppure più necessarie alla luce dell'aumento di organico della stessa Corte di quarantotto consiglieri e di quattro presidenti di sezione.

Il rinnovato articolo 115 prevede, quindi, che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, stabilendo che al predetto ufficio possano, però, essere designati solo magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado. Requisiti introdotti allo scopo di richiedere anche per l'accesso a questa delicata funzione un bagaglio di esperienza effettiva nell'attività giurisdizionale particolarmente significativo.

A questo stesso scopo si è, altresì, chiarito che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.

Un simile intervento ha imposto l'adozione anche di due previsioni transitorie: la prima allo scopo di chiarire che fino al momento in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo resterà superiore alla nuova dotazione organica non potranno essere pubblicati nuovi avvisi di posti vacanti; la seconda per confermare che l'utilizzo dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo nelle funzioni previste prima

della modifica resta possibile, ma solo finché il numero dei magistrati addetti all'ufficio sarà superiore alla nuova dotazione organica e limitatamente a un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero.

L'articolo 7 introduce ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941.

In particolare, viene ampliata l'efficacia temporale delle tabelle degli uffici giudicanti di cui all'articolo 7-bis, aumentandola a quattro anni rispetto agli attuali tre, in quanto da tempo la prassi ha segnalato come l'attivazione dell'intera procedura di rinnovo delle tabelle dell'ufficio ogni tre anni è assai gravosa per gli uffici e non appare necessaria, anche perché nuove esigenze organizzative vengono gestite con le ordinarie procedure di modifica.

Inoltre, si è stabilito che il termine di cui all'articolo 194, decorso il quale è possibile essere trasferiti a un'altra sede, sia in via ordinaria ridotto a tre anni per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, rispetto ai quattro anni vigenti per tutti i magistrati, in considerazione dell'aggravio che rappresenta per il magistrato destinato alla prima sede la permanenza protratta presso quella sede: di certo un aggravio maggiore rispetto a quello che invece affronta il magistrato che si trova in una sede già oggetto di un precedente trasferimento. Una soluzione che, peraltro, può permettere anche un impiego meno gravoso del magistrato di nuova nomina presso sedi ordinariamente non coperte agevolmente.

Peraltro, la soluzione adottata ratifica a regime una disposizione identica già introdotta, ma solo in via eccezionale, dall'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il cui comma 1-ter prevede che « Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per

il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017 ».

Al contrario, rispetto al medesimo aspetto, si è, invece, estesa la disposizione del citato articolo 194 (che obbliga a una permanenza di almeno quattro anni nella sede prescelta) anche al presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al presidente aggiunto della Corte di cassazione, al procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, nonché ai presidenti e ai procuratori generali di corte d'appello, la cui applicazione era, invece, senza alcuna valida ragione, esclusa dall'articolo 195 del medesimo ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, che viene contestualmente abrogato.

Invece si è, in generale, escluso che il limite temporale dei quattro anni possa precludere il mutamento di funzioni allorché le funzioni alle quali si ambisce siano quelle apicali di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, una deroga dettata dall'esigenza di non restringere la platea degli aspiranti a questi incarichi di massimo vertice.

Infine, è parso necessario un intervento sull'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, che detta i criteri generali ai quali si deve attenere il dirigente nell'organizzazione e nella distribuzione del carico di lavoro, anche in connessione con l'intervento di cui si dirà in sede di esame dell'innovazione apportata (con l'articolo 11 del disegno di legge in esame) all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per questo aspetto si è stabilito che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro debba garantire obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicurare costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi. Un intervento che muove dalla consapevolezza che spesso elementi di inefficienza degli uffici derivano anche da un cattivo governo delle regole di distribuzione

del lavoro, sia tra le sezioni, che, all'interno di esse, tra i diversi magistrati, sia all'interno dei singoli collegi.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per ampliare i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati, comprendendo anche il caso in cui al magistrato sia già stato accertato uno stato di infermità incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

L'articolo 9 introduce una serie composta di innovazioni al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, che si occupa della materia degli illeciti disciplinari.

In primo luogo, sono introdotti una serie di illeciti connessi al nuovo ruolo riconosciuto ai dirigenti (sia dell'ufficio che delle singole sezioni) di monitoraggio e di intervento per rimuovere situazioni di crisi (descritte dai commi 5-*bis* e 5-*ter* del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, che si introducono con l'articolo 11 del presente disegno di legge), che interessano il singolo magistrato o un'intera sezione: il singolo magistrato per la presenza di numerosi ritardi nel deposito dei provvedimenti, la sezione per la presenza di *trend* di smaltimento negativi. Il tutto secondo un'impostazione innovativa che, da un lato, impone concreti e continui monitoraggi della situazione sia rispetto al singolo che rispetto alle sezioni e, dall'altro, qualifica quelle problematiche come di interesse dell'intero ufficio e ne impone la risoluzione. Al riguardo, in primo luogo, è punita l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative volte a rimuovere quelle situazioni di crisi, sanzionandola anche con la temporanea incapacità di esercitare le funzioni direttive o semidirettive, in caso di reiterata violazione di quegli obblighi di intervento. Ma allo stesso modo è sanzionata anche l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, dell'obbligo di comunicare, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo

dell'ufficio, le condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure predisposte per eliminare i ritardi nel deposito dei propri provvedimenti. In modo conseguente e connesso sono punite anche l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure predisposte per eliminare i suoi ritardi, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di quelle misure, delle condotte che le hanno imposte, se si tratta, ovviamente, di condotte a lui attribuibili, ben potendo i ritardi derivare anche da una distribuzione del lavoro non conforme ai criteri già visti introdotti con la modifica apportata all'articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941.

L'intervento di riforma ha anche offerto l'occasione per innestare nel sistema disciplinare relativo ai magistrati l'istituto della riabilitazione (articolo 25-*bis* del decreto legislativo n. 109 del 2006), già previsto per numerosi ambiti disciplinari. Al riguardo si sono fissati plurimi presupposti. Il primo di natura oggettiva, in quanto l'istituto è previsto solo per l'ammonimento e la censura. Il secondo di natura meramente temporale, in quanto si è stabilito che prima di poter proporre l'istanza di riabilitazione debbano essere trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui le sanzioni disciplinari sono state applicate. Gli ulteriori presupposti attengono, invece, ad accertamenti di merito, idonei a esprimere la meritevolezza del beneficiario. Per questo aspetto, il magistrato sanzionato deve aver conseguito (dopo il momento in cui l'illecito è stato commesso) la valutazione di professionalità successiva a quella posseduta nel momento in cui l'illecito è stato commesso, nel caso di applicazione della sanzione dell'ammonimento, oppure due valutazioni di professionalità successive, nel caso di applicazione della sanzione della censura.

Inoltre, il magistrato non deve essere stato successivamente sanzionato disciplinarmente (a meno che quella sanzione non sia stata oggetto di riabilitazione) o anche solo essere destinatario di un procedimento per l'irrogazione di una sanzione disciplinare. Questa soluzione ha imposto di predisporre una disciplina specifica per il caso

in cui il magistrato avesse già conseguito l'ultima valutazione di professionalità (la settima) nel momento in cui l'illecito è stato commesso o la consegua prima del perfezionarsi dei presupposti indicati, come accade allorché avesse già conseguito la sesta valutazione al momento del fatto e sia stato sanzionato con l'ammonimento (che richiede due ulteriori valutazioni per ottenere la riabilitazione).

In questo caso, si è ritenuto di prevedere che, nel caso di applicazione della sanzione dell'ammonimento, ove il magistrato abbia conseguito la valutazione di professionalità successiva a quella posseduta nel momento in cui l'illecito è stato commesso, o, nel caso in cui in quel momento fosse già in possesso dell'ultima valutazione di professionalità, di imporre il decorso di quattro anni dal conseguimento di detta valutazione, onerando l'istante di dare prova della positiva sussistenza dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno.

Invece, nel caso di applicazione della sanzione della censura, si è ritenuto di prevedere che, ove il magistrato abbia conseguito, dopo la commissione dell'illecito, l'ultima valutazione di professionalità, egli debba attendere il decorso di quattro anni dal conseguimento di detta valutazione e che dia prova della sussistenza dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno oppure della sussistenza dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno per un periodo di otto anni dal conseguimento dell'ultima valutazione di professionalità se già posseduta al momento di commissione dell'illecito.

La riabilitazione, infine, non può essere concessa nel caso in cui il magistrato sia cessato dalle funzioni.

Rispetto a questo istituto si è, da ultimo, ritenuto necessario introdurre una norma di natura transitoria, diretta a rendere applicabili l'istituto anche alle sanzioni già irrogate in data precedente all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 10 introduce, con portata direttamente precettiva, alcune modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006 allo scopo di porre immediatamente un freno alla degenerazione che si è visto caratterizzare

la delicatissima attività di selezione dei dirigenti degli uffici e dei presidenti delle sezioni. Un aspetto che non presenta profili negativi solo per la deviazione dei comportamenti di singoli, ma che ha ricadute immediate sull'efficienza del sistema giustizia, sia perché comporta che la selezione dei magistrati addetti a gestire e organizzare gli uffici avviene senza alcuna reale valutazione del merito e delle capacità, sia perché produce una serie di comportamenti dei singoli magistrati funzionali solo ad acquisire titoli per la carriera piuttosto che a dare pienamente il proprio contributo all'esercizio concreto ed effettivo della giurisdizione.

L'introduzione di fasce di anzianità, quale presupposto idoneo a delimitare la gamma degli aspiranti legittimati a concorrere, ha una funzione di moralizzazione (perché riduce lo spazio di discrezionalità del CSM e attenua le spinte carrieristiche dei magistrati più giovani) e si fonda sull'assunto che la più ampia esperienza professionale costituisca già un valore positivo.

Nel dettaglio è previsto che non siano valutati gli aspiranti che, rispetto al più anziano, presentano, per le funzioni semi-direttive, un'anzianità di servizio inferiore di oltre sette anni e, per le funzioni direttive, un'anzianità di servizio inferiore di oltre cinque anni. Si è disposto, inoltre, al fine di evitare operazioni mirate a delimitare artatamente la fascia, inducendo la partecipazione al concorso di magistrati anziani, che la fascia di anzianità rilevante sia delimitata a partire dal più anziano degli aspiranti ritenuto idoneo fra quelli legittimati. Inoltre, il peso dell'anzianità di servizio nella delimitazione della fascia è temperato dalla valorizzazione, quale elemento di estensione degli aspiranti oltre la fascia, anche di un'anzianità « nelle funzioni », in particolare per quegli uffici nei quali la specializzazione delle funzioni è riconosciuta dallo stesso ordinamento. Infatti, per le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 160 del 2006 (ossia di procuratore nazionale antimafia), di presidente del tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i mino-

renni e di presidente del tribunale di sorveglianza, nonché per le funzioni semidirettive di presidente delle sezioni indicate dall'articolo 47-ter, comma 2, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (ossia le sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, le sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali; le sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare), si è previsto che siano valutati anche gli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le loro funzioni presso gli uffici o le sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso.

Inoltre, con portata generale, l'anzianità « nelle funzioni » si è ritenuto che possa consentire di recuperare sempre l'aspirante ultrafascia, allorché abbia maturato specifiche esperienze nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, purché in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto è oggetto di concorso e purché si tratti di un candidato che presenti titoli e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo, il tutto da indicare con espressa motivazione.

Oltre allo specifico onere motivazionale, sembra che questa formulazione consenta di superare possibili limitazioni derivanti dal meccanismo delle fasce, ma senza aperture incontrollate a una discrezionalità senza regole, essendo imposto che l'aspirante abbia maturato specifiche esperienze nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure altre specifiche e rilevanti esperienze professionali e sempre che presenti titoli e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo: il tutto in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto è oggetto di concorso.

Sempre nell'articolo 10 si è, infine, inteso rafforzare la distinzione tra le funzioni giudicanti e quelle requirenti, con una modifica alle disposizioni che riguardano il passaggio dalle une alle altre, riducendo l'attuale possibilità di quattro passaggi a soli due passaggi. Questa previsione ha ovviamente imposto un intervento diretto a regolare la posizione di quei magistrati che prima dell'entrata in vigore della legge abbiano già effettuato almeno un cambio di funzioni (ma non esaurito le quattro possibilità previste), stabilendo che per questi ultimi sia ancora possibile sempre e solo un ultimo mutamento.

Rispetto al decreto legislativo n. 160 del 2006, da ultimo, sono stati altresì modificati i limiti di età previsti dall'articolo 35 per l'assunzione di funzioni direttive, parificando tutte le funzioni, ad esclusione di quelle apicali. Per quelle apicali, escluse dalla parificazione, si è, peraltro, introdotto un limite, prima non esistente, imponendo che anche per esse sia garantita la copertura delle funzioni per almeno due anni.

L'articolo 11 apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto l'istituto dei programmi di gestione, estendendo l'applicazione di tali programmi anche al settore penale, nel quale, ovviamente, diviene essenziale il confronto anche con il procuratore della Repubblica e l'attuazione dei criteri di priorità, sia elaborati dalla legge, sia individuati dal CSM.

Nello stesso contesto è stato dato un contenuto concreto anche all'impostazione di cui si è già detto, in forza della quale si vuole che il dirigente dell'ufficio non si limiti a elaborare il programma di gestione, ma monitorizzi costantemente l'ufficio, sia rispetto alle attività del singolo magistrato sia rispetto alle attività delle diverse sezioni e intervenga appena emergano problematiche che inficino l'efficienza dell'ufficio.

In particolare, viene imposto al capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, di accertare le cause degli stessi

e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro, con onere di verifica trimestrale della concreta funzionalità del piano.

Inoltre, nella predisposizione e nella verifica di operatività del piano è coinvolto anche il consiglio giudiziario, o, nel caso il problema riguardi un magistrato della Corte di cassazione, il Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, anche allorché il piano non comporti modifiche tabellari; tali organi di autogoverno possono collaborare nell'elaborazione del piano, indicando interventi diversi da quelli adottati.

In termini ancora più ampi, un medesimo onere di controllo e di intervento è imposto al capo dell'ufficio, il quale, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'aumento, con una verifica periodica (semestrale in questo caso) della concreta funzionalità e con l'intervento a supporto del consiglio giudiziario o, nel caso il problema riguardi sezioni della Corte di cassazione, del Consiglio direttivo.

Peraltro, rispetto a queste attività è fortemente responsabilizzato anche il presidente di sezione, che deve segnalare immediatamente al capo dell'ufficio la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, nonché la presenza di un aumento nelle pendenze della sezione: in entrambi i casi la norma introdotta prevede che il presidente debba indicare le cause delle constatate disfunzioni.

In conformità all'ideale per cui le problematiche interne all'ufficio devono essere di interesse di tutti i magistrati e che il contributo di tutti è rilevante nella risoluzione delle stesse, in caso di gravi ritardi di uno o più magistrati, si prevede che anche

costoro siano chiamati a individuarne le cause, mentre in caso di problematiche che investono la sezione si stabilisce che tutti i magistrati della sezione siano parimenti chiamati a collaborare per indicarne le cause.

Capo III.

Il capo III detta disposizioni di immediata applicazione in materia di eleggibilità, di assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

Si tratta di una materia connotata da particolare delicatezza, che impone al legislatore un attento bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti ai fini di un corretto rapporto tra magistratura e istituzioni politiche.

Seppure con riferimento alle limitazioni al diritto dei magistrati di iscriversi a partiti politici, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 170 del 20 luglio 2018, ha osservato che « La Costituzione (...) mostra il proprio sfavore nei confronti di attività o comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami di natura stabile, nonché manifesti all'opinione pubblica, con conseguente compromissione, oltre che dell'indipendenza e dell'imparzialità, anche della apparenza di queste ultime: sostanza e apparenza di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l'ordine giudiziario in una società democratica ».

A questo riguardo, in precedenza, la Corte costituzionale aveva chiarito che « deve riconoscersi (...) che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino » (sentenza n. 100 dell'8 giugno 1981) e che quindi possono, com'è ovvio, non solo condividere un'idea politica, ma anche espressamente manifestare le proprie opzioni al riguardo. Ma deve, del pari, ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale. Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina

del tutto particolare, contenuta nel capo IV della parte seconda (articoli 101 e seguenti): questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri.

La Corte costituzionale ha aggiunto che « nel disegno costituzionale, l'estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica » (sentenza n. 224 del 17 luglio 2009).

Quanto al divieto legislativo di iscrizione ai partiti politici, ancora nella sentenza n. 224 del 2009, si sottolinea come esso non si ponga in « contraddizione con il diritto di elettorato passivo spettante ai magistrati, e ciò sia per la diversità delle situazioni poste a raffronto (un conto è l'iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, altro è l'accesso alle cariche elettive), sia perché quel diritto non è senza limitazioni ». In tale cornice costituzionale si inserisce la disciplina legislativa che si illustra.

Per effetto dell'articolo 12 (Eleggibilità dei magistrati), i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi magistrati non sono altresì eleggibili alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti se prestano ser-

vizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Ancora, l'ineleggibilità riguarda anche l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.

L'applicazione di tali disposizioni è esclusa per i magistrati in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, sul presupposto che altrimenti per costoro verrebbe a essere introdotta di fatto una radicale ineleggibilità, essendo sempre compreso il loro ufficio nella circoscrizione elettorale.

In aggiunta a quanto previsto, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa (senza assegni) da almeno due mesi, salvo i casi di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive o del consiglio regionale o comunale (nei comuni con le dimensioni indicate al comma 1), rispetto ai quali occorre che i magistrati siano in aspettativa (sempre senza assegni) all'atto dell'accettazione della candidatura.

Le limitazioni previste dal comma 1 non si applicano ai casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.

In forza dell'articolo 13, invece, è previsto che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere incarichi di governo statale (Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato), regionale (sottosegretario regionale, assessore regionale) o locale (assessore comunale) se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni; l'aspettativa, che deve durare l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'in-

carico, comporta (in forza dell'articolo 14) il collocamento fuori ruolo del magistrato.

L'articolo 14 disciplina lo *status* dei magistrati in costanza dei mandati elettorali e degli incarichi di governo nazionale, regionale o locale, stabilendo che in conseguenza dell'aspettativa il magistrato è collocato fuori ruolo e conserva il trattamento economico in godimento, ma senza possibilità di cumularlo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, oppure può optare per la corresponsione della sola indennità di carica. In ogni caso si è previsto che non possano essere superati i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Viene precisato, di seguito alla previsione del collocamento fuori ruolo del magistrato e ai fini dell'invarianza della spesa, che resta fermo quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il quale l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa il posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene e nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

L'articolo 15 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che siano candidati ma non siano stati eletti.

Al riguardo, con esclusione, per quel che si è già detto, dei magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, a tutti coloro che si sono candidati ma non sono stati eletti (alle cariche di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti) è preclusa la ricollocazione in ruolo con assegnazione a un ufficio avente com-

petenza, anche se solo in parte, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; parimenti è stata loro preclusa anche la ricollocazione in ruolo con assegnazione a un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

Inoltre, il ricollocamento in ruolo è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di quelle di pubblico ministero e con divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive. Quest'ultima locuzione è utilizzata per evitare il dubbio che non fossero comprese magistrature diverse da quella ordinaria (che la norma richiama espressamente), nelle quali l'ordinamento è, in parte, ancora basato su una progressione di carriera per qualifiche, a cui corrisponde lo svolgimento in via esclusiva di specifiche funzioni.

Peraltro, i limiti e i divieti di cui alle previsioni analizzate hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

L'articolo 16, invece, disciplina il ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo.

In questo caso, quando le cariche elettive abbiano avuto una durata superiore a un anno, alla cessazione del mandato i magistrati (qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio) saranno inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle dotazioni finanziarie delle diverse amministrazioni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 17.

Ai fini dell'invarianza della spesa viene espressamente chiarito che i predetti magistrati non si considerano più appartenenti ai ruoli della magistratura e che, all'inquadramento previsto, consegue la ri-

duzione temporanea della dotazione organica della magistratura di originaria appartenenza, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Si è ritenuto necessario intervenire con una norma transitoria, per stabilire che la nuova disposizione non si applicherà alle cariche in corso di svolgimento all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 17 (Inquadramento dei magistrati ricollocati) prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo disciplinerà la concreta collocazione funzionale dei magistrati all'interno delle diverse amministrazioni in cui saranno ricollocati, nonché il relativo trattamento economico. Il comma 2 della disposizione in commento specifica i termini dell'inquadramento giuridico ed economico dei magistrati ricollocati in ruoli diversi da quelli della magistratura. Si prevede, in particolare, che essi siano compresi nei ruoli amministrativi dirigenziali non generali delle amministrazioni di destinazione; che, ove superiore a quello previsto dal nuovo inquadramento, conservino, senza soluzione di continuità temporale, il trattamento economico annuo lordo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa. Detto trattamento economico è determinato nei limiti delle voci fisse e continuative, con esclusione delle voci correlate allo svolgimento della funzione di magistrato, mediante il riconoscimento di un assegno *ad personam*, riassorbibile con gli eventuali miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nel ruolo di destinazione.

L'articolo 18 disciplina in forme diverse l'assunzione di cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli precedentemente considerati (con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), stabilendo che per l'intera durata del mandato all'assunzione di quelle cariche consegua l'aspettativa obbligatoria senza assegni.

Rispetto all'assunzione di queste cariche è disciplinato il ricollocamento in ruolo, stabilendo, però, che esso dovrà avvenire presso un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel quale il magistrato ha esercitato il mandato amministrativo; solo dopo tre anni il magistrato potrà nuovamente essere assegnato a un ufficio dello stesso distretto in cui ha esercitato quel mandato.

Queste limitazioni non si applicano al magistrato appartenente alle giurisdizioni superiori o proveniente da uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale.

Si è ritenuto necessario intervenire con una norma transitoria, per stabilire che la nuova disposizione non si applicherà alle cariche in corso di svolgimento all'entrata in vigore della legge.

In questo contesto, l'articolo 19 si occupa anche del ricollocamento in ruolo dei magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo presso uffici di diretta collaborazione, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri, e di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, stabilendo che non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo, in ogni caso, il caso in cui in precedenza l'incarico direttivo sia stato già ricoperto oppure la qualifica direttiva sia già posseduta. Il riferimento alle qualifiche direttive si è imposto per chiarire che la disposizione si applica anche ai magistrati amministrativi e contabili (peraltro espressamente richiamati), rispetto ai quali il relativo ordinamento è, in parte, ancora basato su una progressione di carriera per qualifiche, a cui corrisponde lo svolgimento in via esclusiva di specifiche funzioni.

Anche per questo ricollocamento in ruolo si è ritenuto necessario dettare una norma transitoria, al fine di escludere che la disposizione relativa alla preclusione alla proposizione di domande per posti direttivi o

al conseguimento di qualifiche direttive operi nei confronti di magistrati che abbiano assunto tali incarichi prima della data di entrata in vigore della legge.

Capo IV.

Il capo IV del presente disegno di legge contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali si intende riformare il sistema elettorale del CSM, nonché la sua costituzione e il suo funzionamento. Con questa parte dell'intervento normativo, infatti, ci si propone di contrastare l'emergente, patologico, fenomeno del « correntismo » nella magistratura, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno, nei limiti del quadro dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione che delinea la composizione del CSM, prevedendo l'elezione dei componenti togati da parte dei magistrati e di quelli di estrazione parlamentare.

Le disposizioni sulla costituzione e sul funzionamento del CSM sono maturate dall'attenta valutazione circa la necessità che l'intervento normativo in parola parta dall'indiscutibile premessa che il CSM è un organo di rilevanza costituzionale, deputato a garantire sia l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sia l'effettiva operatività della giurisdizione. Ne consegue che la composizione del Consiglio, quale organo elettivo e per alcuni versi rappresentativo del corpo giudiziario, deve assicurare al meglio la realizzazione dei valori enunciati dalla Carta costituzionale come propri dell'ordine giudiziario, senza che prevalgano logiche di schieramento o di appartenenza.

Va considerato, a tale riguardo, che il vigente meccanismo elettorale per la nomina dei magistrati al CSM, fondato su un sistema maggioritario senza voto di lista e articolato su tre collegi unici nazionali (uno per ciascuna categoria funzionale) nei quali vengono presentate candidature individuali, si è ispirato al dichiarato proposito di contrastare talune degenerazioni correntizie e di impedire indebite interferenze di gruppi associativi. Nei fatti questo scopo non è stato raggiunto, ma ha determinato

l'effetto, sicuramente opposto a quello voluto dalla legge 28 marzo 2002, n. 44, di limitare i candidati a un numero corrispondente o comunque di poco superiore a quello degli eleggibili per effetto di intese preventive agevolmente controllate dai gruppi associativi. Di qui le numerose e pressoché unanimi critiche e la necessità di rivedere le modalità di elezione, evidenziate, tra gli altri, dalle commissioni ministeriali che, negli ultimi anni, sono state incaricate di affrontare il tema.

L'esigenza immediata dell'intervento normativo – declinato in termini di norme immediatamente precettive per la necessità di porre rimedio all'urgente contingenza determinata dalla manifesta, anomala disfunzionalità dell'organo – deriva dalla necessità di dare un segnale di discontinuità rispetto al sistema vigente, a proposito del quale, come si è detto, le critiche sono state pressoché unanimi.

Il nuovo modello intende perseguire le seguenti specifiche finalità:

- garantire la possibilità di scelta tra un'ampia platea di aspiranti (uomini o donne magistrati) ai quali sia dato di proporsi come candidati senza la necessità di una designazione da parte di gruppi associativi;

- consentire al candidato, per una concreta possibilità di elezione, di promuovere uno specifico programma culturale in materia di governo della magistratura, di rappresentare efficacemente una data esperienza professionale e di mostrare concretamente adeguate competenze ordinamentali mediante la presentazione della candidatura in collegi di dimensioni distrettuali o subdistrettuali nei quali egli eserciti le proprie funzioni;

- assicurare la prossimità del candidato all'elettorato (con conseguente disinintermediazione dei gruppi associativi) mediante una contiguità territoriale, nonché una tendenziale parità numerica del corpo elettorale in ciascun collegio, con il necessario smembramento dei distretti più numerosi in diversi collegi;

- depotenziare l'influenza delle correnti sull'esito elettorale, prevedendo un

sistema elettorale a doppio turno basato su collegi uninominali con previsione della facoltà per l'elettore di votare, nell'ambito del collegio uninominale, sino a quattro candidati di sesso diverso, diversamente « pesati » secondo l'ordine di indicazione del voto di preferenza sulla scheda ai fini del passaggio al secondo turno, nel caso in cui nessun candidato ottenga al primo turno di votazione almeno il 65 per cento dei voti validamente espressi;

- assicurare comunque la rappresentanza delle categorie di magistrati (di legittimità e di merito) prevedendo che, nell'apposito collegio costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione, della Procura generale presso la stessa Corte, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e del Tribunale superiore delle acque pubbliche siano eletti i due magistrati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;

- eliminare la contiguità dei componenti del CSM con esponenti della politica mediante la limitazione dell'eleggibilità dei componenti di estrazione parlamentare che ricoprono o abbiano ricoperto cariche politiche;

- evitare l'attribuzione di vantaggi di carriera o di ricollocamento in ruolo per i consiglieri che hanno cessato di far parte del Consiglio, precludendo per un congruo periodo la possibilità che abbiano accesso a incarichi direttivi o semidirettivi o che possano essere nuovamente collocati fuori ruolo;

- assicurare l'equità e il contenimento della spesa pubblica, evitando sperequazioni eccessive a favore di magistrati che hanno solo la particolarità di compiere un dovere al servizio di tutti, mediante l'adeguamento del trattamento economico dei componenti anche di diritto del CSM ai limiti di retribuzione previsti per i titolari di rapporti con le pubbliche amministrazioni e per i componenti e i vertici delle autorità amministrative indipendenti.

Le finalità richiamate sono attuate con le disposizioni contenute nel capo IV, che reca modifiche alla legge 24 marzo 1958,

n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1959, n. 916.

In particolare, l'articolo 20 contiene modifiche al numero dei componenti del CSM (articolo 1 della legge n. 195 del 1958), riportandolo a trenta complessivi, di cui venti magistrati ordinari e dieci eletti dal Parlamento. Viene così ripristinata una composizione che consente all'organo un funzionamento più celere ed efficiente, secondo la fisionomia che il Consiglio aveva prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2002, n. 44. Unitamente agli ulteriori interventi sul funzionamento (e segnatamente quelli riguardanti la sezione disciplinare), la modifica consentirà al Consiglio di svolgere le funzioni costituzionalmente ad esso assegnate con maggiore tempestività e rigore.

L'articolo 21 reca modifiche alla composizione delle Commissioni (articolo 3 della legge n. 195 del 1958), in primo luogo, stabilendo che le Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità, nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non possono essere formate dai componenti effettivi della sezione disciplinare e, in secondo luogo, introducendo la regola del sorteggio per stabilire la composizione di tutte le Commissioni.

La finalità del primo intervento è quella di differenziare i compiti nell'ambito delle pur unitarie attribuzioni del Consiglio per consentire un ordinato e tempestivo svolgimento delle medesime funzioni.

La finalità del secondo intervento, invece, è di impedire la distribuzione dei posti tra le correnti all'interno degli organi attraverso cui si svolgono le funzioni di autogoverno, affermando, al contempo, il principio per cui ogni componente, in quanto rappresentante di tutti i magistrati, è del tutto equivalente all'altro nell'esercizio di quelle funzioni.

Con le modifiche apportate dall'articolo 22 al numero dei componenti supplenti della sezione disciplinare e ai meccanismi di funzionamento della stessa (articolo 4 della legge n. 195 del 1958), si dà vita a una sezione disciplinare altamente specializzata e organizzativamente autonoma rispetto all'attività delle altre Commissioni. La disposizione illustrata porta a cinque, da quattro, il numero dei componenti supplenti della predetta sezione, anche al fine di garantire l'indefettibilità dell'organo nelle ipotesi di incompatibilità nella composizione (Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 22 luglio 2003); individua i componenti effettivi e i componenti supplenti (si tratta di un componente eletto dal Parlamento, di un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, di tre magistrati tra quelli che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte suprema di cassazione e quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) e disciplina in modo innovativo le modalità di funzionamento della sezione, prevedendo che essa deliberi mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che lo presiede, e due eletti dai magistrati. Si prevede, inoltre, che dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventino effettivi e che i componenti originariamente indicati come effettivi diventino componenti supplenti.

Il successivo articolo 23 reca modifiche al meccanismo di validità delle deliberazioni del CSM, previste dall'articolo 5 della legge n. 195 del 1958. Coerentemente con l'aumento del numero dei componenti il CSM, viene modificato il *quorum* costitutivo e si prevede che per la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di sette consiglieri cosiddetti « laici », cioè eletti dal Parlamento.

L'articolo 24 interviene sull'articolo 7 della legge n. 195 del 1958 per ribadire la piena efficacia, ma al contempo anche per introdurre alcune modifiche coerenti con il

sistema complessivo e con l'esperienza pratica in base alla quale un apporto rilevante alla segreteria è dato anche da magistrati collocati fuori ruolo presso quell'ufficio.

In particolare: viene abrogata la norma (già ritenuta abrogata di fatto dal CSM) per cui l'incarico di segretario avrebbe una durata diversa da tutti i normali incarichi fuori ruolo e viene ratificata la possibilità (già attuata in via di fatto dal CSM) di chiamare all'esercizio delle funzioni di collaborazione anche altri magistrati, pur fissando un numero massimo di quindici, per tenere conto dell'ampiezza delle attività rimesse al Consiglio.

Parimenti vengono abrogate le previsioni per cui alla segreteria sono destinati quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale, da selezionare con concorso pubblico: una norma parimenti mai attuata (tanto da essere stata ritenuta abrogata dallo stesso CSM), mentre allo stesso ufficio, per lo svolgimento di quei compiti, sono sempre stati, invece, destinati magistrati collocati fuori ruolo.

Peraltro, sempre nell'ottica di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione che deve connotare l'operare del CSM, si è imposto che tutti i magistrati addetti alla segreteria, dal segretario ai collaboratori, siano selezionati tramite una procedura selettiva, le cui modalità saranno stabilite dallo stesso Consiglio. Trattandosi di incarichi di alto valore tecnico lo strumento più idoneo a selezionare chi deve assumere quelle funzioni è certamente quello di una procedura selettiva formalizzata che, al contempo, contribuisce a superare le degenerazioni alle quali si è assistito anche in questo momento delicato dell'operare dell'organo di autogoverno, con selezioni effettuate solo secondo logiche di appartenenza, che hanno contribuito a stabilizzare l'ingerenza nel Consiglio da parte delle correnti interne all'Associazione nazionale magistrati, la quale si esercita anche e soprattutto tramite il controllo dell'apparato amministrativo dell'organo di autogoverno.

In generale, inoltre, si è ritenuto di ribadire che all'ufficio della segreteria e

dell'ufficio studi e documentazione sono destinate unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico del personale del CSM come definito nel decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

Con l'articolo 25 si intende compiere la medesima operazione appena descritta, ma con riferimento all'ufficio studi, anche rispetto a quest'organo ribadendo la piena efficacia dell'articolo 7-*bis* della legge n. 195 del 1958 ma, al contempo, introducendo alcune modifiche coerenti con il sistema complessivo e con l'esperienza pratica in base alla quale un apporto rilevante all'ufficio studi è dato anche da magistrati collocati fuori ruolo presso tale ufficio.

In particolare: viene ratificata la possibilità (già attuata dal CSM) di chiamare all'esercizio delle funzioni di collaborazione in questo organo anche magistrati (da collocare fuori ruolo), ma aggiungendo in questo caso anche la possibilità che a quell'incarico siano chiamati anche professori ordinari di ruolo di prima fascia e avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, fissando un numero massimo di otto componenti esterni, per tenere conto dell'ampiezza delle attività dimesse al Consiglio.

Peraltro, sempre nell'ottica di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione che deve connotare l'operare del CSM, si è imposto che anche questi componenti esterni siano selezionati tramite un concorso, le cui modalità saranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Anche in questo caso, trattandosi di incarichi di alto valore tecnico, lo strumento più idoneo a selezionare chi deve assumere quelle funzioni è certamente il concorso che, al contempo, contribuisce a superare le degenerazioni alle quali si è assistito anche in questo momento delicato dell'operare dell'organo di autogoverno, con selezioni effettuate solo secondo logiche di appartenenza.

L'apertura a componenti esterni contribuisce ad aumentare la possibilità di apporti tecnicamente utili e ad arricchire l'attività dell'ufficio con apporti di esperienze culturali e formative esterne alla magistratura.

Questi incarichi, ovviamente, del tutto facoltativi, potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM.

Inoltre, anche per questo aspetto si è ritenuto di ribadire che all'ufficio della segreteria e all'ufficio studi e documentazione sono destinate unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico del personale del CSM come definito dal decreto legislativo n. 37 del 2000.

Con l'articolo 26 viene adeguato il disposto dell'articolo 10-*bis* della legge n. 195 del 1958 (che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici) alla previsione che la durata di efficacia delle tabelle è elevata a quattro anni.

Con l'articolo 27 si interviene sul disposto dell'articolo 11 della legge n. 195 del 1958, da un lato, per confermare che anche la commissione che si occupa del conferimento degli incarichi direttivi è formata tramite sorteggio, in questo caso confermando massimamente l'utilità di questo metodo di selezione per porre un freno alla spartizione di quegli incarichi secondo logiche di appartenenza, che passano, prima, dalla spartizione tra i diversi gruppi dei posti all'interno della stessa commissione che si occupa del conferimento di quelle funzioni.

Per un altro aspetto, invece, l'innovazione introdotta, che vieta la costituzione di gruppi all'interno del CSM e che afferma il principio per cui i componenti operano in piena indipendenza e imparzialità, ha una funzione principalmente simbolico-programmatica, stigmatizzando la pratica (ispirata all'organizzazione parlamentare) di costituirsi in «gruppi» all'interno del Consiglio. Una pratica attuata solo in via di fatto, ma fortemente presente e visibile, tanto che i diversi componenti si presentano e si rapportano con l'esterno come, appunto, «gruppi», per di più nominati esattamente come le correnti che quei componenti hanno candidato, in tal modo confermando che le correnti (che sono soggetti privati legittimi all'interno dell'Associazione nazionale magistrati) operano, impropriamente, all'interno dell'organo di autogoverno di tutti i magistrati e ne determinano le scelte.

L'articolo 28, con la richiamata finalità di eliminare la contiguità dei componenti del CSM con esponenti della politica, introduce una limitazione all'eleggibilità dei componenti di estrazione parlamentare disponendo che gli stessi non siano componenti del Governo o non lo siano stati negli ultimi due anni, non siano componenti delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o non lo siano stati negli ultimi due anni.

L'articolo 29 reca modifiche alla disposizione dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958 in materia di componenti eletti dai magistrati e introduce un sistema elettorale a doppio turno basato su collegi uninominali di dimensione distrettuale, pluridistrettuale o subdistrettuale (ad eccezione del collegio di legittimità ove è previsto che siano eletti due componenti).

Sono stabiliti, in primo luogo, i criteri di individuazione dei diciannove collegi, prevedendo che ciascuno comprenda un numero di elettori che si avvicini a un diciassettesimo del corpo elettorale (la proporzione è stabilita sul corpo elettorale deputato dai magistrati che sono compresi nel collegio speciale di legittimità e nel collegio che comprende i magistrati fuori ruolo) e che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale. È previsto che i collegi siano composti da uno o più distretti di corte d'appello, ai quali, ove necessario, sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti a uffici di uno o più circondari.

Per le peculiarità dimensionali e di composizione del distretto della corte d'appello di Roma e degli uffici nazionali in esso compresi, si prevede che uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Un ulteriore collegio, per ragioni di omogeneità dimensionali, è previsto sia costituito dai magistrati collocati fuori ruolo e dai magistrati della corte d'appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dai magistrati della corte d'appello di Roma e della Procura generale presso la

medesima Corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

I collegi saranno specificamente individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

Si provvede a definire le regole del procedimento elettorale, chiarendo che esso si svolge in due turni nell'ambito del medesimo collegio uninominale: al primo turno (con esclusione per il collegio di Cassazione che elegge due componenti solo al secondo turno) viene eletto il candidato che abbia ottenuto almeno il 65 per cento dei voti; in mancanza si svolgerà il secondo turno tra i quattro candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti validi, computati secondo un parametro di ponderazione.

Più precisamente, il comma 7 stabilisce che nel primo turno di votazione, in ciascun collegio, l'elettore esprime fino a quattro preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Con la precisazione, di pregio particolare, per cui se l'elettore esprime più di una preferenza dovrà indicare in modo alternato candidati di sesso diverso.

Il comma 8 aggiunge che i magistrati eleggibili possono presentare la loro candidatura nel collegio dove esercitano le funzioni giudiziarie e che i magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura nel collegio di appartenenza come specificato ai commi 2 e 3. La candidatura è corredata della firma di almeno dieci e di non più di trenta magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Le firme delle candidature e dei presentatori sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato.

Peraltro, per ampliare la gamma dei soggetti eleggibili e permettere un canale di accesso alla candidatura diverso dalla presentazione, ritenendo che l'autogoverno sia un dovere di tutti i magistrati, si è imposto che in ogni collegio debbano essere previste almeno dieci candidature le quali, ove non siano raggiunte con le candidature volon-

tarie, saranno integrate da candidati estratti a sorte. L'estrazione, in seduta pubblica, riguarderà un numero di magistrati pari al quadruplo di quelli necessari, i cui nominativi saranno inseriti in un elenco numerato progressivamente secondo l'ordine di estrazione. I magistrati estratti a sorte saranno candidati nel collegio, ove non manifestino la loro indisponibilità (nel termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione), seguendo l'ordine di estrazione.

Allo stesso modo, per consentire un'effettiva possibilità di equilibrata composizione di sesso dell'organo di autogoverno, si è altresì previsto che le candidature debbano rispettare un rapporto percentuale fra i sessi per cui il sesso meno rappresentato abbia sempre una percentuale di candidati pari ad almeno il 40 per cento. Anche per questo aspetto si è previsto che ove le candidature volontarie non garantiscano questo risultato, si procederà all'individuazione, tramite estrazione, di un numero di magistrati del sesso meno rappresentato pari al 40 per cento dei candidati del sesso maggiormente rappresentato. In modo identico, il numero dei magistrati estratti sarà pari al quadruplo di quelli mancanti, dovendo garantire ai singoli la possibilità di non accettare la candidatura.

Il comma 9 disciplina la formula elettorale in base alla quale viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto nel collegio almeno il 65 per cento dei voti validamente espressi, ad eccezione, come detto, per il collegio di legittimità. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la citata maggioranza, il secondo giorno successivo si procede al secondo turno di votazioni tra i quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio; ai fini del computo della maggioranza necessaria per l'accesso al secondo turno, ai voti espressi nel primo turno di votazione per i candidati indicati al secondo posto sulla scheda si applica un coefficiente pari a 0,90; a quelli indicati al terzo posto si applica un coefficiente pari a 0,80; a quelli indicati al quarto posto si applica un coefficiente pari a 0,70.

Al secondo turno di votazione ogni elettore potrà ancora esprimere sino a due preferenze, con l'onere, ove l'elettore esprima più di una preferenza, di doverle indicare per candidati di sesso diverso. Anche in questo caso i voti di preferenza ai fini della proclamazione del candidato che al secondo turno di votazione ha ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.

Nel collegio di legittimità, parimenti, al secondo turno di votazione accederanno i quattro magistrati che al primo turno di votazione hanno ottenuto più voti, computati nello stesso modo indicato per gli altri collegi, e al secondo turno saranno eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Anche in questo caso al secondo turno di votazione, che si deve sempre svolgere il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di spoglio, ciascun elettore può esprimere sino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, con la precisazione che se l'elettore intende esprimere più di una preferenza, le stesse dovranno essere espresse per candidati di sesso diverso. Parimenti agli altri collegi, i voti di preferenza ai fini della proclamazione dei due candidati che al secondo turno di votazione hanno ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.

L'articolo 30 reca modifiche all'articolo 24 della legge n. 195 del 1958 in materia di elettorato passivo, introducendo ulteriori ipotesi di ineleggibilità per i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne abbiano fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM.

L'articolo 31 sostituisce l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958 che riguarda la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature. Sono apportate, rispetto al testo vigente, modifiche volte a coordinare la disposizione con le innovazioni del sistema

elettorale, definendo con stringenti scadenze temporali (ma di durata più ampia) le attività volte alla verifica delle candidature e alla loro eventuale integrazione tramite la procedura del sorteggio, nonché alla pubblicazione degli elenchi dei candidati.

Lo stesso può dirsi, quanto alla conservazione dell'impianto originario e al mero adeguamento al nuovo sistema elettorale, per l'articolo 32, che sostituisce l'articolo 26 della legge n. 195 del 1958 sulle operazioni di voto, con l'aggiunta di rilievo per cui in caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, comma 7, secondo periodo (che impone il voto alternato per sesso), sono altresì nulli il voto che rispetto a quello precedente viola il criterio dell'alternanza e i voti successivi ad esso. In caso di violazione dei criteri di cui all'articolo 23, commi 9, quinto periodo, e all'articolo 10, quarto periodo, è altresì nullo il secondo voto di preferenza che non sia dato a un candidato di sesso diverso.

Interamente innovato è anche l'articolo 27 della legge n. 195 del 1958 sulle operazioni di voto (scrutinio e dichiarazione degli eletti) ad opera dell'articolo 33. Al riguardo, è previsto, coerentemente con il nuovo sistema, che la commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio e determina il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato.

Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2 (di legittimità), della stessa legge n. 195 del 1958 sono dichiarati eletti al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Negli altri collegi è dichiarato eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Ove nessuno raggiunga la maggioranza necessaria al primo turno (e in ogni caso nel collegio di legittimità cui all'articolo 23, comma 2), la commissione centrale elettorale indica i magistrati ammessi al secondo turno.

In esito al secondo turno è dichiarato eletto in ciascun collegio il magistrato che

ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti, al fine dell'accesso al secondo turno prevale il candidato del genere che risulta meno rappresentato nel singolo collegio, mentre ai fini dell'elezione prevale il candidato che appartiene al genere meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano nel ruolo e, ove si registri ancora parità di voti, il candidato più anziano per età.

La commissione provvede alle operazioni di cui ai commi precedenti entro due giorni dalla ricezione delle schede.

Il comma 6 dell'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, come sostituito dall'articolo 33 in esame, regola il caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, prevedendo che entro un mese vengono indette elezioni suppletive, per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Questa norma si è mantenuta per ogni evenienza, malgrado il nuovo meccanismo (che garantisce sempre la presenza di almeno dieci candidati) dovrebbe evitare quel rischio. Inoltre, la norma stabilisce che lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del CSM è assicurato dalla presenza dei componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e due membri di diritto; mentre, ove ciò non sia possibile, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 30, secondo comma, con *prorogatio* del precedente Consiglio. In tal modo la disposizione è coordinata con quella prevista dall'art. 5 che consente al Consiglio di deliberare se vi è un numero di componenti non inferiore a ventuno, compresi i due membri di diritto.

In collegamento con la previsione di cui al medesimo comma 6, l'articolo 34 stabilisce espressamente che il CSM debba essere sciolto quando il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio o il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento divenga inferiore a quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, della legge n. 195 del 1958, ossia allorché diviene impossibile adottare deliberazioni.

L'articolo 35 sostituisce l'articolo 39 della legge n. 195 del 1958 in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, stabilendo che il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del CSM è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti al secondo turno nello stesso collegio oppure, ove il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio, ma in relazione al numero di voti computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, terzo periodo (ossia valorizzando anche le preferenze successive alla prima). Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo e del secondo periodo, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.

L'articolo 36 contiene modifiche alla disciplina in materia di assegni e indennità ai componenti del CSM di cui all'articolo 40 della legge n. 195 del 1958. Si prevede, nel rispetto dell'autonomia finanziaria del Consiglio, che i criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità del CSM per la determinazione delle indennità spettanti ai componenti anche di diritto del Consiglio siano adeguati ai principi e ai limiti di massimale stabiliti per le retribuzioni di incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e autorità indipendenti. In particolare, il CSM, in attuazione della disposizione introdotta, provvederà – con gli strumenti normativi di autoregolazione di cui dispone (regolamento di amministrazione e contabilità) – a modulare gli importi delle indennità previste dall'articolo 40 della legge n. 195 del 1958 e di ogni altro emolumento in modo che siano compresi nel massimale onnicomprensivo di euro 240.000 di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'articolo 37 reca modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del CSM, di cui all'articolo 30

del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. È previsto, ripristinando un vincolo già esistente (sia pure con diversa declinazione), che prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui il magistrato ha cessato di far parte del CSM, egli non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza, e che, prima che siano trascorsi due anni dal giorno della cessazione, non possa essere nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Resta salvo il caso in cui il collocamento fuori del ruolo organico sia disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive. L'articolo 38 contiene disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del CSM, da introdurre mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Capo V.

Il capo V del presente disegno di legge contiene la delega per interventi sul codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito « COM », in materia di ordinamento giudiziario militare.

L'ordinamento giudiziario militare è disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del COM.

In sede di coordinamento formale e sostanziale delle norme previgenti, il legislatore delegato del 2010 riordinò la materia fissando alcuni punti fondamentali e rinviando per tutto il resto – in materia di stato giuridico, garanzie di indipendenza, avanzamento, trattamento economico, disciplina, norme di funzionamento dell'organo di autogoverno (Consiglio della magistratura militare – CMM) e ordinamento penitenziario – alle norme vigenti per i magistrati ordinari, a quelle relative al CSM e a quelle dell'ordinamento penitenziario comune.

Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 103 della Costituzione e delle indicate previsioni normative, la prassi

consiliare del CMM ha riconosciuto l'applicabilità di molte norme comuni, con i dovuti adattamenti derivanti dalla specificità del comparto, dalla dipendenza dal Ministro della difesa e non da quello della giustizia, dall'esiguità del numero di magistrati in servizio e del rispettivo ruolo, dalla particolare geografia giudiziaria, come ridisegnata dopo la riforma del 2007, dalla riduzione a un solo carcere militare nell'intero territorio nazionale, dalla particolare composizione dell'organo di autogoverno, nonché dalla particolarità della materia di competenza e dei soggetti sottoposti alla giurisdizione militare, per i quali — stante l'interdipendenza fra procedimento penale e disciplinare e la necessaria celebrità ai fini della progressione di carriera — è stata da sempre ritenuta necessaria la « giurisdizione militare ».

Nel contesto del presente disegno di legge delega — che si propone di riformare l'ordinamento giudiziario, la disciplina di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati in competizioni politiche, amministrative, eccetera, la costituzione e il funzionamento del CSM — risulta indispensabile l'adeguamento delle citate norme del COM alle nuove disposizioni che saranno introdotte con i decreti legislativi delegati, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra le due discipline e di permettere l'ordinario funzionamento del sistema della giustizia militare, altrimenti gravemente compromesso.

Da un lato, infatti, l'attuale sistema prevede una disciplina essenziale ma calibrata totalmente sulle vecchie norme dell'ordinamento giudiziario; dall'altra parte, sempre il COM rinvia alle norme dell'ordinamento giudiziario per tutto quanto non espressamente previsto, nei limiti di compatibilità.

Pertanto, in assenza della delega che si illustra, si determinerebbero gravi discrasie applicative, oltre al pericolo di disfunzioni in materia ordinamentale, con certo nocuo al sistema della giustizia militare.

Per l'esercizio della delega sono fissati sintetici ed essenziali principi e criteri direttivi, evitando, da un lato, un'irragionevole disparità di trattamento fra le due categorie magistratuali e, dall'altro lato, di

lasciare, nei fatti, all'interpretazione del CMM una materia che, invece, a garanzia della terzietà e dell'indipendenza del giudice, deve essere disciplinata con legge.

L'introduzione della delega *ad hoc* è necessaria in virtù delle competenze del Ministro della difesa in materia di giustizia militare, nonché dell'esigenza di esercitare tale delega solo dopo l'adozione della riforma (delegata) dell'ordinamento giudiziario. Da ciò discendono: il termine per l'esercizio della delega previsto in dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati previsti dal presente disegno di legge; l'iniziativa del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; la procedura di approvazione pressoché identica a quella prevista per l'adozione degli altri decreti legislativi delegati.

Con l'articolo 39 (composto da cinque commi) è prevista, al comma 1, la delega volta all'adeguamento delle disposizioni degli articoli 52 e seguenti del COM ai principi stabiliti dagli articoli. 4 e da 7 a 37 (in quanto compatibili) e al coordinamento formale e sostanziale di queste ultime con quelle degli altri decreti legislativi delegati.

Il comma 2 prevede che la delega venga esercitata nel rispetto di una serie di criteri direttivi secondo cui occorre adeguare a quella prevista per la magistratura ordinaria la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità. Gli ulteriori criteri direttivi prevedono l'adeguamento delle circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, nel rispetto del numero massimo di tre e delle sedi fissate in Roma, Verona e Napoli. Ciò in quanto, diversamente — in base al sistema introdotto dalla presente riforma — si porrebbero seri problemi di esercizio del diritto costituzionalmente garantito di elettorato passivo, risultando pressoché impossibile ricollocare in ruolo un magistrato militare non eletto (le circoscrizioni di tribunale militare sono

sovraregionali e inserendo anche il divieto per il ricollocamento nei territori limitrofi di fatto il *deficit* sarebbe insanabile). È previsto, inoltre, a seguito della riforma che sarà introdotta per il CSM, che al CMM si applichino le disposizioni previste per il CSM, in quanto compatibili anche con l'esigenza di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 41, e che sia mantenuta l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari, in quanto applicabili.

È inoltre previsto che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti anche nell'ottica di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale. È prevista, infine, la salvaguardia del principio di completa equiparazione fra i magistrati militari e quelli ordinari di ogni ordine e grado.

Il comma 3 prevede l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione e che, decorso il predetto termine, anche in assenza dei pareri parlamentari, i decreti legislativi sono adottati, sentito il CMM, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi.

Il comma 4 prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, con la medesima procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dalla stessa.

Il comma 5 reca disposizioni volte a garantire il raccordo con altre disposizioni vigenti prevedendo che i decreti legislativi attuativi della delega assicurino in ogni caso il coordinamento con altre disposizioni vigenti anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme già in vigore in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti alle norme dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, ai decreti legislativi n. 106, n. 109 e n. 160 del 2006, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

Capo VI.

L'articolo 40 del presente disegno di legge prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CSM adegui alle disposizioni dei capi II, III e IV il proprio regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge n. 195 del 1958 e il regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima legge.

Si è peraltro previsto che ove il regolamento di amministrazione e contabilità non sia adeguato nel termine previsto alle disposizioni di cui all'articolo 36, il massimale onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, troverà in ogni caso applicazione.

L'articolo 41 reca, infine, le disposizioni finanziarie.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Lo schema di disegno di legge esaminato si propone di operare sia con norme immediatamente precettive che attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi di attuazione, una profonda revisione dei meccanismi istituzionali che regolano l'ordinamento giudiziario rispondendo all'esigenza di un'azione più aderente al profilo costituzionale assegnato alla magistratura ed in grado di corrispondere alle istanze imprescindibili, in termini di efficacia e trasparenza, poste dall'attuale scenario economico e sociale.

In tale direzione si collocano gli interventi di seguito illustrati volti a garantire le migliori condizioni organizzative per la soluzione delle criticità riscontrate in seno all'assetto ordinamentale della magistratura: in particolare, si è cercato di dare nuova dignità alla carriera dei magistrati, distinti sulla base delle funzioni ricoperte e valorizzati secondo la professionalità acquisita, nonché operando una profonda revisione dei criteri di conferimento degli incarichi anche attraverso la ridefinizione degli illeciti disciplinari collegata alla regolazione dei livelli di responsabilità dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi.

Nell'ambito del settore penale, inoltre, sono state introdotte norme, già applicate in ambito dei settori civile, amministrativo e tributario, estendendo comprovate disposizioni ed attività che hanno concretizzato, in quegli ambiti, l'efficiente e celere risposta della definizione dei procedimenti giudiziari.

Innovative sono infatti le disposizioni di piani mirati di smaltimento nel citato settore penale, con la previsione di un obbligo da parte del Capo dell'ufficio giudiziario chiamato a risolvere le situazioni patologiche attraverso rimodulazione dei carichi di lavoro anche tramite riassegnazioni e redistribuzioni dei carichi di lavoro. A tale finalità è diretta altresì la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e la distinzione tra le funzioni requirenti e giudicanti, ponendo regole rigide per il passaggio dalle une alle altre.

Si è proceduto a ridisegnare la disciplina delle incompatibilità dei magistrati e del sistema delle valutazioni di professionalità, individuare meccanismi di riduzione della durata dei procedimenti civili e riformare il sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo e quello in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo.

Viene regolamentata in termini dettagliati la delicata tematica dell'accesso dei magistrati all'attività politica e del ritorno degli stessi all'attività giudiziaria.

Infine, il disegno di legge opera una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo.

Lo schema di decreto è stato suddiviso in sei capi. Il capo I denominato "*Delega al governo per la riforma ordinamentale della magistratura*" si articola in 5 articoli; il capo II "*Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario*" si compone degli articoli dal 6 all'11, il capo III "*Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche ed amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale*" dall'articolo 12 all'articolo 19; il capo IV riguarda invece "*Disposizioni concernenti la costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*" e comprende gli articoli dal 20 al 38; il capo V si occupa della "*Delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare*" la cui materia è trattata dall'articolo 39, mentre, in ultimo, il capo VI si compone di due articoli, il 40 (*Disposizioni finali*) e il 41 (*Disposizioni finanziarie*).



Si esaminano, qui di seguito, gli articoli di cui si compone il provvedimento in esame, illustrando le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

CAPO I

“Delega al governo per la riforma ordinamentale della magistratura”

Il Capo in esame contiene deleghe al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura disciplina le norme nelle quali sono contemplati gli interventi - come già indicato in premessa - indirizzati al potenziamento del sistema giustizia, tra i quali vi è la revisione dell'ordinamento giudiziario con la previsione di articolati interventi sull'accesso alla magistratura, sul sistema delle valutazioni di professionalità e in tema di conferimento degli incarichi, l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero con l'adozione dei progetti organizzativi dello stesso e la procedura di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici.

L'obiettivo di rendere più adeguato ed efficiente il compito affidato ai magistrati si esplica nei contenuti della proposta di legge in esame di seguito illustrati.

Art. 1

(Oggetto e procedimento)

Con il presente articolo viene definito l'oggetto della delega, stabilendo che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo adotti uno o più decreti legislativi contenenti la riforma dell'ordinamento giudiziario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura e rimodulare in termini di trasparenza e valorizzando il merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Si prevede, poi, di garantire un contenuto minimo organizzativo in relazione alla gestione dell'ufficio del pubblico ministero con approvazione da parte del CSM e, infine, ridefinire i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché di procedere alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e alla necessità di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero;
- riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, con particolare riferimento all'esigenza di garantire trasparenza e rigore nelle valutazioni di professionalità dei magistrati;
- riforma della disciplina dell'accesso in magistratura, soprattutto con riguardo ai presupposti ed all'accelerazione dei tempi per i laureati in giurisprudenza.

Si rappresenta che gli schemi dei decreti legislativi sopraindicati, adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, dovranno essere contestualmente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Inoltre, con l'articolo in esame si prevede la possibilità di adottare, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega in esame, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati, seguendo lo stesso iter indicato per gli stessi. Infine, il Governo, entro tre



anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della predetta delega deve provvedere, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 400/1988, alla raccolta delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

In premessa preme evidenziare che le disposizioni che seguono, hanno tutte una valenza precettiva e sono relative alla riorganizzazione degli incarichi e delle funzioni in seno alla magistratura sia del ruolo giudicante che requirente, nonché di quella di legittimità, rispondendo ad un progetto di profondo rinnovamento dell'amministrazione della giustizia che vuole fornire nuova fisionomia al ruolo del magistrato ed ai compiti ad esso affidato più confacenti al principio di trasparenza ed imparzialità della funzione giudiziaria e valorizzando il curriculum e l'esperienza acquisita secondo criteri meritocratici e non più attenendosi ad un rigido automatismo di avanzamento della carriera.

Art. 2

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

L'articolo in esame inizialmente si occupa di incidere sull'assetto organizzativo della magistratura stabilendo nuove regole sul conferimento delle funzioni direttive e semidirettive.

In particolare l'articolo in esame, *al comma 1 lettera a)* stabilisce che si applichino le disposizioni della legge 241 del 1990 anche ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e prevede, altresì, che i medesimi procedimenti siano inderogabilmente avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti (ad eccezione dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione), e che si debba tenere conto degli esiti delle obbligatorie audizioni dei candidati, dei rappresentanti dell'avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati. In particolare, per garantire pubblicità e trasparenza al conferimento degli incarichi, è previsto che tutti gli atti dei procedimenti di copertura dei posti sopra indicati, siano pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.

Con la *lettera b)* si prevede l'audizione da parte del CSM dei candidati interessati alla copertura dei posti direttivi di cui all'articolo 10, commi dal 12 al 15 del D.Lgs 5 aprile 2006, n. 160, la quale avverrà presso la commissione competente quando almeno tre componenti lo richiedano ed inoltre che siano stabilite modalità idonee per acquisire i pareri dei rappresentanti dell'avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, ai fini della comparazione delle professionalità dei candidati stessi.

Con la *lettera c)* vengono definiti come requisiti per il conferimento delle funzioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 160 del 2006, il conseguimento delle diverse valutazioni di professionalità.

Con la *lettera d)* si prevede che, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie assegnate alla Scuola superiore della magistratura, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi sia subordinata alla frequentazione presso la stessa Scuola, di specifici corsi, della durata di almeno tre settimane, nonché allo svolgimento di una prova finale, il cui esito dovrà costituire oggetto di specifica valutazione da parte del CSM. Si prevede altresì che i corsi siano mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze manageriali, riguardanti in particolare la conoscenza,



l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e informativi, nonché dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri uffici e servizi.

Al riguardo si fa presente che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", Azione – Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura, che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo e che vengono annualmente assegnate al bilancio della Scuola, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle attività formative per la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi, ritenendo che tali oneri possano essere gestiti anche in termini di una migliore allocazione delle risorse. Si assicura, al riguardo l'adeguatezza degli stanziamenti relative alle spese per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura sia in termini di strutture che di personale. Si evidenzia che il personale in servizio presso tale ente appartiene al personale amministrativo di questa amministrazione giudiziaria e che le spese sostenute per il funzionamento della suddetta scuola – come indicato nei documenti di bilancio riferiti sia all'anno 2019 che agli anni precedenti, pubblicati sul sito istituzionale della Scuola www.scuolasuperiore dellamagistratura.it - sono risultate nel corso degli anni stabilmente inferiori rispetto a quanto ricevuto in termini di stanziamento, generando così economie di spesa tali da confermare l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, infine, che le attività collegate alla formazione specifica si concretano in adempimenti che rientrano, ordinariamente, nei compiti e nelle funzioni istituzionali della Scuola superiore di magistratura. Si ribadisce, pertanto, che tali adempimenti potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibile a legislazione vigente.

Per l'erogazione del servizio formativo la Scuola Superiore della Magistratura si avvale anche di strutture didattiche incentrate su base distrettuale e provvede anche alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche.

Le previsioni inserite nelle *lettere e), f)* definiscono gli indicatori delle attitudini, suddivisi in generali e specifici che debbono essere utilizzati nell'attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive, distinguendo tra gli indicatori specifici quelli cui assegnare preminente rilievo a parità di attitudini generali, la varietà delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse, anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio; inoltre, *con la lettera g)* si prevede di valutare le capacità organizzative maturate attraverso le esperienze professionali acquisite fuori ruolo del ruolo organico tenendo conto della natura e delle competenze dell'amministrazione o ente che hanno conferito l'incarico nonché della correlazione con la funzione giudiziaria anche riguardo all'implementazione delle competenze; mentre *con la lettera h)* si contemplano, tra gli indicatori specifici, le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in considerazione dei settori e delle materie trattate da valutare in relazione alla specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire e, infine, le esperienze direttive e semidirettive maturate in uffici analoghi a quelli per il quale si concorre.

Con la *lettera i)* si stabilisce che il criterio dell'anzianità incide in modo residuale in caso di parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini.



Con la *lettera l)* si prevede che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Con la *lettera m)* si prevede un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma, potendo utilizzare l'esito della predetta valutazione anche per la partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

La previsione della *lettera n)* stabilisce che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per il caso di valutazione negativa;

Si segnala la disposizione inserita nella *lettera o)* che prevede che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Con il *comma 2* si interviene nell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e riguardo alle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Innanzitutto, si stabilisce che i principi e i criteri generali per la formazione del progetto organizzativo di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, siano individuati dal Consiglio superiore della magistratura e si disciplinano i contenuti del progetto organizzativo, da adottare, di regola, con cadenza quadriennale, da sottoporre ad approvazione da parte del CSM, su parere del consiglio giudiziario.

Il progetto organizzativo, poi, potrà contenere la costituzione di gruppi di lavoro all'interno dello stesso ufficio, qualora gli stessi risultino di supporto ad un'organizzazione efficiente e produttiva del medesimo. Si rassicura che tali gruppi di lavoro - quando siano costituiti - si avvalgono delle professionalità di magistrati già assegnati ed operanti all'interno dell'ufficio di procura: il loro compito è quello di stabilire criteri di organizzazione e distribuzione dei carichi di lavoro secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati.

Si fa presente che l'attività dei magistrati inseriti in tali gruppi di lavoro interni all'ufficio sarà svolta nell'ambito della gestione ordinaria delle attività delle procure secondo compiti a cui gli stessi sono istituzionalmente deputati, e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendosi la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Vengono dettagliatamente elencati e fissati i criteri e i compiti di funzionalità dell'Ufficio di Procura, con criteri di suddivisione delle materie assegnate sia per tipologia di reato che per automatismo, ciò anche per le DDA e le sezioni antiterrorismo, la priorità di trattazione degli affari, il coordinamento e la direzione dei procuratori aggiunti e dei vice procuratori onorari e l'assenso sulle misure cautelari. Infine, il comma in esame, si occupa di semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, su cui svolge una portata decisiva il parere del CSM analogamente a quanto avviene per gli uffici giudicanti.

Il contenuto del *comma 3* interviene sui criteri di accesso alle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, con particolare riguardo alle attitudini - in ragione delle quali si devono considerare le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione



allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire - al merito ed all'anzianità, allo scopo di meglio orientare l'esercizio della discrezionalità da parte dell'organo di autogoverno.

Si segnala il sistema di punteggi introdotto per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponderà un punteggio e, nella valutazione delle attitudini, verrà data preminenza alla capacità scientifica e di analisi delle norme da valutarsi anche tenendo conto dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, escludendo ogni automatismo nell'equiparazione alla funzione giudiziaria di incarichi fuori ruolo. Inoltre, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 dovrà essere espresso aderendo a criteri precisi e sulla base dell'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità, oltre che su provvedimenti o pubblicazioni individuati dai candidati. Viene stabilito inoltre che il parere della commissione potrà essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura solo per ragioni di ordine tecnico, relative al medesimo parametro, da considerarsi prevalenti rispetto a quelle valutate dalla commissione tecnica.

Il programma di gestione deve essere elaborato annualmente dai Capi degli uffici giudiziari sentiti i Presidenti degli ordini degli avvocati e secondo criteri stabiliti dal CSM e deve contenere un'analisi dettagliata delle pendenze, gli obiettivi di definizione dei procedimenti e dei carichi esigibili, le priorità di definizione alla luce di disposizioni di legge e di linee guida fissate dal CSM e la preventivata riduzione della durata dei processi raggiungibili nel corso dell'anno. Ai fini di una maggiore collaborazione, infine, il programma di gestione viene trasmesso al CSM e comunicato ai relativi consigli dell'ordine degli avvocati.

La disposizione ha natura precettivo-attuativa e apporta significative modifiche alla disciplina dell'individuazione delle figure apicali con l'introduzione di un sistema oggettivo di ponderazione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi; la stessa dà, pertanto, completa attuazione ai principi del disegno di riforma per una gestione efficiente e trasparente della funzione giurisdizionale, secondo i principi e le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, facendo leva sulla predisposizione dei progetti organizzativi da parte degli uffici di procura e sull'adozione obbligatoria dei programmi di gestione nel settore penale.

La stessa, pertanto, che non modifica l'attuale regime stipendiale dei magistrati, non presenta aspetti suscettibili di rilievo sotto il profilo finanziario.

Art. 3

(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

La norma è diretta a rivedere, innanzitutto, il sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, incidendo sulla presenza alle sedute del consiglio da parte dei membri c.d. "laici": in sostanza, sempre con lo scopo di tutelare la trasparenza dei vari adempimenti, è esteso il diritto di tribuna di questi ultimi, consentendo a costoro di partecipare alle discussioni ed assistere alle deliberazioni delle sedute in cui vengono formulati i pareri sulle valutazioni di professionalità dei magistrati. Da evidenziare, inoltre, la semplificazione della procedura di riconoscimento della valutazione positiva di professionalità non più sottoposta a pareri reiterati con snellimento dell'iter e dei contenuti delle relazioni che mettano in risalto l'attività effettivamente svolta dal magistrato e le sue capacità ed attitudini professionali.

Sono dettati, poi, dei criteri precisi volti a disciplinare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, attraverso una semplificazione delle fasi ricomprendenti la relazione sull'attività svolta dal magistrato scondo i principi dettati dal CSM, alla valutazione di conferma da



parte dei capi degli uffici: sia il consiglio giudiziario che il CSM, infatti, possono recepire gli atti contenenti la predetta valutazione positiva, esprimendo il loro giudizio con motivazione ed iter semplificati.

Si rappresenta, inoltre, che la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari da parte dei membri c.d. laici, non comporta l'attribuzione di ulteriori compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, atteso che si tratta solo di una modifica della composizione del collegio riguardo a deliberazioni adottate nell'ambito della medesima seduta per la quale i componenti non togati percepiscono un unico gettone di presenza, fissato nella misura di 30 euro, sulla base della partecipazione giornaliera già prevista a legislazione vigente. *Pertanto, la disposizione di estendere la partecipazione dei componenti laici alle sedute inerenti le questioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 risponde ad un principio di carattere generale nonché ad esigenze di pubblicità e trasparenza degli adempimenti del Consiglio e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Anche per le restanti disposizioni dell'articolo in esame, si rappresenta la mancanza di onerosità delle norme, trattandosi di modifiche volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale relativi a compiti e funzioni proprie del Consiglio Superiore della Magistratura che potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie direttamente gestite da tale organo.

Art. 4

(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

La disposizione di delega, *al comma 1, lett. a)*, detta i requisiti per l'accesso alla magistratura, prevedendo un concorso al quale può accedere una platea più vasta senza aprioristici restringimenti.

Essenziale è solo il requisito della laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di un corso universitario non inferiore a quattro anni, con riposizionamento della formazione pre-concorso: infatti, sarà possibile anticipare il tirocinio formativo al superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea. Inoltre, è prevista una riduzione delle materie oggetto della prova orale di esame, che risulteranno essere più circoscritte e mirate ai compiti funzionali che il futuro magistrato sarà chiamato a svolgere.

Al riguardo si segnala che per l'organizzazione dei concorsi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio del Ministero della giustizia, a legislazione vigente con particolare riferimento al capitolo 1461 pg. 7 sul quale gravano le spese per il funzionamento del concorso in magistratura che prevede uno stanziamento di euro 878.069,00 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Lo stanziamento di questo capitolo potrà essere incrementato con la riassegnazione degli ulteriori contributi dovuti per il possibile aumento delle domande di partecipazione al concorso in magistratura previsto dalla presente disposizione. Il predetto contributo è stato fissato nella misura forfettaria di euro 50 con decreto in data 16 settembre 2014 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 4), che ha stabilito altresì le modalità di versamento dello stesso. Inoltre, si evidenzia che la copertura complessiva degli oneri derivanti dall'organizzazione del concorso per l'accesso in magistratura, come stimata successivamente in euro 1.291.000,00, potrà essere assicurata dagli stanziamenti sul capitolo 1461 p.g. 4 "Missioni all'interno" e p.g. 14 "Spese per acquisto di cancelleria, stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti" pari rispettivamente ad euro 806.223 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e ad euro 1.315.000 per l'anno 2020 e ad euro 1.265.000 per gli anni 2021-2022.

Al fine di effettuare una stima seppur di massima degli oneri connessi ad un possibile ampliamento della platea di partecipanti al concorso per l'accesso in magistratura dovuta al presente



intervento normativo, occorre valutare una serie di elementi che condizionano la spesa complessiva dell'organizzazione e della gestione del suddetto concorso.

Sulla base dei dati forniti dalla Direzione magistrati di questa amministrazione occorre subito constatare il netto divario fra il numero di domande di partecipazione al concorso in magistratura presentate dai candidati e il numero di candidati presenti al primo giorno della prova scritta come evidenziato dalla tabella sottostante relativa ai concorsi per magistrato ordinario banditi nel periodo 2008-2018:

CONCORSI PER MAGISTRATO ORDINARIO BANDITI DAL 2008 AL 2018			
D.M.	Posti banditi	Domande di partecipazione	Presenti 1° giorno
27.02.2008	500	31.857	5.563
15.12.2009	350	26.235 (di cui 2.547 irricevibili)	4.822
12.10.2010	360	22.605 (di cui 1.898 irricevibili)	4.180
22.09.2011	370	19.339 (di cui 1.489 irricevibili)	4.292
30.10.2013	365	20.501 (di cui 231 irricevibili)	6.821
05.11.2014	340	16.136 (di cui 123 irricevibili)	5.852
22.10.2015	350	16.144 (di cui 107 irricevibili)	5.991
19.10.2016	360	17.111 (di cui 870 irricevibili)	6.060
31.05.2017	320	15.020 (di cui 777 irricevibili)	5.697
10.10.2018	330	15.368 (di cui 684 irricevibili)	6.686

La serie storica dei dati dal 2008-2018 evidenziano un trend negativo nel numero di domande presentate per la partecipazione al concorso in magistratura ordinaria, mentre indicano un andamento quasi costante delle presenze al primo giorno delle prove scritte pari a circa il 30% delle domande di partecipazione su una media decennale come dimostra il prospetto di seguito riportato:



Trend medio delle domande di partecipazione e della presenza 1° giorno - Concorso in magistratura (2008-2018)				
Presenti 1 giorno concorso magistratura (2008-2018)	Domande di partecipazione concorso magistratura (2008-2018)	% di presenza media al concorso (2008-2018)		
5.563	31.857	17,46		
4.822	26.235	18,38		
4.180	22.605	18,49		
4.292	19.339	22,19		
6.821	20.501	33,27		
5.852	16.136	36,27		
5.991	16.144	37,11		
6.060	17.111	35,42		
5.697	15.020	37,93		
6.686	15.368	43,51		
60.786	200.316	30	Media presenti 1° giorno (2008-2018) 6.079	Media domande partecipazione (2008-2018) 20.032

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese attualmente sostenute per la gestione del concorso in magistratura, si rappresenta che la stessa presuppone una analisi dei parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri seppur in via prudenziale.

Per prima cosa le domande di partecipazione al concorso prese in considerazione per il calcolo dell'onere sono basate sulla media del triennio 2017-2019 che risulta pari a circa 14.737 come si evince dal prospetto successivo:

Anno	Domande di partecipazione al concorso in magistratura	Media del triennio (2017-2019)
2017	15.020	5.007
2018	15.368	5.123
2019	13.823	4.608
Totale domande	44.211	14.737



Seguendo quindi una prassi ormai consolidata negli anni anche in coerenza con i dati raccolti dall'ufficio della Direzione magistrati competente per l'attività di organizzazione e svolgimento del concorso in magistratura si è stabilito di ipotizzare che coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso in magistratura (pari in media a circa 14.737) saranno presenti alle prove scritte 8.000 candidati, dei quali soltanto circa 5000-6000 parteciperanno effettivamente al concorso.

Nel prospetto che segue è riportata la stima media delle voci di spesa più consistenti sostenute per la gestione di un concorso in magistratura, basata sui parametri sopraindicati e quantificata prudenzialmente in euro **1.291.000,00** :

Stima media dei costi di organizzazione e gestione del concorso per l'accesso in magistratura

Riferimento normativo	Voci di costo organizzazione- gestione concorso per l'accesso in magistratura	Importo in euro
art. 4, comma 1 lettera a)	Locali sede scritti	600.000,00
	Commissioni + personale Ministero sorveglianza	470.000,00
	carta e stampati e cancelleria	55.000,00
	Facchinaggio	150.000,00
	Schermatura elettronica	16.000,00
	Totale costi complessivi	1.291.000,00

In via ipotetica ipotizzando un incremento medio del 10% delle domande di partecipazione al concorso pari a 1473 (10% di 14.737), si può assicurare che i costi sostenuti per gli anni successivi anche a seguito di tale incremento possono essere riassorbiti nella stima sopra indicata parzialmente anche attraverso il gettito di entrate ricevuto per il versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura di euro 50, lasciando invariata la spesa di euro 1.291.000,00 soprattutto in virtù del ragionamento operato sui dati della serie storica che dimostrano quanto la partecipazione effettiva al suddetto concorso assai inferiore alle 8000 unità stimate e che se aumentata anche di 1473 futuri candidati rientrerebbe sempre nel parametro assunto a base del calcolo. *Si assicura, pertanto, che la modifica normativa in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello stato.*

Con riferimento al *comma 1, lettera b)*, si evidenzia che non si rinvergono nuovi profili finanziari a carico della finanza pubblica, in quanto l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle complessive esigenze di finanziamento delle borse di studio, sono rinvenibili a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi disponibili annualmente come previsto dall'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, 132. Tali risorse risultano iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministro della giustizia, Programma 1.2 Giustizia civile e penale – Azione "Efficientamento del sistema giudiziario" nonché nell'ambito delle disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Si assicura, pertanto, che l'assegnazione delle borse di studio avviene nel limite delle risorse annualmente disponibili destinate a tale specifica finalità.

Con riferimento, invece, alla disposizione di cui *alla lettera c) del comma 1* del presente articolo, secondo la quale la Scuola superiore della magistratura potrà organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla



legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano proficuamente svolto o che abbiano in corso il tirocinio formativo di cui al punto precedente, si evidenzia che il principio e il criterio di delega in questione, prevede conseguentemente che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti secondo la capacità reddituale dei partecipanti o del loro nucleo familiare. *Si rappresenta, pertanto, la neutralità finanziaria della previsione considerato che gli oneri derivanti dall'organizzazione e tenuta dei sopraindicati corsi di preparazione, destinati comunque ad una circoscritta platea di soggetti ammessi, potranno trovare copertura attraverso le entrate derivanti dal versamento delle quote di partecipazione, opportunamente commisurate alle reali previsioni di spesa, ferma restando la possibilità di avvalersi delle competenze professionali nonché di strumentazioni didattiche e locali già destinati alle attività formative della Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia, peraltro, la facoltatività di organizzazione dei predetti corsi che verranno attivati solo in presenza delle necessarie risorse finanziarie previste nel bilancio della SSM e destinate a tale finalità.*

Art. 5

(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

La disposizione rinvia ai successivi decreti legislativi delegati la funzione di disciplinare e coordinare i rapporti tra le norme che dettano i principi e criteri di riforma delle materie del presente provvedimento, stabilendo altresì l'abrogazione di quelle ritenute contrastanti nonché la disciplina transitoria.

La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.

CAPO II

“Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario”

Il presente capo introduce alcune norme precettive di riforma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e altre disposizioni di legge che sono di immediata applicazione e che sono dirette a modificare il panorama dei soggetti dell'ordinamento giudiziario anche in relazione alla attività loro demandata ed alla natura delle responsabilità ad essi riconosciute.

Art. 6

(Modifiche alla pianta organica ed alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione)

L'intervento normativo riguarda la modifica dell'art. 115 del R.D. 12/1941, per consentire il ripristino delle originarie funzioni cui sono deputati i magistrati assegnati all'ufficio del massimario e al ruolo della Corte di Cassazione, le quali sono state rielaborate nel tempo a seguito del susseguirsi di alcune leggi che hanno di fatto trasformato l'originario compito dei magistrati del massimario, creando una commistione tra le qualità professionali richieste per l'accesso al massimario e quelle richieste per l'accesso alle funzioni di legittimità, in realtà molto diverse.

Con tale riforma si è previsto che della pianta organica della Corte di Cassazione facciano parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario ed al ruolo, in possesso del requisito di almeno la terza valutazione di professionalità e con non meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado. Per preservare il bagaglio di esperienza acquisito, è stabilito che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori dal ruolo della



magistratura non possa essere equiparato alle predette funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.

Si segnala le disposizioni contenute al comma 2 del presente articolo, in relazione al divieto di pubblicazione dei posti per i suddetti uffici di cassazione fin tanto che il numero dei magistrati assegnati al massimario ed al ruolo sia superiore alla dotazione della pianta organica di trentasette magistrati come stabilito dalla modifica sopra intervenuta, e alla previsione per la quale con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati componenti dell'ufficio del massimario e del ruolo.

Infine, nel terzo comma si stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 115, secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto 1941 n. 12 si applicano sino a quando il numero dei magistrati addetti all'ufficio è superiore alla dotazione organica di cui al comma 1 e limitatamente ad un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 980, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti di cui al periodo precedente.

La disposizione, che è tesa a razionalizzare i compiti e le funzioni dei magistrati assegnati al ruolo ed al massimario della cassazione, ha natura precettiva e non ha effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 7

(Ulteriori modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Con l'articolo in esame si prosegue nell'intento di apportare modifiche ulteriori all'ordinamento giudiziario intervenendo per estendere l'efficacia temporale delle tabelle degli uffici giudicanti, il cui rinnovo è previsto ogni quattro anni a fronte degli attuali tre anni previsti dall'art. 7-bis del R.D. 12/1941, attesa la gravosità dell'impegno che richiede tempo e laboriosità per il personale dei richiamati uffici, distogliendoli dalle ordinarie attività istituzionali.

Inoltre, l'intento di razionalizzazione dei tempi e delle procedure riguarda anche la riduzione del termine previsto dall'art. 194 del R.D. 12 del 1941 per i tramutamenti dei magistrati che esercitano funzioni di prima assegnazione, i quali possono far richiesta di trasferimento ogni tre anni rispetto ai quattro anni richiesti in precedenza, disciplina che è estesa, in materia di tramutamenti successivi, anche al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente aggiunto della corte di cassazione, al Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, ai Presidenti di sezione ed agli avvocati generali della Corte di cassazione, ai Presidenti ed ai Procuratori generali di Corte di appello salvo che concorrano ai posti di primo presidente della Corte di cassazione o di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Trattasi di modifiche che incidono su aspetti ordinamentali e promuovono il naturale avvicendamento delle funzioni giudicanti è-requirenti, così da garantire una maggiore trasparenza ed imparzialità dell'attività giurisdizionale attraverso la rimodulazione del vincolo di permanenza dei magistrati nella sede di prima assegnazione, i quali potranno presentare domanda di trasferimento presso altra sede da loro prescelta in termini più brevi e senza godere, nell'eventualità risultino vincitori dell'interpello, di alcuna indennità aggiuntiva diversamente da quanto avviene, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 133/1998, in caso di trasferimento d'ufficio in sedi ritenute disagiate. La sede da tali magistrati resa vacante verrà posta ad interpello a domanda per successivi trasferimenti, senza che dalla introducenda disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8



(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 in materia di aspettativa per infermità)

La disposizione interviene sull'articolo 3, comma 2 del R.D.lgs. 511 del 1946, con l'inserimento di un ulteriore periodo al comma 2, con il quale si prevede il collocamento d'ufficio in aspettativa per il magistrato al quale sia stata riconosciuta un'infermità permanente ancor prima della dispensa dal servizio, qualora si accerti l'incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, ciò al fine di garantire la copertura del posto e la continuità nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali dell'ufficio interessato.

La disposizione ha natura ordinamentale ed è diretta a contrastare il rischio cui è esposto l'ufficio giudiziario in considerazione dell'elevato grado di probabilità di decisioni errate, produttive di danni nei confronti degli utenti, assunte dal magistrato che versi in uno stato di infermità permanente ed irreversibile, il quale continui ad espletare la propria attività perché non è ancora intervenuta nei suoi confronti la dichiarazione ed il provvedimento di dispensa dal servizio.

Sotto il profilo finanziario, inoltre, il collocamento d'ufficio in aspettativa del magistrato che versi in uno stato d'infermità permanente incompatibile con la prosecuzione dell'ordinario svolgimento delle funzioni giudiziarie - già nel corso dell'istruttoria per la dispensa dal servizio - oltre che rispondere ad un'esigenza cautelare, come sopra illustrato, è suscettibile di determinare risparmi per l'Erario.

Infatti, oltre a segnalare l'assenza di profili di onerosità derivanti dall'introduzione della norma in esame, si evidenziano gli effetti positivi determinati dal nuovo regime che prevede l'applicabilità del collocamento d'ufficio in aspettativa per il magistrato nelle more della definizione della procedura di dispensa: infatti, il medesimo invece di continuare a godere - come avviene attualmente - dell'intero trattamento economico (compresi eventuali scatti di valutazione e progressione economica) avrà diritto all'erogazione dell'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, perdendo, in aggiunta, il diritto alla corresponsione della speciale indennità prevista dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, in analogia a quanto è previsto dall'articolo 3 comma 2 del succitato regio decreto legislativo n. 511 del 1946 e in conformità del regime dell'aspettativa per infermità regolato dall'articolo 68 del T.U. impiegati civili dello Stato.

Con riferimento, inoltre, alla sostituzione da parte di altro magistrato negli affari assegnati al collega collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, si segnala che tale misura rientra tra quelle di carattere organizzativo e manageriale che possono essere poste in essere, in via immediata e, comunque, temporanea, dal Capo dell'ufficio giudiziario nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e secondo le regole di efficiente gestione e ridistribuzione dei carichi di lavoro dei magistrati appartenenti all'organico del medesimo ufficio.

Art. 9

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in materia di illeciti disciplinari)

La disposizione è diretta a riorganizzare il sistema degli illeciti disciplinari dei magistrati prevedendo un'estensione di ipotesi di illecito per coloro che sono deputati a segnalare eventuali violazioni o che non hanno adottato idonee iniziative dirette ad arginare il pericolo del verificarsi di illeciti e non hanno monitorato le situazioni di crisi e hanno ommesso misure dirette a garantire il buon andamento e il corretto funzionamento: in tal senso, pertanto, è rafforzata la responsabilità dei capi degli uffici giudiziari e comunque dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi, la quale è collegata anche all'eventuale rimozione temporanea dall'incarico ricoperto. Di fatto è sanzionato



disciplinamente ogni mancata adozione di obblighi di comunicazione o di misure atte a rimuovere ritardi anche causati da un singolo magistrato assegnato alla sezione o all'ufficio.

Dall'altro lato, invece, viene incentivata la riabilitazione di coloro che hanno riportato le sanzioni più lievi (ammonimento e censura) a seguito dei positivi giudizi sulla valutazione di professionalità, con la previsione di una graduazione di requisiti idonei a stabilire la meritevolezza del beneficio.

Si tratta di una previsione che è diretta a responsabilizzare i capi degli uffici o comunque i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive riguardo alla situazione dell'ufficio di appartenenza, i quali devono rendersi parte diligente per la rimozione delle negligenze, imperizie o omissioni che interessano gli altri magistrati su cui svolgono una funzione di vigilanza e coordinamento, affidando loro mansioni gestionali ed organizzative dell'apparato giudiziario dai medesimi diretto.

La natura precettiva ed ordinamentale dell'articolo in esame non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario.

Art. 10

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile del 2006, n. 160)

La norma dispone, in maniera precettiva, l'immediata applicazione di disposizioni che incidono in materia di requisiti e criteri per il conferimento di funzioni direttive e semidirettive ai magistrati, introducendo un meccanismo oggettivo di attribuzione degli incarichi, legato all'anzianità ed all'esperienza acquisita ed alla garanzia di durata dell'incarico. Inoltre, si è intesa rafforzare la distinzione tra le funzioni giudicanti e le funzioni requirenti, limitando il proliferare dei passaggi tra le due aree.

La disposizione, come sopra detto, ha natura precettiva ed incide su un meccanismo ormai obsoleto di conferimento degli incarichi. La previsione di un nuovo e più equo sistema di attribuzione delle funzioni consolida il requisito di trasparenza ed imparzialità cui la presente riforma è ispirata e non incide su aspetti economici suscettibili di rilievo per la finanza pubblica.

Art. 11

(Modifiche al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111)

Con la disposizione in esame si interviene sull'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, estendendo anche al settore penale alcuni prescrizioni per garantire l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti e la celere definizione dei medesimi già previste nei settori civile, amministrativo e tributario. Si osserva, quindi, che anche in ambito penale è introdotta la previsione annuale del "programma per la gestione" dell'attività dell'ufficio, sul quale deve vigilare il capo dell'ufficio stesso che, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, deve accertarne le cause e adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di *piani mirati di smaltimento*, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro, con onere di verifica trimestrale della concreta funzionalità del piano.



La disposizione ha natura direttamente precettiva ed è caratterizzata da un significativo input manageriale, affidando alle capacità organizzative del Capo dell'ufficio la redistribuzione del lavoro e dei carichi di arretrato tra i magistrati assegnati alla struttura, creando un pool dedicato allo smaltimento degli affari pendenti senza che la gestione delle incombenze e attività a queste connesse comporti aggravii per l'ufficio. Pertanto, si assicura che gli adempimenti derivanti dalla disposizione in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO III

(Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

Il presente capo è volto ad apportare significative modifiche all'attuale sistema che disciplina la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati regolando, inoltre, il loro ricollocamento in ruolo, ai fini di attuare i principi costituzionalmente sanciti di imparzialità ed indipendenza della magistratura. A tale riguardo, attesa la peculiarità delle funzioni esercitate e della qualifica rivestita dai magistrati, si prevede l'imposizione di speciali doveri, con la possibilità di limitazioni sia in termini di incompatibilità nell'elettorato passivo, sia in relazione al possibile ricollocamento in ruolo del magistrato eletto a cariche politiche o amministrative o che abbia occupato incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali; si rappresenta che il provvedimento in esame disciplina analogamente anche i casi di mancata elezione e di ricollocamento nei ruoli o ricostruzione della carriera dei magistrati.

L'intervento riguarda gli appartenenti ad ogni magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e militare) che esprimano la loro candidatura politica; pacificamente, i suddetti principi di indipendenza e di imparzialità trovano infatti applicazione anche nei confronti delle magistrature speciali.

Infine, la disciplina qui esaminata riguarda i magistrati che siano stati candidati sia per la carica di parlamentare nazionale e di parlamentare europeo che per ricoprire cariche elettive o incarichi amministrativi negli enti locali.

Art. 12

(Eleggibilità dei magistrati)

Nella presente disposizione vengono dettati i principi ed i criteri direttivi per l'eleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico ed esclusi quelli in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale in occasione delle elezioni europee, politiche e amministrative, ivi comprese le province autonome di Trento e Bolzano. Nella specie, non sono eleggibili: se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. Non sono, inoltre eleggibili alla carica di sindaco in comuni con più di centomila abitanti se prestano servizio o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura. Stessa cosa vale per la carica di assessore e sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione, con riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.



Si segnala che non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno due mesi, salvo i casi di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive o del consiglio regionale o comunale

La disposizione, di natura ordinamentale stabilisce le modalità di assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati, realizzando uno degli obiettivi della riforma tesa a definire con maggiore trasparenza le funzioni e i compiti del magistrato, e pertanto non presenta riflessi di carattere finanziario.

Si segnala che il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni comporta eventuali risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Art. 13

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

I magistrati di cui al precedente articolo 12, ai fini dell'assunzione degli incarichi di Presidente e vice presidente del Consiglio dei ministri, ministro e vice ministro nonché sottosegretario di Stato; sottosegretario regionale, assessore regionale o comunale, devono essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato o dell'incarico e posti fuori dal ruolo organico della magistratura.

La disposizione, di natura ordinamentale stabilisce le modalità di assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati, realizzando uno degli obiettivi della riforma tesa a definire con maggiore trasparenza le funzioni e i compiti del magistrato, e pertanto non presenta riflessi di carattere finanziario.

Si segnala che il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni comporta eventuali risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Art. 14

(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

La disposizione consente ai magistrati ordinari di poter optare tra il trattamento economico in godimento (con esclusione dell'indennità di cui all'articolo 3 della Legge 19 febbraio 1981, n. 27 "Provvidenze per il personale di magistratura") e l'indennità di carica prevista per lo svolgimento del mandato o dell'incarico, senza possibilità di cumulo. Restano fermi, comunque, i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418 e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Si rappresenta che la disposizione in esame prevede l'aspettativa obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta, altresì, il collocamento fuori ruolo del magistrato, istituto che permette la conservazione del ruolo all'interno dell'organico della magistratura, non consentendo la copertura del posto attraverso nuovi concorsi assunzionali né la copertura della sede, in quanto il predetto posto viene reso indisponibile (art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957).

La disposizione, pertanto, non rileva sotto il profilo finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)



La norma disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che siano candidati ma non siano stati eletti, con l'unica eccezione dei magistrati prestanti servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Nel caso dei non eletti, infatti, il ricollocamento nel ruolo di provenienza, è subordinato alla condizione, nei tre anni successivi alla data delle elezioni, del mancato esercizio delle funzioni di giudice delle indagini e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero nonché del divieto di ricoprire incarichi direttivi, semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive. Altro limite è inoltre, quello relativo al divieto di assegnazione ad un ufficio ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui gli stessi avevano presentato la loro candidatura né in ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura. I limiti e i divieti di cui alle previsioni appena esaminate hanno una durata di tre anni.

Con riferimento all'istituto del ricollocamento si evidenzia sotto il profilo finanziario che le disposizioni introdotte stante la natura precettivo-attuativa non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica.

Art. 16

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi ed incarichi di governo)

La norma prevede che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che per un periodo superiore ad un anno abbiano ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti - qualora gli stessi non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio - siano inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della Giustizia, di altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie, secondo quanto previsto dal successivo articolo 17, al quale si rimanda per le valutazioni sull'impatto sulla finanza pubblica.

Si rappresenta, inoltre, che i magistrati ricollocati nei ruoli autonomi di cui si è detto sopra, cessano di appartenere ai ruoli della magistratura e che il loro inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura fino alla cessazione dall'impiego mediante congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Il comma 3 dell'articolo in esame estende le disposizioni concernenti le cariche di cui al comma 1, assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Inquadramento dei magistrati ricollocati)

Con la norma in esame si prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvederà a disciplinare l'inquadramento dei magistrati ricollocati nei ruoli di cui all'articolo 16, comma 2 del presente provvedimento, prevedendo le mansioni funzionali all'interno dell'amministrazione in cui vengono ricollocati ed il relativo trattamento economico.

L'inquadramento giuridico ed economico dei suddetti magistrati ricollocati prevede l'assegnazione in ruoli amministrativi dirigenziali non generali delle amministrazioni di destinazione, stabilendo, inoltre, che per gli stessi è possibile conservare - senza soluzione di continuità - il trattamento economico annuo lordo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa, nel caso in cui lo stesso sia superiore a quello attribuito con il nuovo inquadramento. La struttura di tale trattamento economico è determinata nelle sole voci fisse e continuative, con esclusione delle voci



correlate allo svolgimento della funzione magistratuale, mediante il riconoscimento di un assegno *ad personam*, riassorbibile con gli eventuali miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Si rappresenta che il contenuto della disposizione in esame, che rimanda al successivo regolamento attuativo, va valutato in rapporto alla neutralità finanziaria fissata dall'articolo 41 del presente provvedimento quanto all'invarianza di spesa, considerato che il predetto inquadramento potrà avvenire nei limiti delle ordinarie dotazioni finanziarie delle amministrazioni interessate.

Art. 18

(Aspettativa obbligatoria per incarichi elettivi o di governo nei comuni con più di 5.000 abitanti)

Con l'articolo in esame si stabilisce, al comma 1, che per le cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 12, comma 1, con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con meno di 5.000 abitanti, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari sono collocati in aspettativa obbligatoria senza assegni per l'intera durata del mandato amministrativo e che tale aspettativa comporta il collocamento fuori ruolo.

Per le considerazioni di natura finanziaria relative all'istituto del collocamento fuori ruolo si rimanda a quanto già rappresentato in ordine all'articolo 14.

Si segnala - al comma 2 - che alla scadenza del mandato, per il magistrato ordinario è disposto il ricollocamento in ruolo in un ufficio appartenente ad un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale, tuttavia, potrà essere assegnato una volta trascorso un numero di anni non inferiore a tre. Anche ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali, ai sensi del comma 3, saranno applicate le sopraindicate disposizione, con riferimento alle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali.

Al comma 4, si rappresenta, infine, che le limitazioni rappresentate non si applicano al magistrato appartenente alle giurisdizioni superiori o proveniente da uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale.

Il comma 5 dell'articolo in esame estende le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 alle cariche citate al comma 1 sopra citate, assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La disposizione, di natura ordinamentale stabilisce gli effetti dell'assunzione di cariche elettive o di governo nei comuni con più di 5000 abitanti definendo con maggiore trasparenza l'iter relativo e pertanto, non presenta riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Si segnala, inoltre, che il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni comporta risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Art. 19

(Ricollocamento in ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi apicali)

La presente disposizione prevede che ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi apicali di un ufficio di diretta collaborazione, di segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, è precluso l'accesso a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica sia già posseduta. Riguardo agli incarichi assunti presso i consigli e le giunte regionali si rappresenta che trattandosi di incarichi assunti presso le Regioni, in qualità di *enti pubblici territoriali* anche per tali fattispecie si applica la



previsione del collocamento fuori dal ruolo organico di cui all'articolo 1, comma 66 della legge 190/2012 per i magistrati che siano chiamati a rivestire le funzioni connesse a quegli incarichi, sempre nel rispetto della dotazione di contingente di personale individuato alla lettera M della tabella recante il ruolo organico della magistratura ordinaria, prevista dall'articolo 1-bis della legge 181/2008 in relazione al numero delle unità di magistrati destinati a funzioni non giudiziarie. Si osserva, ad ogni modo che tale limite, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, non si applica ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e agli incarichi elettivi.

Infine, si consideri che, conseguentemente all'applicazione della disposizione in esame, anche per il ricollocamento di tale personale è applicabile la preclusione di cui al presente articolo.

Si segnala, ad ogni modo, che tale prescrizione andrà applicata agli incarichi assunti successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Tale disposizione, stante la sua natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Il Capo contiene disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Le disposizioni introdotte, che hanno natura precettivo-attuativa e danno completa attuazione ai principi ed ai criteri che ispirano la riforma, non presentano aspetti suscettibili di onerosità sotto il profilo finanziario in quanto, ricorrendo i presupposti normativi, il nuovo sistema di funzionamento del CSM, ridisegnato con il presente provvedimento, potrà essere sostenuto con le risorse assegnate al bilancio del CSM, che all'interno della propria autonomia finanziaria potrà riprogrammare in coerenza con gli obiettivi prefissati.

Art. 20

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

Con la presente disposizione, per consentire una migliore e più rigorosa suddivisione delle competenze all'interno dell'organo di autogoverno, si interviene sul primo comma dell'articolo 1 della legge 195 del 1958, stabilendo che il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura sia complessivamente pari a trenta: dei quali venti membri appartenenti alla magistratura e dieci eletti dal Parlamento.

Al riguardo si rappresenta che all'aumento dei componenti non corrisponde una maggiore esposizione finanziaria; tenuto conto da un lato del risparmio di spesa riscontrabile dall'insieme delle considerazioni svolte al successivo articolo 36, cui si rimanda, e dall'altro dalla possibilità di fronteggiare eventuali oneri aggiuntivi attraverso le risorse stanziare nell'autonomo bilancio del CSM idonee a garantirne la copertura.

A titolo esemplificativo si stima che l'onere annuo medio previsto per la modifica del numero dei componenti sia pari ad euro 874.549,72, calcolato secondo il prospetto di seguito riportato:



Art. 20 Modifica del numero dei componenti del CSM			
Componenti Consiglio superiore della Magistratura	Compensi medi unitari annui lordi in euro	Numeri componenti CSM aggiunti (art. 20 presente provvedimento)	Oneri complessivi annui lordi
Membri togati	98.637,43	4	394.549,72
Membri laici	240.000,00	2	480.000,00
Totale oneri annui lordi	338.637,43	6	874.549,72
Risparmi di spesa art. 36 presente provvedimento			1.688.467,73

E' utile precisare che al fine di permettere una sostanziale comparabilità dei dati, in grado di fornire informazioni quanto più attendibili ed affidabili sull'analisi e sulla stima degli oneri, sono stati utilizzati gli stessi parametri medi indicati nell'articolo 36 del presente provvedimento. Inoltre, per una chiave di lettura più agevole si evidenzia che per i quattro membri togati che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dalla vigente normativa l'onere è stato calcolato sulla base del differenziale fra il massimale onnicomprensivo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e il trattamento economico fondamentale medio previsto per componente togato così come conteggiato nell'articolo 36 del presente provvedimento (€ 240.000,00 – € 141.362,57).

Si assicura, pertanto, che il risparmio di spesa complessivo annuo lordo dell'articolo 36 del presente provvedimento valutato in via prudenziale in euro 1.688.467,73 è sufficiente a coprire il maggior onere derivante dall'incremento dei componenti valutato in euro 874.549,72, come evidenziato nel prospetto sopra indicato e pertanto, si conferma che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21

(Modifiche concernenti la composizione delle commissioni)

In aderenza con l'obiettivo della riforma di razionalizzazione del funzionamento del CSM, l'articolo presente, intervenendo sull'articolo 3 della citata legge 195 del 1958, stabilisce che non possono far parte delle Commissioni competenti per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità, nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i componenti effettivi della sezione disciplinare nominati a norma dell'articolo 4, quarto comma.

Si evidenzia che i componenti delle singole commissioni sono individuati annualmente tramite sorteggio.

La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.



Art. 22**(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)**

Con l'articolo in esame si delineano la composizione e le funzioni affidate alla sezione disciplinare, del quale si intende potenziare l'autonomia e la specializzazione stabilendo quali debbano essere sia i sei componenti effettivi che i cinque supplenti.

In particolare, componenti effettivi sono il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, un componente eletto dal Parlamento, un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, e da tre magistrati tra quelli che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e tra quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

I componenti supplenti della predetta sezione sono un componente eletto dal Parlamento, un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità e tre magistrati tra quelli che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e tra quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Al riguardo si segnala che dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti.

Si evidenzia che ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore che è componente di diritto; gli altri componenti della sezione, effettivi e supplenti, sono individuati tramite sorteggio.

Si segnala il contenuto della lettera e) del primo comma dell'articolo in esame che in modo innovativo prevede che la sezione disciplinare deliberi mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che lo presiede, e due eletti dai magistrati.

La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.

Art. 23**(Modifiche sulla validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)**

Sempre operando in linea con l'esigenza di un miglioramento complessivo del funzionamento del CSM, con la disposizione in esame, si modifica l'articolo 5 della sopracitata legge 195 del 1958, prevedendo che per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, sia necessaria la presenza di almeno quattordici togati e sette consiglieri c.d. "laici", cioè eletti dal Parlamento.

La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.

Art. 24**(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)**

La presente disposizione interviene sulla legge 24 marzo 1958, n. 195, in particolare sulla composizione della segreteria del CSM. La norma, tuttora in vigore, deve essere letta in combinato con quella inerente l'istituzione del ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi dell'autorità, vale a dire il D.Lgs. 14 febbraio 2000, n. 37, il quale all'articolo 1 ha previsto una dotazione organica di 230 unità con corrispondente riduzione del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia. Pertanto, in linea con tale ultima disposizione, sono previste alcune modifiche al predetto articolo 7 della L.195/1958: innanzitutto, per supportare l'attività del Consiglio e delle Commissioni si ribadisce la possibilità che all'ufficio della segreteria e dell'ufficio



studi e documentazione siano destinate altre unità di personale nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 37/2000 (introduzione del comma 7-bis). Inoltre, per suggellare a livello normativo ciò che avviene nella prassi corrente, viene abrogata la norma (soppressione del quarto periodo del comma 2) per cui l'incarico di segretario avrebbe una durata diversa da tutti i normali incarichi fuori ruolo e viene ratificata la possibilità di chiamare all'esercizio delle funzioni di collaborazione anche altri magistrati, pur fissando un numero massimo di quindici, per tener conto dell'ampiezza delle attività dimesse al Consiglio.

Per la stessa ragione, vengono abrogate le previsioni (al comma 1 e soppresso il comma 3) per cui alla segreteria sono destinati quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale, da selezione con concorso pubblico. Norma mai attuata, mentre allo stesso ufficio, per lo svolgimento di quei compiti, sono stati, invece, da sempre destinati magistrati collocati fuori ruolo.

Peraltro, sempre nell'ottica di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione che deve connotare l'operare del Consiglio superiore della magistratura si è imposto che tutti i magistrati addetti alla segreteria, dal segretario ai collaboratori, siano selezionati tramite una procedura selettiva, le cui modalità saranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Si segnala che la selezione avverrà con concorso aperto a tutti i magistrati, posti fuori del ruolo organico della magistratura e che i requisiti e le modalità concorsuali per la nomina dei magistrati della segreteria saranno stabilite dal Consiglio superiore della magistratura.

La disposizione che ha natura direttamente precettiva e ordinamentale prevede adempimenti ed attività connesse al funzionamento dell'organo di autogoverno; l'invarianza del numero del personale in organico e la previsione della sostituzione dei dirigenti, per i quali non è stato istituito un ruolo, con dei magistrati risponde alle esigenze funzionali di fatto già attuate, che non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25

(Modifiche in tema di ufficio studi e documentazione)

Con l'articolo in esame si modifica l'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, applicando un criterio analogo a quello dell'articolo precedente. Pertanto, viene previsto che il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico nei limiti del ruolo organico del personale del CSM come previsto dal D.Lgs. n. 37 del 2000, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta, con concorso aperto ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti da almeno dieci anni nel relativo albo e a tutti i magistrati ordinari, collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Si rappresenta che i professori universitari, in caso di assunzione dell'incarico, sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'apertura a componenti esterni contribuisce ad elevare la possibilità di apporti tecnicamente utili e ad arricchire l'attività dell'ufficio con contributi di esperienze culturali e formative anche esterne alla magistratura.

Si segnala che la selezione avverrà, analogamente a quanto previsto dal sopra illustrato articolo 24, con i requisiti e le modalità concorsuali stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura. Questi incarichi, del tutto facoltativi, potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM.

A tal fine si segnala che l'affidamento di incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, magistrati ed estranei all'ordine giudiziario ed al CSM nonché ad enti o istituti di ricerca pubblici o privati è già previsto dall'articolo 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC) - Testo aggiornato al 15 maggio 2013 e al 25 settembre 2013 - e



dall'articolo 3 del D.Lgs. 37/2000 in materia di stipula di contratti di collaborazione continuativa, assicurando la sostenibilità degli oneri relativi a tali incarichi mediante l'utilizzo delle risorse già stanziare per tali finalità all'interno del bilancio del CSM.

Art. 26

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

Il presente articolo interviene modificando l'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituendo la parola "quadriennio" tutte le volte in cui compare la parola "biennio".

La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.

Art. 27

(Modifiche al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)

Con la disposizione in esame si interviene sull'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilendo che la commissione che si occupa del conferimento degli uffici direttivi è individuata tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento. Inoltre viene introdotto il divieto di costituire all'interno del Consiglio superiore della magistratura gruppi tra i suoi componenti e si prevede che ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed imparzialità.

La norma, di natura ordinamentale, introduce misure adeguate a fronteggiare le situazioni di criticità gestionale del Consiglio Superiore della magistratura conclamate ed è volta a recuperare trasparenza ed efficienza nell'esercizio dei compiti assegnati in conformità ai dettami costituzionali.

Art. 28

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

La disposizione fissa nuovi criteri in tema di incompatibilità della nomina a componente laico del CSM con la carica di parlamentare od altre cariche elettive di natura politica, intervenendo sull'attuale disciplina dell'articolo 22 della legge 195 del 1958.

Si evidenzia, inoltre, la natura innovativa della preventiva audizione da parte delle competenti Commissioni parlamentari dei candidati, prevedendo che siano scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non siano componenti del Governo o non lo siano stati negli ultimi due anni, non siano componenti delle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano o non lo siano stati negli ultimi due anni.

La disposizione, di natura ordinamentale, dettata con la finalità di eliminare la contiguità dei componenti del Consiglio superiore con esponenti della politica, non presenta riflessi di carattere finanziario.

Art. 29

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

L'articolo in esame realizza il fondamentale intervento sulle modalità di elezione dei componenti togati del CSM sostituendo l'articolo 23 della legge 195/1958.

I venti membri togati del CSM vengono eletti da diciannove collegi, di cui uno costituito dai soli magistrati della Corte di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e da quelli del Tribunale superiore delle acque pubbliche (comma 2 del presente articolo) e da un ulteriore collegio composto dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della



Procura generale presso la medesima Corte di appello e, infine, dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 3), all'esito delle procedure di seguito meglio dettagliate.

Si evidenzia che, i collegi diversi da quelli specificati nei commi 2 e 3 del presente articolo, sono formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori, tendenzialmente pari ad un diciassettesimo del corpo elettorale. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti di corte d'appello, ai quali ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.

Inoltre, ad eccezione del collegio costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel quale sono eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio uninominale. Infatti, viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Nel caso nessun candidato ottenga tale qualificata maggioranza, si procede ad un secondo turno di votazione al quale accedono i quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nel collegio, con la precisazione per cui se l'elettore esprime più di una preferenza dovrà indicare in modo alternato candidati di genere diverso.

I voti di preferenza ai fini dell'accesso al secondo turno di votazione sono computati applicando per i candidati indicati al secondo, terzo e quarto posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari, rispettivamente, a 0,90, 0,80 e 0,70.

Con riferimento al collegio di cui al comma 2, si stabilisce che siano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, mentre al secondo turno di votazione accedono i quattro magistrati che al primo turno abbiano ottenuto più voti secondo i criteri sopra indicati. Al secondo turno, ciascun elettore può esprimere sino a due preferenze che devono essere per candidati di genere diverso.

Si segnala che l'individuazione dei collegi avviene con decreto del Ministro della Giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

La presente disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali della procedura di elezione dei membri togati del CSM, attiene ad aspetti regolamentari e di autogoverno rispetto ai quali non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30

(Modifiche in materia di elettorato passivo)

La disposizione interviene in materia di elettorato passivo, modificando l'articolo 24 della citata legge n. 195 del 1958, introducendo ulteriori ipotesi di ineleggibilità dei magistrati nel caso in cui: al momento della convocazione non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; abbiano prestato servizio per un periodo superiore a sei mesi presso l'Ufficio studi o presso la segreteria del CSM per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni e da ultimo nel caso in cui fanno parte del comitato direttivo della scuola stessa o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore.

L'articolo in esame è di carattere ordinamentale e precettivo e non comporta alcun riflesso di natura finanziaria.

Art. 31

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

La disposizione presente è diretta a realizzare le necessarie modifiche all'articolo 25 della citata legge n. 195 del 1958, in tema di convocazione delle elezioni con il nuovo sistema di eleggibilità,



definendo con stringenti scadenze temporali, le attività che conseguono alla costituzione degli uffici elettorali, quali le candidature, la verifica delle candidature e la pubblicazione degli elenchi dei candidati, fino alla costituzione dei seggi dove potranno presentarsi i magistrati per le votazioni.

Stante il carattere ordinamentale e precettivo della disposizione si segnala che la stessa non comporta alcun riflesso di natura finanziaria. Si rappresenta, al riguardo, che il potenziamento dell'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, con la previsione di sei magistrati e di sei supplenti anziché tre per ogni carica, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto per le funzioni svolte in seno all'ufficio non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza, indennità o compenso comunque denominato.

Art. 32

(Modifiche in materia di votazioni)

Con l'articolo in esame si sostituisce il vigente articolo 26 della menzionata legge 195/1958 con il quale si disciplinano le operazioni di voto ed i compiti svolti dai seggi elettorali, dall'ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione e dalla commissione centrale elettorale.

Anche per questa disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali, non si rinvergono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

Art. 33

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

La disposizione in esame stabilisce il nuovo sistema di scrutinio, prevedendo che, per ciascun turno di votazione, la commissione centrale operi separatamente per ciascun collegio determinando il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato ai fini della determinazione delle maggioranze di cui all'articolo 23, commi 9 e 10. Per quanto attiene lo speciale collegio di legittimità, la commissione centrale elettorale indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno e dichiara eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 10.

Per quanto attiene agli ulteriori 19 collegi la commissione centrale elettorale dichiara eletto, direttamente al primo turno, il candidato che ha ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda, diversamente indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno. Al secondo turno di votazioni è dichiarato eletto in ciascun collegio il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, sesto periodo, prevedendo che in caso di parità di voti, prevalga il candidato del genere, che risulta ai fini dell'accesso al secondo turno, meno rappresentato nel singolo collegio o che risulta, ai fini dell'elezione, meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano nel ruolo.

La commissione provvede alle operazioni di cui ai commi precedenti entro due giorni dalla ricezione delle schede. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, è previsto che entro un mese vengono indette elezioni suppletive, per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza dei componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e due membri di diritto; mentre, ove ciò non sia possibile, si avrà un periodo in cui le funzioni del precedente Consiglio verranno di fatto prorogate.

L'articolo in esame è di carattere ordinamentale e precettivo e non comporta alcun riflesso di natura finanziaria.

Art. 34



(Modifiche in materia di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura)

La disposizione ricollegandosi all'articolo precedente prevede il caso di scioglimento del Consiglio quando il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura o il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento divenga inferiore a quanto previsto dall'articolo 5, primo comma e, quindi, si è nella impossibilità di adottare deliberazioni.

La norma, che interviene riguardo l'organizzazione ed il valido funzionamento del CSM non presenta aspetti onerosi per la finanza pubblica.

Art. 35**(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)**

Il presente articolo interviene sulla disciplina in tema di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, stabilendo che il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che nell'ambito dello stesso collegio lo segue per numero di voti nel secondo turno di votazione, oppure ove il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati a norma del modificato articolo 23, comma 9, terzo periodo.

Si segnala che nel caso in cui sia esaurita la possibilità di subentro dei magistrati eletti, entro il termine perentorio di un mese, vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.

L'introduzione della presente disposizione, stante la natura ordinamentale e precettiva delle attività ad essa collegate, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Art. 36**(Modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura)**

La disposizione modifica la disciplina delle indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore della magistratura attualmente prevista dall'articolo 40 della legge 195/1958.

Viene comunque confermata ai componenti del CSM un'indennità per ogni seduta e, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

La determinazione della misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità sono fissate dal CSM secondo i criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità, il quale a seguito della modifica introdotta con la sostituzione del comma 4 dell'art. 40 della legge 195 del 1958, dovrà essere adeguato con decorrenza immediata entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente riforma.

Si segnala, al riguardo, l'introduzione della previsione secondo la quale la misura delle indennità spettanti ai componenti, sia adeguata ai principi e limiti di massimale stabiliti dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per le retribuzioni di incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, autorità indipendenti.

Si può ipotizzare che dalla modifica in esame potrebbero derivare risparmi di spesa, dovuti alla previsione di un tetto retributivo al trattamento economico onnicomprensivo erogato ai componenti del Consiglio Superiore della magistratura.

Prendendo in considerazione i dati riportati nei rendiconti finanziari del CSM relativi alle spese di gestione approvate per gli esercizi 2016-2018, sostenute per le indennità di seduta ai componenti del CSM e per il rimborso delle spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Csm non residenti a Roma, è possibile quantificare, seppur in via prudenziale, il risparmio di spesa derivante dalla modifica del quarto comma dell'articolo 40 della legge 195 del 1958, apportata con il presente disegno di legge.



Considerando che attualmente il numero totale dei componenti del CSM risulta pari a 24, suddivisi in 16 componenti togati e 8 componenti laici, si riporta la tabella esplicativa delle spese di gestione per le indennità di seduta e missione come meglio definite sopra e il valore unitario di entrambe le indennità, ottenute dal rapporto fra le somme espresse in euro nel rendiconto imputato allo specifico capitolo di spesa e il numero totale dei componenti del CSM:

Anno	2016	2017	2018	Media del triennio 2016-2018	Componenti del CSM	Numero	Componenti totali	Valore unitario dell' indennità annuale sul totale dei 24 componenti
Tipologia spesa	in euro	in euro	in euro	in euro				in euro
Spese per indennità di seduta ai Componenti CSM (art. 40 legge 195/1958) ex art. 25 RAC	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	Togati del CSM (esclusi i tre membri di diritto)	16	24	89.166,67
Rimborso spese di viaggio e indennità di missione Componenti CSM. Rimborso forfetario ex art. 26 bis RAC	1.600.000,00	1.700.000,00	1.520.000,00	1.606.666,67	Componenti laici (professori o avvocati)	8		66.944,44
Totale	3.740.000,00	3.840.000,00	3.660.000,00	3.746.666,67	Totale componenti	24		156.111,11

Si sottolinea, tuttavia, che le voci di spesa relative alle indennità di missione del CSM necessitano di alcuni aggiustamenti, al fine di rendere l'utilizzo del dato più confacente alle necessità di quantificazione del risparmio di spesa di cui si è detto, seppur sempre in maniera prudenziale.

Occorre evidenziare, infatti, che le indennità di missione di cui si sta parlando, possono essere rimborsate secondo quanto stabilito dagli articoli 26 e 26-bis del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC) - Testo aggiornato al 15 maggio 2013 e al 25 settembre 2013 - in misura intera o in misura forfetaria.

Supponendo di utilizzare per il rimborso della indennità di missione quanto previsto dall'articolo 26 del RAC si prevede che le indennità di missione concorreranno, anche nel nostro caso, a formare reddito in misura intera - così come evidenziato nella tabella sottostante :

Tipologia compenso	Media del triennio 2016-2018	Valore unitario dell' indennità annuale sul totale dei 24 componenti	Valore unitario indennità annuale (seduta+missione)
Spese per indennità di seduta ai Componenti CSM (art. 40 legge 195/1958)	2.140.000,00	89.166,67	89.166,67
Rimborso spese di viaggio e indennità di missione Componenti CSM. Rimborso ex art. 26 RAC	1.606.666,67	66.944,44	66.944,44
Totale	3.746.666,67	156.111,11	156.111,11

Per applicare il massimale previsto dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, occorre stabilire il trattamento economico onnicomprensivo per ciascun componente (trattamento economico comprese le indennità di seduta e missione).



Supponendo che il trattamento economico fondamentale annuo lordo *medio* per i componenti togati, calcolato sulla media degli elementi retributivi (stipendio, 13[^] su stipendio, I.I.S., 13[^] su I.I.S., indennità giudiziaria) relativo alle diverse valutazioni di professionalità (dalla quarta alla settima valutazione) è pari ad *euro 141.362,57*, mentre per i componenti laici risulta pari ad *euro 180.000,00* (risultante dai dati riportati nei rendiconti finanziari del CSM) e che il massimale onnicomprensivo risulta pari a 240.000,00 euro in base alla normativa vigente, possiamo quantificare il risparmio di spesa derivante dall'intervento normativo in esame in euro *1.688.467,73* come riportato nel prospetto che segue :

Componenti CSM	Trattamento economico fondamentale <i>medio</i> annuo lordo per ciascun componente	Valore unitario indennità annuale (seduta+missione)	Trattamento economico onnicomprensivo <i>medio</i> annuo lordo per ciascun componente	Massimale onnicomprensivo previsto dall'art. 13 della legge 66/2014	Quota eccedente il massimale onnicomprensivo per ciascun componente	Numero componenti	Risparmio di spesa complessivo lordo annuo
Togati	141.362,57	156.111,11	297.473,68	240.000,00	57.473,68	16	919.578,84
Laici	180.000,00	156.111,11	336.111,11	240.000,00	96.111,11	8	768.888,89
Totale	321.362,57	312.222,22	633.584,79	480.000,00	153.584,79	24	1.688.467,73

Si assicura infine, la sostenibilità degli oneri previsti all'articolo 20 del presente provvedimento attraverso il risparmio di spesa evidenziato nel prospetto precedente, che risulta congruo alla copertura degli oneri previsti per i nuovi componenti del Consiglio superiore della magistratura sia nel caso della stima già riportata nel citato articolo 20 (basata per i magistrati togati sul differenziale fra il massimale contributivo di 240.000 euro e il trattamento economico annuo lordo del magistrato e pari complessivamente ad euro 874.549,72), sia nel caso di una stima massimalmente prudentiale effettuata rapportando l'onere di tutti e sei i nuovi componenti del CSM al massimale onnicomprensivo dell'articolo 13 del D.L. 66/2014 pari a 240.000 euro, in quanto la spesa complessiva risulterebbe pari ad euro 1.440.000,00, ampiamente coperta dai risparmi di spesa riportati nel prospetto precedente.

Art. 37

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

Con il presente articolo si modificano le previsioni in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura integrando i contenuti dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958.

Si introducono, per il magistrato che ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, le preclusioni rispettivamente di proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo prima di quattro anni, e che non possa essere nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, se non siano trascorsi due anni dal giorno della cessazione.

Tale ultima previsione non si applica nel caso in cui il collocamento fuori del ruolo organico sia disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.



La disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

La disposizione in esame prevede che il Governo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura.

Al termine della presente analisi sul riordino della composizione e del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, giova ribadire sotto il profilo finanziario che le disposizioni introdotte hanno natura precettivo-attuativa e non presentano profili di onerosità. Si può, inoltre affermare, "ad adiuvandum", che si potrà sostenere la predetta riorganizzazione con le risorse assegnate al bilancio del CSM, che all'interno della propria autonomia finanziaria potrà riprogrammarle in coerenza con gli obiettivi prefissati. A tale riguardo, si fa riferimento alle risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione 6 "Giustizia" – Programma 8 – Autogoverno della magistratura – Azione: "Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario", capitolo di bilancio 2195 "Somme da assegnare al Consiglio superiore della magistratura", che reca uno stanziamento di € 32.500.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020 - 2022.

Capo V

Delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare

Art. 39

(Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento)

L'articolo in esame, al comma 1, è volto a conferire la delega al Governo ad adottare, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, volti ad introdurre le necessarie disposizioni di adeguamento e coordinamento della disciplina dell'ordinamento giudiziario militare di cui agli articoli da 52 a 75, prevista dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con la disciplina dell'ordinamento giudiziario come riformata e riordinata anche nei decreti attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37, in quanto compatibili.

La disposizione, di natura procedimentale, stabilisce l'oggetto, la finalità, i tempi e le modalità di attuazione della delega e, pertanto, non presenta alcun riflesso di carattere finanziario.

I commi 2 e 3 stabiliscono i principi e i criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega. In particolare, al comma 2:

- lettera a) prevede di adeguare a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili, la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, stato giuridico, ivi compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione,



conferimento delle funzioni e requisiti per la nomina, progressione nelle valutazioni di professionalità.

L'attuazione del criterio recato dalla lettera in commento, comporta l'adozione di mere e consequenziali disposizioni di adeguamento e allineamento per gli aspetti ivi previsti, in quanto applicabili, dell'ordinamento giudiziario militare a quello ordinario rimodulato ed essendo del tutto esclusa, giacché non prevista neanche implicitamente, qualunque previsione integrativa o modificativa del vigente regime stipendiale dei magistrati militari, non presenta aspetti suscettibili di determinare impatti di carattere finanziario;

- **lettera b)** prevede l'adeguamento delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali militari e delle rispettive Procure militari, nel rispetto del vigente numero di tre e delle sedi di Roma, Verona e Napoli.
- **lettera c)** prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un miglior coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari sul territorio nazionale;
- **lettera d)** prevedere l'applicazione al Consiglio della magistratura militare delle disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili sempre nell'ottica di garantire l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 41;
- **lettera e)** mantenere l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari, in quanto compatibile.

A tale riguardo deve rappresentarsi che la magistratura militare è magistratura speciale prevista dalla Costituzione (art. 103 Cost.) e da sempre equiparata, per status giuridico ed economico, per garanzie di indipendenza e imparzialità, per i profili disciplinari e di carriera, a quella ordinaria. Tali principi, dapprima contenuti in leggi speciali, sono confluiti in toto nelle previsioni del codice dell'ordinamento militare di cui al D.lgs. n. 66/2010 (artt. 52 e ss.; art. 560 per gli aspetti di spesa). Per tutto ciò che non è previsto o disciplinato nel predetto codice, si applicano – nei limiti di compatibilità – le disposizioni previste per la magistratura ordinaria. Da ciò discende la totale equiparazione nella progressione di carriera e nei corrispondenti profili economici; l'assoluta coincidenza nella ripartizione delle funzioni giudiziarie (penali) requirenti e giudicanti; l'unità della giurisdizione in quanto, in sede di legittimità, tutti i procedimenti penali e penali militari confluiscono dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, con l'unica differenza che la Procura generale militare di Cassazione è interna alla giurisdizione militare e il Procuratore generale militare di Cassazione rappresenta per la stessa magistratura la figura apicale (con equiparazione al Procuratore generale di Cassazione: al P.G.M.C. ad es., è attestata la potestà di esercitare l'azione disciplinare verso i magistrati militari).

Per le suddette motivazioni e visto il meccanismo del rinvio operato dagli articoli 52 e 72 del predetto D.Lgs 66/2010, l'articolo in esame *funge da norma di delega* appositamente prevista per la materia trattata: la disposizione *de qua*, pertanto, è diretta ad armonizzare, anche prevedendone la modifica, le attuali disposizioni del predetto codice alle nuove disposizioni attuative che il legislatore emanerà per i magistrati ordinari, pena l'impossibilità di coordinare le "vecchie" norme di ordinamento giudiziario militare con le nuove riferite all'ordinamento giudiziario ordinario.

Si tratta di criteri orientati all'adozione di disposizioni di natura ordinamentale, che in quanto tali, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai successivi decreti legislativi è demandata la regolamentazione ed attuazione dei criteri stabiliti nella delega che, per i punti d) ed e) sopra esaminati, deve prevedere l'applicazione delle disposizioni disciplinanti il Consiglio superiore della magistratura anche al Consiglio della magistratura militare, in quanto compatibili, nonché prevedere l'equiparazione, in quanto applicabile, dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari; tale regolamentazione, infatti, può essere



definita solo successivamente, tramite rinvio, a seguito dell'entrata in vigore delle norme ordinarie. Ciò vale anche per quanto riguarda le competenze economiche dei membri laici e togati del Consiglio della magistratura militare che sono equiparate a quelle dei membri del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, previste dalle disposizioni in vigore per quest'ultimo, benché attestate su capitoli di bilancio del Ministero della difesa. Si assicura, inoltre, a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, che i compensi attribuiti ai membri laici e togati del Consiglio della Magistratura militare sono attualmente corrisposti nel limite del massimale onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

I commi 3, 4 e 5 recano le disposizioni relative all'iter di formazione dei decreti legislativi che sono soggetti a parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e deve essere sentito il Consiglio della magistratura militare.

Si rappresenta pertanto che in considerazione del carattere ordinamentale della presente norma e della circostanza che l'esercizio della delega comporterà l'adozione di disposizioni della medesima natura per le quali appaiono esclusi, anche in via meramente potenziale, effetti di carattere finanziario.

CAPO VI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 40

(Disposizioni finali)

L'articolo dispone che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge delega, il Consiglio superiore magistratura deve procedere all'adeguamento del regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195 e del regolamento di amministrazione e contabilità adottato a norma della medesima legge, alle disposizioni contenute nei capi II, III e IV del presente provvedimento. Decorso il termine di cui sopra, in caso di mancato adeguamento delle norme del regolamento di amministrazione e contabilità alle disposizioni di cui all'articolo 36 del presente provvedimento, verrà comunque applicato il massimale onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Pertanto, attesa la natura ordinamentale e precettiva nonché la funzione di coordinamento della disposizione, si assicura che la stessa non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Art. 41

(Disposizioni finanziarie)

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui *dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'espletamento dei relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Tuttavia, si segnala che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ipotesi che dai successivi decreti legislativi emessi in esecuzione della delega di cui al presente provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione tra le disposizioni in essi previste, la loro attuazione sarà disposta solo successivamente o contestualmente ai provvedimenti di stanziamento delle risorse finanziarie occorrenti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

DM

POSITIVO
23 SET 2020

NEGATIVO

Il Responsabile Centro di Studi
[Firma]

31

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il presente disegno di legge, coerente con il programma di Governo, contiene disposizioni volte a modificare profondamente diversi aspetti del cd. "sistema giustizia", sia attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo che attraverso una serie di disposizioni immediatamente precettive.

Il testo si compone di disposizioni che, in forma di delega al Governo, incidono sull'assetto ordinamentale della magistratura, al fine, soprattutto, di rendere la carriera dei magistrati più trasparente, modificando i procedimenti per il conferimento dei posti direttivi e semidirettivi, i criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, ed il funzionamento dei consigli giudiziari, anche in riferimento alle valutazioni di professionalità, la disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e le procedure dell'accesso in magistratura.

Sempre in forma di delega al Governo si intende modificare l'ordinamento giudiziario militare, anche attraverso il coordinamento delle relative disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riformate ad opera dei decreti legislativi di attuazione e delle norme immediatamente precettive del presente intervento normativo.

Nella parte delle norme immediatamente precettive, il disegno di legge introduce una disciplina dettagliata per l'assunzione di cariche politiche da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e per la loro destinazione al termine di tale attività, ed opera una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo, allo scopo di contrastare il patologico fenomeno del correntismo nella magistratura, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno, così da riportare il Consiglio superiore alle sue funzioni costituzionali.

In considerazione dell'ampiezza dell'intervento, la varietà dei settori interessati e la contestualità di norme contenenti principi e criteri di delega con altre immediatamente precettive, il testo è articolato in sei capi.

Il **Capo I**, composto di cinque articoli, contiene deleghe al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura, per le modifiche del sistema del funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità, delle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari e dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, nonché per la riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura.



Il **Capo II**, formato da sei articoli, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali si modifica, sotto vari profili, l'ordinamento giudiziario, si introduce una serie di innovazioni in materia di illeciti disciplinari dei magistrati, si incide sulla disciplina per l'assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive e si estende l'applicazione anche al settore penale dell'istituto dei programmi di gestione.

Il **Capo III**, del quale fanno parte otto articoli, reca disposizioni, immediatamente precettive, in materia di eleggibilità dei magistrati e di assunzione da parte loro di incarichi di governo, nonché in ordine al successivo ricollocamento dei magistrati, sia nel caso in cui non siano stati eletti sia nel caso in cui sia terminato il mandato elettivo o l'incarico di governo da loro ricevuto.

Il **Capo IV**, composto da diciannove articoli, contiene disposizioni, anch'esse immediatamente precettive, con le quali si riforma il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, nonché la costituzione e il funzionamento di tale organo.

Il **Capo V** prevede la delega al Governo per il necessario adeguamento e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, agli articoli da 52 a 75.

Il **Capo VI** contiene le disposizioni finanziarie e finali ed è composto di due articoli.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il **Capo I** del disegno di legge reca la delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura, con concreta articolazione dei principi e criteri direttivi, ed è suddiviso in quattro articoli.

Lo scopo ed i principi ispiratori dell'intervento sono quelli di rendere più efficiente ed al passo con i tempi il meccanismo di reclutamento dei nuovi magistrati e di garantire maggiore trasparenza al sistema delle valutazioni di professionalità e del conferimento degli incarichi direttivi e di legittimità.

Più specificamente, l'**articolo 1** (*Oggetto e procedimento*) stabilisce il procedimento di adozione dei decreti legislativi.

L'**articolo 2** (*Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*) detta i criteri e principi di delega in materia di riordino dell'assetto organizzativo della magistratura, con riferimento alle funzioni direttive e semidirettive, alla ridefinizione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione e, infine, di modifica



dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e delle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici.

La disposizione in commento prevede al **comma 1**, i seguenti principi e criteri direttivi in materia di procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi:

-l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'introduzione di vincoli temporali in relazione all'avvio ed all'istruzione dei procedimenti in questione e dell'obbligo per il Consiglio superiore della magistratura di sentire, con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio, i rappresentanti dell'avvocatura, nonché i magistrati e i dirigenti amministrativi dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, ma anche di procedere all'audizione degli stessi candidati da parte della commissione competente, qualora lo richiedano almeno tre componenti della commissione medesima; inoltre, allo scopo di consentire un controllo generalizzato relativamente a detti procedimenti è disposta la pubblicazione degli atti ad essi relativi sul sito istituzionale del Consiglio;

-la modifica dei requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, restituendo rilevanza al criterio dell'anzianità, che è comunque di per sé sintomatico di esperienza professionale e di conoscenza delle problematiche organizzative degli uffici, prevedendo il conseguimento da parte dei candidati di valutazioni di professionalità più elevate di quelle oggi richieste per il conferimento delle singole funzioni direttive (previsione che si correla all'attribuzione di rilevanza al requisito dell'anzianità "mobile", che pure si introduce, ma con valore immediatamente precettivo, nell'articolo 10 del disegno di legge, con riguardo alla valutabilità degli aspiranti alle funzioni direttive e semidirettive);

-la previsione che la partecipazione degli aspiranti alle procedure per la copertura di posti direttivi sia subordinata alla frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura di specifici corsi, della durata di almeno tre settimane ed al superamento di una prova finale, la cui valutazione è, comunque, rimessa al Consiglio superiore della magistratura: tale previsione, finalizzata ad assicurare l'effettivo possesso da parte dei capi degli uffici di adeguate doti manageriali, è accompagnata dalla precisazione che i costi di detti corsi dovranno comunque restare nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie assegnate alla Scuola superiore della magistratura, senza determinare, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- l'individuazione, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, di puntuali parametri e indicatori delle attitudini, così da consentire la compiuta valutazione delle attitudini dei singoli aspiranti; peraltro, con riguardo agli indicatori, si prevede la loro suddivisione in "generali" e "specifici" e la loro distinzione per tipologia di ufficio, rimandando al legislatore delegato, al quale si fornisce comunque un'elencazione minima degli indicatori di entrambe le categorie, di individuare gli indicatori "specifici" destinati a prevalere sugli indicatori generali nella valutazione delle attitudini, in relazione alle diverse tipologie di ufficio;

- la conservazione del criterio dell'anzianità quale criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini;



-la previsione che, ai fini della conferma nell'incarico direttivo e semidirettivo, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n.160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura debba sentire i magistrati dell'ufficio e tener conto delle osservazioni dei consigli dell'ordine degli avvocati e che la reiterata mancata approvazione dei provvedimenti organizzativi del capo dell'ufficio possa essere valutata quale fattore ostativo alla conferma nell'incarico direttivo, così da assicurare l'adozione di provvedimenti organizzativi conformi alle indicazioni provenienti dal Consiglio Superiore della Magistratura e da evitare la riconferma nelle funzioni direttive di magistrati che hanno già dato prova negativa rispetto alla corretta applicazione degli strumenti organizzativi;

- la previsione di un procedimento per valutare l'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma, con la precisazione che l'esito di quella valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

- la previsione che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, e dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per il caso di valutazione negativa.

Il **comma 2** detta i criteri ai quali devono conformarsi le modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, organizzazione che oggi è rimessa alla discrezionalità dei singoli procuratori della Repubblica e che trova limiti solo in fonti secondarie e, più esattamente, nelle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura.

Al fine di rendere più pregnante il ruolo di tale Organo, si prevede sia il Consiglio ad individuare i principi generali per la formazione del progetto organizzativo con cui il procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e si fissa, inoltre, un contenuto minimo per il progetto organizzativo, di cui si prevede l'adozione con cadenza quadriennale.

Tale progetto, dovrà, necessariamente, contenere:

- 1) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti ai gruppi di lavoro e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati;
- 2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;
- 3) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;
- 4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;
- 5) i compiti e le attività delegate ai vice procuratori onorari;
- 6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;
- 7) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione;



8) per le sole procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;

9) l'individuazione del procuratore aggiunto o, comunque, del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con la specificazione dei criteri che hanno determinato la designazione;

10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio.

Infine, allo scopo di ricondurre al controllo del Consiglio Superiore della magistratura le scelte organizzative dei procuratori della Repubblica, analogamente a quanto già avviene per le medesime scelte compiute dai capi degli uffici giudicanti, viene previsto che per la formazione e l'approvazione del progetto organizzativo e delle sue modifiche si applichi la procedura di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Lo stesso comma 2 detta anche i criteri dell'intervento di semplificazione del procedimento di adozione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti, di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo l'adozione di moduli procedurali distinti a seconda che sia espresso all'unanimità o a maggioranza il parere favorevole del Consiglio giudiziario sulle proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti (così come sui progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, stante l'estensione ad essi di detta procedura, per effetto della disposizione della lettera d) del comma 2, e di cui si è già detto) o sulle relative modifiche.

Nel primo caso, il principio dettato è che il progetto si dovrà intendere approvato, senza, quindi, l'esigenza di uno specifico passaggio al Consiglio superiore della magistratura; tale passaggio è invece previsto qualora i magistrati che hanno proposto osservazioni al progetto attivino presso il Consiglio superiore della magistratura una procedura di rivalutazione dell'approvazione avvenuta all'unanimità ad opera del Consiglio giudiziario.

In questo modo si intende, da un lato, semplificare e accelerare la procedura, attribuendo un maggior rilievo all'organo di autogoverno di prossimità, che dunque può approvare in via definitiva la tabella di organizzazione o il progetto organizzativo, e dall'altro, valorizzare e responsabilizzare anche i magistrati ai quali, ove abbiano proposto osservazioni rispetto ai provvedimenti organizzativi proposti, è comunque rimessa la facoltà di attivare l'intervento del Consiglio superiore della magistratura.

Nel secondo caso, quando cioè il Consiglio giudiziario ha approvato a maggioranza le tabelle di organizzazione degli uffici e i progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, o le relative modifiche, il principio direttivo dettato impone di ritenere i progetti approvati, a condizione che il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in



senso contrario in un termine, il cui dies a quo è previsto decorra dall'invio al Consiglio superiore del parere formulato del Consiglio giudiziario.

Di nuovo, si semplifica e accelera la procedura e si attribuisce un maggior rilievo all'organo di autogoverno di prossimità, trasformando anche il parere favorevole espresso a maggioranza dal Consiglio giudiziario in approvazione, che può divenire definitiva qualora entro un termine determinato il Consiglio superiore della magistratura non intervenga.

Peraltro, anche rispetto a questo modello, teso comunque a conseguire i medesimi risultati di semplificazione e accelerazione delle procedure di quello sopra esaminato, si valorizza il contributo dei magistrati che hanno proposto osservazioni, prevedendo che queste siano inviate al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere del Consiglio giudiziario e al parere contrario "di minoranza", che i componenti del Consiglio giudiziario, dissenzienti rispetto al parere favorevole, possono comunque redigere.

Il **comma 3** si occupa di ridefinire i criteri di accesso alle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, anche in questo caso allo scopo di meglio orientare l'esercizio della discrezionalità da parte dell'organo di autogoverno.

La disposizione prevede, oltre alla richiesta di un'anzianità minima di quattordici anni (escluso ogni periodo di fuori ruolo), ai fini della valutazione di attitudini, merito e anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio, e, nella valutazione delle attitudini, oltre al rilievo dato all'esperienza lavorativa nel settore messo a concorso, la preminenza al pregresso svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della cassazione, nonché alla capacità scientifica e di analisi delle norme (quest'ultima valutata anche tenendo conto degli esiti delle decisioni nei gradi successivi). Inoltre, è previsto che il parere del Consiglio dovrà essere espresso sulla base dell'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità, oltre che su provvedimenti e pubblicazioni individuati dai candidati, mentre si dispone, per la formulazione del parere da parte della commissione, di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'introduzione di specifici criteri e l'articolazione della valutazione espressa nei soli giudizi di idoneo, discreto, buono e elevato.

Inoltre si stabilisce che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione possa essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura unicamente in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro preso in considerazione e si dettano criteri per la valutazione, ai fini del giudizio delle attitudini, delle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo.

Coerentemente con l'obiettivo perseguito di restituire una maggiore rilevanza all'anzianità quale indice sintomatico di esperienza nell'esercizio delle funzioni, si prevede anche il superamento del principio di cui all'art. 12, comma 14, del decreto legislativo 5



aprile 2006, n. 160 e, conformemente a quanto previsto per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, si prevede, anche per la copertura dei posti di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e la pubblicazione degli atti sul sito del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 3 (*Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità*) stabilisce i criteri e principi di delega per la riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, delle valutazioni di professionalità e della progressione economica dei magistrati.

Duplici le finalità dell'intervento.

La prima è l'incremento della trasparenza e della completezza dei procedimenti di valutazione della professionalità dei magistrati: ad essa si correla il riconoscimento del diritto ai componenti non togati di partecipare alla discussione e di assistere alla deliberazione in relazione alle pratiche relative alla progressione in carriera trattate dal consiglio giudiziario e la previsione che siano comunicati al consiglio dell'ordine degli avvocati i nominativi dei magistrati per i quali, nell'anno successivo, maturi uno dei quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, in modo da agevolare l'acquisizione e l'effettiva valutazione da parte del consiglio giudiziario, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, delle eventuali segnalazioni formulate dal consiglio dell'ordine degli avvocati nei confronti del singolo magistrato del quale si debba valutare la professionalità.

La seconda è la semplificazione della procedura di riconoscimento della valutazione positiva di professionalità, ai cui fini il disegno di legge impone al legislatore delegato di prevedere:

1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che essa sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

2) che allorché i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del magistrato di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il rapporto si limiti ad esprimere una valutazione di conferma, senza ulteriore motivazione, salva l'espressione del giudizio positivo con riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio ed ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno;

3) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;

4) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a



campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza ulteriore motivazione.

5) che i fatti accertato in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità.

L'articolo 4 (*Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura*) fissa i criteri e i principi di delega per la riforma della disciplina dell'accesso in magistratura.

In primo luogo, è previsto il ritorno ad un concorso di primo grado e cioè ad un meccanismo di accesso diretto al concorso da parte di tutti i laureati in giurisprudenza.

Tale soluzione consente di abbassare l'età media dell'ingresso in magistratura e di evitare quei lunghi periodi di attesa che rischiano di precludere la partecipazione al concorso agli appartenenti alle famiglie meno abbienti.

L'accesso diretto al concorso immediatamente dopo la laurea impone un riposizionamento della funzione degli attuali istituti di formazione pre-concorsuale, soprattutto con riferimento alle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il disegno di legge delega, al riguardo, persegue l'obiettivo di accelerare il percorso formativo pre-concorsuale, anticipando la possibilità di accedere ai tirocini formativi già durante il corso di laurea, ove vi sia regolarità nel superamento degli esami curriculari.

In questa prospettiva, è previsto che il Governo, nell'esercizio della delega, consenta di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98, già al superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea.

In favore di coloro che svolgono tale tirocinio, si prevede inoltre che la Scuola superiore della magistratura possa organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati.

La norma incide infine sullo svolgimento delle prove orali del concorso per l'accesso alla magistratura, prevedendo una riduzione del numero delle materie oggetto della prova ed individuando quelle che dovranno, comunque, essere mantenute.

L'articolo 5 (*Coordinamento con le disposizioni vigenti*) detta criteri per il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti delle norme delegate, anche mediante modifiche alla formulazione e alla collocazione delle norme del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, nonché delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega.

Capo II

Il Capo II del disegno di legge detta una serie di disposizioni di riforma dell'ordinamento giudiziario di immediata applicazione.



L'articolo 6 (*Modifiche alla pianta organica ed alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione*) innova radicalmente la disciplina dei magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, riscrivendo l'art. 115 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nel senso di prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, designati fra i magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano non meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.

Con ciò si è disposto che le competenze e l'organico di quell'ufficio tornino ad essere quelle originarie, tenuto conto che le funzioni di supporto alla concreta attività giurisdizionale della Corte di cassazione che tale ufficio oggi svolge, oltre a suscitare perplessità in quanto ben diverse sono le qualità professionali richieste per l'accesso al massimario da quelle previste per l'accesso alla Corte di cassazione, non sono più neppure necessarie, stante l'aumento di organico della Corte.

A corredo dell'intervento, sono previste due disposizioni transitorie: la prima preclude la possibilità di nuove pubblicazioni di posti per l'ufficio del massimario e del ruolo sino a quando il numero dei magistrati ad esso assegnati ecceda quello stabilito per la nuova dotazione organica, mentre la seconda consente l'utilizzo dei magistrati addetti al massimario anche per le funzioni previste prima della modifica, sino a quando il numero dei magistrati addetti a tale ufficio continui ad essere superiore alla nuova dotazione organica e, comunque, limitatamente ad un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero.

L'articolo 7 (*Ulteriori modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*) detta disposizioni in materia di efficacia delle tabelle e di termini per il trasferimento dei magistrati.

In particolare:

- amplia l'efficacia temporale delle tabelle degli uffici giudicanti di cui all'articolo 7-bis, portandola a quattro anni rispetto agli attuali tre;
- riduce a tre anni il termine di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, decorso il quale è possibile essere trasferiti ad altra sede, per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, tenuto conto dell'aggravio che comporta la permanenza protratta presso quella sede, per il magistrato che ad essa è stato destinato: peraltro, tale soluzione porta a regime la disposizione introdotta, in via eccezionale, dall'art. 3 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
- estende l'operatività della disposizione di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativa al termine di quadriennale decorso il quale è possibile, per il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al presidente aggiunto della corte di cassazione, al procuratore



generale aggiunto presso la corte di cassazione, nonché ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello, salvo che tale limite temporale precluda il mutamento di funzioni del magistrato che ambisce alle funzioni apicali di primo presidente della corte di cassazione e di procuratore generale presso la corte di cassazione;

- interviene sull'art. 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941 che detta i criteri generali cui si deve attenere il dirigente nell'organizzazione e distribuzione del carico di lavoro, stabilendo che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro debba garantire obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicurare costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi. Questo intervento muove dalla consapevolezza che spesso elementi di inefficienza degli uffici derivano anche da un cattivo governo delle regole di distribuzione del lavoro, sia tra le sezioni, che, all'interno di esse, tra i diversi magistrati, sia all'interno dei singoli collegi e si correla con la disposizione introdotta dall'articolo 11 del disegno di legge.

L'articolo 8 (*Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità*) modifica l'articolo 3, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ampliando i casi di collocamento in aspettativa del magistrato al fine di includervi, per la durata del procedimento volto alla verifica dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio, anche quello del magistrato rispetto al quale sia già accertato uno stato di infermità incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie.

L'articolo 9 (*Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in materia di illeciti disciplinari*) innova in più punti il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, che si occupa della materia degli illeciti disciplinari.

Precisamente:

- introduce una serie di illeciti connessi al nuovo ruolo riconosciuto ai dirigenti (sia dell'ufficio che delle singole sezioni) di monitoraggio e di intervento per rimuovere situazioni di crisi, che possono riguardare il singolo magistrato o l'intera sezione e che sono descritti dall'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 11 del presente disegno di legge.

Al riguardo, in primo luogo, è punita l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative volte a rimuovere quelle situazioni di crisi, sanzionata anche con la temporanea incapacità di esercitare le funzioni direttive o semidirettive in caso di reiterata violazione di quegli obblighi di intervento.

Ma allo stesso modo è sanzionata anche l'omissione, da parte del capo l'ufficio o del presidente di una sezione, dell'obbligo di comunicare, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, le condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure predisposte per eliminare i ritardi nel deposito dei proprie provvedimenti.



In modo conseguente e connesso è punita anche l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure predisposte per eliminare i suoi ritardi, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di quelle misure, delle condotte che le hanno imposte, se si tratta, ovviamente, di condotte attribuibili al magistrato, ben potendo i ritardi derivare anche da una distribuzione del lavoro non conforme ai criteri già visti introdotti con la modifica apportata all'art. 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941;

- introduce l'istituto della riabilitazione (articolo 25-bis), già previsto per numerosi ambiti disciplinari, consentendo al magistrato sanzionato, purché non cessato dalle funzioni, di presentare la relativa istanza decorso un termine di tre anni dalla data di applicazione delle sanzioni, che possono essere solo sanzioni minori, quali l'ammonimento e la censura. Allo scopo di consentire che l'istituto operi nei confronti degli istanti effettivamente meritevoli, la norma prevede che il magistrato sanzionato non solo debba aver conseguito, dopo la commissione dell'illecito, una o due valutazioni di professionalità successive a quella posseduta all'epoca dell'illecito, a seconda della gravità della sanzione riportata, ma anche che non sia stato successivamente raggiunto da un'altra sanzione disciplinare né risulti instaurato nei suoi confronti un procedimento per l'irrogazione di una sanzione disciplinare; specifica disciplina è, inoltre, dettata per il caso in cui il magistrato sanzionato possieda già, al momento della commissione dell'illecito, la penultima o l'ultima valutazione di professionalità. Infine, la disposizione contiene una norma di natura transitoria, diretta a rendere applicabile l'istituto anche alle sanzioni già irrogate in data precedente all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 10 (*Modifiche al decreto legislativo 5 aprile del 2006, n. 160*) introduce, con portata direttamente precettiva, alcune modifiche al decreto legislativo 5 aprile del 2006, n. 160, volte a porre un freno immediato alla degenerazione che, in alcuni casi, si è accertato caratterizzare le modalità di selezione dei dirigenti degli uffici e dei presidenti delle sezioni e che produce ricadute immediate e gravissime sull'efficienza del sistema giustizia, sia perché implica l'affidamento della gestione degli uffici giudiziari a magistrati che non sono stati selezionati in base al merito ed alle capacità possedute, sia perché induce i magistrati all'adozione di comportamenti funzionali all'acquisizione di titoli per la propria carriera piuttosto che all'esercizio concreto ed effettivo della giurisdizione.

A tal fine, la norma introduce fasce di anzianità che, limitando il bacino degli aspiranti legittimati a concorrere, riducono lo spazio di discrezionalità delle scelte del Consiglio superiore della magistratura e contengono le spinte carrieristiche dei magistrati più giovani, sull'assunto che la più ampia esperienza professionale costituisca comunque un valore positivo.

Specificamente, la fascia di anzianità opera escludendo dalla valutazione gli aspiranti che abbiano maturato un'anzianità di servizio inferiore, per le funzioni semidirettive, di oltre sette anni e, per le funzioni direttive, di oltre cinque anni rispetto a quella posseduta dall'aspirante, legittimato e idoneo, più anziano fra coloro che concorrono a quell'assegnazione.



Il rilievo ponderale attribuito all'anzianità di servizio nella delimitazione della fascia è, comunque, temperato dalla valorizzazione, quale elemento di estensione degli aspiranti oltre la fascia, anche di un'anzianità "nelle funzioni", per quegli uffici nei quali la specializzazione delle funzioni è riconosciuta dallo stesso ordinamento, nonché, in via generale, quando l'aspirante ultra-fascia abbia maturato specifiche esperienze nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure possieda altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, purché rilevanti in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto è oggetto di concorso e sempre che si tratti di un candidato che presenti titoli e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo.

Nell'articolo 10 è stato pure introdotto un rafforzamento della distinzione tra le funzioni giudicanti e quelle requirenti: si è, infatti, ridotto da quattro a due il numero dei passaggi consentiti dall'una all'altra funzione, stabilendo, in via transitoria, la possibilità di effettuare ancora un cambio di funzioni per i magistrati che, prima dell'entrata in vigore della legge, le abbiano già mutate e sempre che non abbiano già esaurito le quattro possibilità di passaggio sinora consentite.

Inoltre, rispetto al decreto legislativo 5 aprile del 2006, n. 160, sono stati modificati anche i limiti di età previsti dall'articolo 35 per l'assunzione di funzioni direttive.

L'articolo 11 (*Modifiche all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111*), apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto, nel settore civile, l'istituto dei programmi di gestione e di cui il disposto normativo in esame stabilisce l'operatività anche nel settore penale.



Allo scopo di evitare che il dirigente dell'ufficio si limiti ad elaborare il programma di gestione, senza controllarne la concreta attuazione, è stato inoltre previsto un onere di attivazione del capo dell'ufficio, sia qualora si verificano gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati che compongono l'ufficio sia nel caso in cui si registri un significativo aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione.

Nella prima ipotesi, è previsto che il capo dell'ufficio abbia l'obbligo di accertarne le cause e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, sottoposti a verifica trimestrale; tali piani devono in ogni caso essere trasmessi al Consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione, affinché questi organi possano non solo verificare l'idoneità delle misure adottate -le quali possono consistere finanche nella sospensione totale o parziale delle assegnazioni o nella redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro-, ma anche indicarne di ulteriori.

Nella seconda evenienza, è previsto che il capo dell'ufficio, dopo aver accertato le cause dell'incremento degli affari pendenti, debba adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'effetto; anche in tal caso, si impone la trasmissione degli interventi adottati al Consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al Consiglio direttivo ed una periodica valutazione della loro adeguatezza.

Infine, rispetto a queste attività è fortemente responsabilizzato anche il presidente di sezione, a carico del quale la norma prevede un obbligo di immediata segnalazione al capo dell'ufficio sia degli eventuali gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, sia della presenza di un serio aumento nelle pendenze della sezione, nonché delle cause che hanno determinato le situazioni oggetto di segnalazione.

Capo III

Il Capo III detta disposizioni di immediata applicazione in materia di eleggibilità di assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati sia ordinari, che amministrativi, contabili e militari.

Si tratta di disposizioni che intervengono su una materia connotata da particolare delicatezza e che impone al legislatore un attento bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti in sede di individuazione dei principi e dei limiti necessari ai fini di un corretto rapporto tra magistratura e istituzioni politiche.

L'intervento è stato modulato tenendo conto del quadro costituzionale, quale ricostruito sulla scorta di considerazioni espresse in molteplici pronunce rese dalla Corte Costituzionale, anche aventi ad oggetto le limitazioni al diritto dei magistrati di iscriversi ai partiti politici: dalle affermazioni contenute nella sentenza n. 170 del 2018 "*La Costituzione [...] mostra il proprio sfavore nei confronti di attività o comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami di natura stabile, nonché*



manifesti all'opinione pubblica, con conseguente compromissione, oltre che dell'indipendenza e dell'imparzialità, anche della apparenza di queste ultime...”, a quelle rese nella sentenza n. 100 del 1981 “deve riconoscersi [...] che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e che quindi possono, com'è ovvio, non solo condividere un'idea politica, ma anche espressamente manifestare le proprie opzioni al riguardo. Ma deve, del pari, ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale (sentenza n. 100 del 1981). Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel titolo IV della parte II (artt. 101 e ss.): questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri”, con l'aggiunta che “nel disegno costituzionale, l'estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica”.

L'articolo 12 (*Eleggibilità dei magistrati*), dispone l'ineleggibilità dei magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico ed esclusi quelli in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale- alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della regione, consigliere regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province qualora prestino servizio, o lo abbiano prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale.

Analoga ineleggibilità è prevista per la carica di sindaco in comuni con più di centomila abitanti, nel caso in cui i magistrati prestino servizio, o lo abbiano prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, nonché per l'assunzione dell'incarico di assessore, di sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione, avuto riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.

Infine, la norma sancisce in ogni caso l'ineleggibilità dei magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa, senza assegni, da almeno due mesi.

L'articolo 13 (*Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale*) dispone che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possano assumere incarichi di governo statale, regionale o locale nel caso in cui, all'atto dell'assunzione



dell'incarico, non risultano collocati in aspettativa, e dunque non siano collocati fuori ruolo, come sancito dal successivo articolo 14.

L'**articolo 14** (*Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale*) disciplina lo status dei magistrati in costanza di incarico di governo nazionale, regionale o locale, stabilendo che, **fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.** in conseguenza dell'aspettativa, il magistrato è collocato fuori ruolo e conserva il trattamento economico in godimento, rimettendo al magistrato la scelta di optare, in alternativa, per la corresponsione della sola indennità di carica, salvo comunque il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418 e all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'**articolo 15** (*Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti*) prevede che i magistrati che si siano candidati ma non siano stati eletti possano essere ricollocati in ruolo, ma preclude la loro assegnazione sia uffici aventi competenza, anche in parte, sul territorio di una regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, sia a uffici del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura, disponendo inoltre che non possano esercitare funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare o quelle di pubblico ministero né, infine, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi o acquisire qualifiche direttive.

Inoltre, prevede che tali limiti e divieti abbiano una durata di tre anni, fermo, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

L'**articolo 16** (*Ricollocamento a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo*) dispone l'inquadramento dei magistrati che abbiano ricoperto cariche elettive o di governo per un periodo superiore ad un anno, una volta cessato il mandato e sempre che non abbiano già maturato l'età del pensionamento obbligatorio, in ruoli autonomi del Ministero della giustizia, di altri Ministeri oppure della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La previsione, **inoltre, specifica che, sebbene i magistrati in questione non siano più considerati appartenenti ai ruoli della magistratura, comunque la dotazione organica della magistratura subirà una corrispondente riduzione temporanea sino alla cessazione del loro impiego nei ruoli in cui sono stati ricollocati, la cui disciplina è demandata al regolamento previsto al seguente articolo 17.**

Essa, infine, è accompagnata da una norma transitoria, che esclude l'operatività della nuova disciplina del ricollocamento nei confronti dei magistrati che abbiano assunto cariche elettive prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 17** (*Inquadramento dei magistrati ricollocati*) stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ex articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo disciplini l'inquadramento dei magistrati nei ruoli di cui al precedente articolo 16, **fornendo specifici e dettagliati criteri sia in ordine all'assegnazione dei magistrati ricollocati all'interno delle amministrazioni di destinazione sia in ordine al trattamento economico che sarà riconosciuto loro.**



L'articolo 18 (*Aspettativa obbligatoria per incarichi elettivi o di governo nei comuni con più di 5.000 abitanti*) disciplina in forme diverse l'assunzione da parte del magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare di cariche elettive o di governo in enti territoriali differenti da quelli elencati nell'articolo 12 del disegno di legge, stabilendo che all'assunzione di dette cariche -salvo si tratti della carica di sindaco o di componente di consigli o giunte di comuni con meno di 5.000 abitanti- consegue l'aspettativa obbligatoria senza assegni per l'intera durata del mandato, e, dunque, la collocazione fuori ruolo del magistrato.

Rispetto all'assunzione di queste cariche, salvo che si tratti di magistrato appartenente alle giurisdizioni superiori o proveniente da uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale, è previsto che il ricollocamento in ruolo del magistrato avvenga mediante assegnazione ad un ufficio appartenente ad un distretto diverso da quello nel quale il magistrato ha esercitato il mandato amministrativo; solo dopo un periodo di tre anni si consente al magistrato di esercitare funzioni giudiziarie nel medesimo distretto ove ha esercitato il mandato.

La previsione è accompagnata da una norma transitoria, che esclude l'operatività della nuova disciplina in tema di ricollocamento ai confronti dei magistrati che abbiano assunto tali incarichi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 19 (*Ricollocamento in ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi apicali*) dispone che i magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi apicali, oggetto di specifica enucleazione, al termine dell'incarico e per un periodo di due anni non possano fare domanda per accedere a incarichi direttivi o acquisire qualifiche direttive, salvo il caso in cui l'incarico direttivo sia stato già ricoperto in precedenza o la qualifica direttiva acquisita in precedenza.

L'operatività di tale limitazione è prevista anche per gli incarichi apicali in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che il magistrato, nei trenta giorni successivi a tale data, non si dimetta anticipatamente dall'incarico.

La previsione è accompagnata da una norma transitoria, che esclude l'operatività della nuova disciplina nei confronti dei magistrati che abbiano assunto gli incarichi apicali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

Il Capo IV del disegno di legge illustrato contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali si intende riformare il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, nonché la costituzione e il funzionamento di tale organo; a tal fine, reca modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1959, n. 916.

L'articolo 20 (*Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura*) interviene sull'articolo 1 della legge n. 195 del 1958, riportando a trenta il numero dei componenti, di cui venti magistrati ordinari e dieci eletti dal Parlamento, del



Consiglio superiore della magistratura, al fine di rendere più celere ed efficiente il funzionamento dell'organo.

L'articolo 21 (*Modifiche concernenti la composizione delle commissioni*) modifica le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 195 del 1958, stabilendo che i componenti effettivi della sezione disciplinare non possano fare parte delle commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità, nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, comma secondo, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

A tale previsione, è, inoltre, affiancata quella che introduce il sorteggio per individuare i componenti delle singole commissioni, così da affermare il principio per cui ogni componente del Consiglio è equivalente agli altri, evitando il rischio che le correnti possano spartirsi i posti all'interno delle funzioni di autogoverno.

L'articolo 22 (*Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare*) interviene sull'articolo 4 della legge n. 195 del 1958 e, al fine di dar vita ad una sezione disciplinare altamente specializzata, oltre che autonoma a livello organizzativo dall'attività delle altre sezioni:

-eleva a cinque, da quattro, il numero dei componenti supplenti della sezione, anche al fine di garantire l'indefettibilità dell'organo nelle ipotesi di incompatibilità nella composizione (Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2003);

-individua i componenti effettivi ed i componenti supplenti, prevedendo anche che, dopo due anni dall'insediamento, i componenti supplenti diventano effettivi e quelli originariamente eletti come effettivi diventano componenti supplenti;

-disciplina in modo innovativo le modalità di funzionamento della sezione, prevedendo che essa deliberi mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che lo presiede, e due eletti dai magistrati.

L'articolo 23 (*Modifiche sulla validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura*) reca modifiche all'articolo 5 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che per la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e sette consiglieri eletti dal Parlamento.

L'articolo 24 (*Selezione dei magistrati addetti alla segreteria*) interviene sull'art. 7 della legge n. 195 del 1958: eliminando la dotazione di quattordici dirigenti di segreteria che tale disposizione prevede al comma 1 e le connesse procedure di selezione dettate dal comma 3; sopprimendo la disposizione, contenuta nel comma 2, che prevede per l'incarico di segretario una durata diversa da tutti i normali incarichi fuori ruolo; ratificando la possibilità, già attuata dal Consiglio Superiore della Magistratura, di chiamare all'esercizio delle funzioni di collaborazione, oltre al personale amministrativo, anche altri magistrati,



nel numero massimo di quindici, i quali dovranno essere individuati mediante una procedura selettiva con prova scritta, le cui modalità saranno stabilite dallo stesso Consiglio, al quale è rimessa anche l'individuazione dei requisiti richiesti per la nomina:

L'articolo 25 (*Modifiche in tema di ufficio studi e documentazione*) interviene sull'articolo 7-bis della legge n. 195 del 1958, modificando le disposizioni che esso contiene con riferimento all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura, in senso analogo alle innovazioni introdotte dall'articolo 24 per la segreteria del Consiglio.

Si stabilisce che il numero dei magistrati che possono essere chiamati all'esercizio delle funzioni di collaborazione non possa eccedere le otto unità e che anche costoro, al pari dei magistrati addetti alla segreteria, siano individuati mediante una procedura selettiva con prova scritta, sì da evitare che la loro assegnazione possa avvenire con logiche "correntizie".

In questo caso, tuttavia, si estende la possibilità di partecipare a detto concorso anche a professori universitari e ad avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, per arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze di questo organo.

Anche le modalità di tale concorso saranno stabilite dal Consiglio superiore, al quale è rimessa anche l'individuazione dei requisiti che dovranno essere in possesso degli addetti all'ufficio.

L'articolo 26 (*Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari*) modifica l'articolo 10-bis della legge n. 195 del 1958, disposizione che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici, adeguandola alla previsione, contenuta nell'articolo 7 del presente disegno di legge, della durata quadriennale dell'efficacia di dette tabelle.

L'articolo 27 (*Modifiche al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*) interviene sul disposto dell'articolo 11 della legge n. 195 del 1958, da un lato, per confermare che anche la commissione che si occupa del conferimento degli incarichi direttivi è formata tramite sorteggio, metodo di indubbia utilità per porre un freno alla spartizione di quegli incarichi secondo logiche di appartenenza, che passano, prima, dalla spartizione dei posti tra i diversi gruppi all'interno della stessa commissione che si occupa del conferimento di quelle funzioni.

In secondo luogo, la disposizione introduce il divieto di costituire gruppi all'interno del Consiglio superiore, sancendo inoltre che ogni membro del Consiglio esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed imparzialità, al fine di stigmatizzare la pratica attuata di fatto della costituzione di "gruppi" all'interno del Consiglio, per cui i diversi componenti si presentano e rapportano con l'esterno come, appunto, "gruppi", per di più nominati esattamente come le correnti che quei componenti hanno candidato.



L'articolo 28 (*Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento*) sostituisce la disposizione del comma quarto dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Al fine di eliminare la contiguità con esponenti della politica, prevede che i componenti del Consiglio superiore di estrazione parlamentare non possano essere scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, qualora si tratti di persone che siano, o siano state nei due anni precedenti, componenti del Governo o delle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 29 (*Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati*) sostituisce integralmente l'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, introducendo, per l'elezione dei componenti cd. "togati" del Consiglio dei componenti, un sistema elettorale a doppio turno basato su collegi uninominali di dimensione distrettuale, pluridistrettuale o subdistrettuale, con la sola eccezione del collegio di legittimità, ove è previsto che siano eletti due componenti, e del collegio costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la suddetta Corte, nonché dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Stabilisce in primo luogo i criteri di individuazione dei collegi, diversi dai due sopra indicati, prevedendo che ciascuno comprenda un numero di elettori prossimo, tendenzialmente, ad un diciassettesimo del corpo elettorale (la proporzione è stabilita non tenendo conto dei collegi speciali di legittimità e del collegio che comprende i magistrati fuori ruolo) e che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.

Prevede, inoltre, che i suddetti collegi siano composti da uno o più distretti di corte di appello, ai quali ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o più circondari, e che essi siano specificamente individuati con decreto del Ministro della giustizia, almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

Provvede, infine, a definire le regole del procedimento elettorale, chiarendo che esso si svolge in due turni, nell'ambito di ciascuno dei diciannove collegi: al primo turno nei soli collegi uninominali viene eletto il candidato che abbia ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti, mentre qualora nessun candidato superi tale soglia, anche nei collegi uninominali si svolgerà il secondo turno di votazione tra i quattro candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti validi, computati secondo un parametro di ponderazione.

Più precisamente, il comma 7 del disposto in esame stabilisce che nel primo turno di votazione, in ciascun collegio, l'elettore esprime fino a quattro preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, con l'ulteriore precisazione che, in caso siano più le preferenze espresse sulla scheda, l'elettore deve alternare candidati di genere diverso.

Il comma 8 aggiunge che i magistrati eleggibili possono presentare la loro candidatura nel collegio ove esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici con



competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura nei relativi collegi.

Per ampliare la gamma dei soggetti eleggibili e permettere un canale di accesso alla candidatura diverso dalla presentazione, la disposizione normativa in esame stabilisce inoltre che in ogni collegio debbano essere previste almeno dieci candidature, le quali, ove non raggiunte con le candidature volontarie saranno integrate da candidati estratte a sorte, provvedendo anche a individuare i criteri in caso di comunicata indisponibilità dei candidati estratti a sorte; identico il meccanismo previsto per sopperire all'eventuale disparità di rappresentazione del genere nelle candidature presentate, le quali saranno integrate da quelle estratte a sorte fra i magistrati del genere meno rappresentato fino al raggiungimento del numero che garantisca una percentuale di almeno il quaranta per cento per il genere meno rappresentato.

Il comma 9 disciplina la formula elettorale, in base alla quale, nei collegi diversi da quello di legittimità, viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto nel collegio almeno il sessantacinque per cento dei voti validamente espressi, prevedendo che se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al precedente periodo, il secondo giorno successivo si procede al secondo turno di votazione tra i quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio, computando per i candidati indicati al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,90 e per quelli indicati al terzo e al quarto posto un coefficiente pari, rispettivamente, a 0,80 e 0,70. Al secondo turno di votazione, ciascun elettore esprime massimo due preferenze, rispettando il criterio dell'alternazione di genere, e si proclama eletto il magistrato che ha avuto il maggior numero di voti di preferenza, applicando alla seconda preferenza espressa sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.

Invece, per il collegio costituito dai magistrati della Corte di Cassazione con funzioni di legittimità, della Procura Generale della Corte di Cassazione e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la disposizione in esame prevede che, al secondo turno, siano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fra i quattro candidati più votati nel primo turno, con regole analoghe a quelle dettate per i collegi uninominali sia per l'espressione dei voti di preferenza che per il loro computo.

L'articolo 30 (*Modifiche in materia di elettorato passivo*) innova le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 in materia di elettorato attivo e passivo, introducendo, fra l'altro, ulteriori ipotesi di ineleggibilità, che riguardano i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della scuola stessa o ne abbiano fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore.

L'articolo 31 (*Modifiche in tema di convocazione delle elezioni*) sostituisce l'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 che riguarda la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature.



Apporta, rispetto al testo vigente, modifiche volte a coordinare la disposizione con le innovazioni del sistema elettorale, definendo con stringenti scadenze temporali, le attività volte alla verifica delle candidature e la pubblicazione degli elenchi dei candidati.

L'articolo 32 (*Modifiche in materia di votazioni*) sostituisce l'articolo 26 della legge del 1958 sulle operazioni di voto, conservando l'impianto originario del sistema vigente e provvedendo al suo adeguamento in relazione al nuovo sistema elettorale introdotto; in particolare, si specifica che, in caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, comma 7, secondo periodo (sull'obbligo di voto alternato per genere), sono nulli il voto non alternato rispetto al precedente e quelli successivi.

L'articolo 33 (*Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti*) innova integralmente l'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

In primo luogo, prevede che lo scrutinio dei voti da parte della commissione centrale elettorale avvenga separatamente per ciascun collegio, e che la commissione determini il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato, ai fini della determinazione delle maggioranze previste dall'articolo 23.

Stabilisce, inoltre, che la commissione dichiari eletti, al secondo turno, nel "collegio di legittimità" i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, ed eletto al primo turno nei diciotto collegi uninominali il candidato che ha ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Qualora tale evenienza non si verifichi, la disposizione in esame prevede che nei collegi uninominali la commissione indichi i quattro magistrati ammessi al secondo turno (in caso di parità di voti, nell'accesso al secondo turno sarà preferito il magistrato che appartiene al genere meno rappresentato a livello nazionale) e, nel caso si proceda al secondo turno, che sia dichiarato eletto in ciascun collegio il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e, in caso di parità, il candidato che appartiene al genere meno rappresentato a livello nazionale o, se tale evenienza non ricorra, il più anziano nel ruolo.

Infine, dispone che, nel caso in cui il numero dei candidati eletti risulti inferiore a quello dei seggi, entro un mese siano indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi mancanti e che lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura sia assicurato dalla presenza dei componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali, oltre ai due membri di diritto, dodici eletti dai magistrati e sette eletti dal Parlamento, prevedendo in caso contrario l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, secondo comma, della legge n. 195 del 1958, che stabiliscono la prorogatio del precedente Consiglio.

L'articolo 34 (*Modifiche in materia di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura*) introduce, nell'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'esplicita previsione dello scioglimento del Consiglio superiore della magistratura ove il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio o quello dei magistrati eletti o quello dei



componenti eletti dal Parlamento scenda al di sotto delle soglie che, a mente dell'articolo 5, primo comma, della legge sopra citata, come modificato dall'articolo 23 del presente intervento, garantiscono la validità delle sue deliberazioni.

L'articolo 35 (*Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati*) sostituisce l'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilendo che il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura sia sostituito dal magistrato che lo seguiva per numero di voti nel secondo turno in quello stesso collegio (uninomiale o meno) oppure, nel caso in cui il secondo turno non si sia svolto, come può avvenire solo nei collegi uninominali, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati secondo il diverso peso ponderale stabilito per i voti di preferenza ai fini dell'accesso al secondo turno di votazioni.

Esaurita la possibilità di subentro, stabilisce l'indizione, entro un mese, di elezioni suppletive per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.

L'articolo 36 (*Modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura*) modifica la disciplina in materia di assegni e indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura contenuta nell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, di cui sostituisce il quarto comma, prevedendo che i criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura per la determinazione delle indennità spettanti ai suoi componenti siano adeguati ai principi e limiti di massimale stabiliti per le retribuzioni di incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, autorità indipendenti.

In particolare, prevede che il Consiglio superiore della magistratura, in attuazione della disposizione introdotta, con gli strumenti normativi di autoregolazione di cui dispone (regolamento di amministrazione e contabilità), provveda a modulare gli importi delle indennità previste dall'articolo 40 della legge n. 195 del 1958 in modo che siano ricompresi nel massimale onnicomprensivo di euro 240.000 di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014.

L'articolo 37 (*Modifiche in tema di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura*) interviene sul secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, aggiungendo ad esso la previsione che il magistrato che ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura non possa proporre, nei quattro anni successivi, domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza, e non possa neppure essere, nei due anni successivi, nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie.



L'operatività di tale disposizione non è immediata, essendo prevista la sua applicazione ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 38 (*Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura*) contiene disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, da introdurre mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Capo V

Il Capo V del disegno di legge contiene la delega per interventi sul Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Le disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare, contenute nel citato decreto legislativo, nel riordinare la materia hanno fissato alcuni punti fondamentali, rinviando, invece, alle norme vigenti per i magistrati ordinari per quanto attiene ogni altro aspetto, fra cui anche lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza, l'avanzamento in carriera e il trattamento economico dei magistrati militari; in maniera analoga, le norme relative al funzionamento del Consiglio della magistratura militare rimandano alla disciplina prevista per il Consiglio superiore della magistratura.

Da ciò deriva la necessità per il presente disegno di legge delega -che si propone di riformare l'ordinamento giudiziario, la disciplina di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati in competizioni politiche, amministrative, nonché la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura- di prevedere l'adeguamento delle norme del Codice dell'ordinamento militare alle nuove disposizioni che saranno introdotte con i decreti delegati, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra le due discipline e permettere l'ordinario funzionamento del sistema della giustizia militare, altrimenti gravemente compromesso.

L'articolo 39 (*Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento*) fissa per l'esercizio della delega in ordine agli interventi sul codice dell'ordinamento militare criteri e principi direttivi sintetici ed essenziali, al fine, da un lato, di evitare un'irragionevole disparità di trattamento fra le due categorie magistratuali e, dall'altro, di lasciare, nei fatti, all'interpretazione del Consiglio della magistratura militare una materia che, invece, a garanzia della terzietà e indipendenza del giudice, deve essere disciplinata con legge.

La disposizione in esame prevede che la delega venga esercitata nel rispetto di una serie di criteri direttivi secondo cui occorre adeguare alla disciplina prevista per la magistratura ordinaria quella in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico dei magistrati militari, ivi compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la loro nomina, nonché della loro progressione nelle valutazioni di professionalità.



Detta inoltre ulteriori criteri direttivi per adeguare le circoscrizioni territoriali dei Tribunali militari e delle rispettive Procure militari, nel rispetto del numero di tre e delle sedi fissate in Roma, Verona e Napoli, al fine di evitare che il sistema introdotto dalla presente riforma renda impossibile ricollocare in ruolo un magistrato militare non eletto.

Prevede, inoltre, a seguito della riforma che sarà introdotta per il CSM, l'adeguamento della composizione, delle norme di funzionamento e delle attribuzioni del Consiglio della magistratura militare che, diversamente, resterebbe ancorato ai vecchi principi non più vigenti, **nel rispetto comunque del principio di invarianza finanziaria**, nonché la riorganizzazione delle circoscrizioni dei Tribunali militari di Roma, Verona e Napoli in funzione dei carichi pendenti anche nell'ottica di un miglior coordinamento rispetto alla dislocazione di Enti e reparti militari sul territorio nazionale, e la salvaguardia, **per quanto possibile, dell'equiparazione fra magistrati militari e quelli ordinari di ogni ordine e grado.**

Infine, stabilisce il procedimento con il quale saranno adottati i decreti legislativi.

Capo VI

Il Capo VI è composto di due articoli e contiene le disposizioni finanziarie e finali.

L'articolo 40 (*Disposizioni finali*) stabilisce in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine nel quale il Consiglio superiore della magistratura è tenuto ad adeguare il proprio regolamento interno e quello di amministrazione e contabilità, prevedendo che decorso tale termine comunque trovi applicazione il massimale retributivo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 trova in ogni caso applicazione.

L'articolo 41 (*Disposizioni finanziarie*) detta le disposizioni finanziarie.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente intervento legislativo opera, attraverso disposizioni di delega e disposizioni immediatamente precettive, un riassetto formale e sostanziale della disciplina normativa in materia di ordinamento giudiziario, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati, nonché di costituzione e funzionamento del CSM.

In particolare, le norme proposte incidono, direttamente o, nel caso delle deleghe, indirettamente, sulle seguenti leggi e regolamenti vigenti:

Capo I



- Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante *Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.*
- Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante *Ordinamento giudiziario;*
- Decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante *Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150;*
- Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante *Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150;*
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;*
- Decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante *Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;*
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante *Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;*

Capo II

- Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante *Ordinamento giudiziario;*
- Regio decreto 31 maggio 1946, n. 511 recante *Guarentigie della Magistratura;*
- Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 recante *Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150;*
- Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante *Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150;*
- Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria,* convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

Capo III



- Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 recante *Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante *Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*;
- Legge 2 luglio 2004, n. 165, recante *Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*;
- Art 60 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

Capo IV

- Legge 24 marzo 1958, n. 195, recante *Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, recante *Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie*;

Capo V

- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante *“Codice dell'ordinamento militare”*.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo, nei diversi ambiti di operatività, non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale.

Può essere specificato, per quanto riguarda il Consiglio superiore della magistratura, che le previsioni introdotte sono, per un verso, destinate a rafforzare il ruolo di garanzia del Consiglio, attraverso una disciplina del meccanismo di elezione che si propone di far prevalere il profilo professionale e l'esperienza del candidato, che si presenta nel singolo collegio, sulle logiche associative, depotenziando l'influenza delle correnti; per un altro verso, viene comunque preservata la garanzia della presenza, all'interno della componente elettiva, dei magistrati appartenenti alla giurisdizione di legittimità; infine, mediante la limitazione della eleggibilità dei componenti di estrazione parlamentare che ricoprono o abbiano ricoperto cariche politiche, viene limitata anche la contiguità dei componenti del Consiglio superiore con esponenti della politica.



5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, essendo materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il disegno di legge delega ha ad oggetto, in prevalenza, materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Si segnalano, tra gli altri, alcuni progetti di legge vertenti su materie analoghe e attualmente all'esame del Parlamento:

A.S. 352 - 18ª Legislatura - Sen. Luigi Vitali (FI-BP) - *Modifiche agli articoli 107 e 110 della Costituzione, in materia di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati* (9 maggio 2018: Presentato al Senato - 25 luglio 2018: Assegnato - non ancora iniziato l'esame);

A.C. 1977 - 18ª Legislatura - On. Fabiana Dadone (M5S) - *Introduzione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali* (12 luglio 2019: Presentato alla Camera - 11 novembre 2019: Assegnato ma non iniziato l'esame);

A.C. 226 - 18ª Legislatura - On. Stefano Ceccanti (PD) e altri - *Introduzione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali* (23 marzo 2018: Presentato alla Camera - 26 giugno 2018: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);

A.C. 227 - 18ª Legislatura - On. Stefano Ceccanti (PD) e altri - *Introduzione del voto alternativo in collegi uninominali maggioritari per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali* (23 marzo 2018: Presentato alla Camera - 26 giugno 2018: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);



- A.C. 989** - 18ª Legislatura - On. Giusi Bartolozzi (FI) e altri - *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di pari opportunità tra donne e uomini nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura* (24 luglio 2018: Presentato alla Camera - 22 gennaio 2019: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);
- A.C. 1919** - 18ª Legislatura On. Andrea Colletti (M5S) e altri - *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura* (18 giugno 2019: Presentato alla Camera - 15 ottobre 2019: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);
- A.S. 284** - 18ª Legislatura - Sen. Luigi Vitali (FI-BP) - *Modifiche al titolo IV della parte seconda della Costituzione concernente la magistratura* (18 aprile 2018: Presentato al Senato - 17 luglio 2018: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);
- A.C. 489** - 18ª Legislatura - On. Pierantonio Zanettin (FI) e altri - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici* (10 aprile 2018: Presentato alla Camera - 7 agosto 2018: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);
- A.S. 1408** - 18ª Legislatura - Sen. Alberto Balboni (FdI) e altri - *Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative* (11 luglio 2019: Presentato al Senato - 1 luglio 2020: in corso di esame in Commissione);
- A.S. 255** - 18ª Legislatura - Sen. Giacomo Caliendo (FI-BP) e altri - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici* (11 aprile 2018: Presentato al Senato - 1 luglio 2020: in corso di esame in Commissione);
- A.C. 1156** - 18ª Legislatura - On. Fabiana Dadone (M5S) - *Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di valutazione della professionalità dei magistrati titolari di incarichi politici elettivi o di governo* (12 settembre 2018: Presentato alla Camera - 17 maggio 2019: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);
- A.S. 708** - 18ª Legislatura - Sen. Anna Rossomando (PD): " *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura*" (24 luglio 2018: Presentato al Senato-11 dicembre 2018: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame)
- A.C. 976** - 18ª Legislatura- On. Cristina Rossello (FI): " *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura*" (23 luglio 2018: Presentato alla Camera -22 marzo 2019: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame)
- A.S. 785** - 18ª Legislatura - Sen. Lucio Malan (FI-BP) " *Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri*" (9 luglio 2018: Presentato al Senato- 28 aprile 2020: in corso di esame in Commissione)
- A.C. 1977** - 18ª Legislatura - On. Fabiana Dadone (M5S) " *Introduzione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al*



Governo per la determinazione dei collegi uninominali" (12 luglio 2019: Presentato alla Camera -11 novembre 2019: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);

A.C. 2567 - 18ª Legislatura - On. Enrico Costa (FI) "*Modifiche all'articolo 104 della Costituzione concernenti la composizione del Consiglio superiore della magistratura*" (2 luglio 2020: Presentato alla Camera -da assegnare)

A.C. 2536 - 18ª Legislatura - On. Pierantonio Zanettin (FI) e altri "*Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati*" (9 giugno 2020: Presentato alla Camera-30 giugno 2020: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);

A.C. 2517 - 18ª Legislatura - On. Francesco Paolo Sisto (FI) e altri "*Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati a cariche pubbliche elettive e divieto di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari*" (27 maggio 2020: Presentato alla Camera-18 giugno 2020: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);

A.C. 2233 - 18ª Legislatura - On. Barbara Pollastrini (PD) e altri "*Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura*" (31 ottobre 2019: Presentato alla Camera-11 marzo 2020: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);

A.S. 371 - 18ª Legislatura - Sen. Luigi Vitali (FI-BP) "*Delega al Governo per la definizione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri*" (2 maggio 2018: Presentato al Senato-28 maggio 2019: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);

A.S. 284 - 18ª Legislatura -Sen. Luigi Vitali (FI-BP) "*Modifiche al titolo IV della parte seconda della Costituzione concernente la magistratura*" (18 aprile 2018: Presentato al Senato-17 luglio 2018: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame)

A.C. 14 – iniziativa popolare "*Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura*" (23 marzo 2018: Presentato alla Camera; 25 giugno 2020: in corso di esame in commissione)

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il presente disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*



Non vi sono procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Si segnala che nelle materie oggetto del disegno di legge delega, diversi ordinamenti di altri Stati membri dell'Unione dispongono di regolamentazione mancante nell'ordinamento italiano ovvero contrastante con l'attuale disciplina interna.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nel testo del provvedimento non vengono introdotte nuove definizioni normative, con riferimento sia alla parte dello schema di disegno di legge che reca prevalentemente principi di delega, per cui la regolamentazione di dettaglio viene rimessa alla successiva normativa di attuazione, sia con riferimento alle disposizioni di natura immediatamente precettiva in esso contenute.



2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati ed appaiono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il disegno di legge introduce principi di delega e disposizioni immediatamente precettive. Quanto alle deleghe, in sede di attuazione delle stesse, si farà certamente ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina recata dal Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dal Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dal Decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dal Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dal Decreto legge 21 giugno 2013, n. 60, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dalla correlata legislazione speciale.

Quanto alle disposizioni immediatamente precettive, esse operano mediante novella alle vigenti norme sull'ordinamento giudiziario e sulle guarentigie della magistratura (Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e Regio decreto 31 maggio 1946, n. 511), sugli illeciti disciplinari dei magistrati (Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109), sulla disciplina della progressione economica e di funzioni dei magistrati (Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160), sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (Decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106), sull'operatività dei programmi di gestione (Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111), sulle modalità di elezioni del Senato, della Camera dei deputati, delle Regioni e degli enti locali (Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Legge 2 luglio 2004, n. 165, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (Legge 24 marzo 1958, n. 195 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916).

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il disegno di legge contenente deleghe al Governo nelle diverse materie analizzate non può prevedere, in senso tecnico, effetti abrogativi impliciti.

Quanto alle disposizioni destinate ad incidere direttamente sui precetti vigenti non sono individuabili effetti abrogativi impliciti di disposizioni vigenti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*



Nello schema del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Quanto alle disposizioni dello schema che esplicano effetti su situazioni pre-esistenti, si segnalano:

-l'articolo 6, a norma del quale le disposizioni di cui all'articolo 115, comma 2, 3 e 4 del regio decreto 1941, n. 12, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge, continueranno ad applicarsi sino a quando il numero dei magistrati addetti all'ufficio superi quello previsto per la nuova dotazione organica, ma limitatamente ad un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero;

-l'articolo 7, comma 1, lettera c), che inserisce nell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la previsione del termine triennale di durata della permanenza dei magistrati presso la sede di prima assegnazione;

-l'articolo 7, comma 1, lettera d) che, abrogando l'articolo 195 del regio decreto n. 12 del 1941, determina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 194 del medesimo testo (in materia di limiti minimi temporali per i tramutamenti) al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello;

-l'articolo 9, comma 1, lettera e) dello schema, che include nella previsione dell'istituto della riabilitazione, innestato con l'articolo 25 bis nel decreto legislativo n. 109 del 2006, lo specifico riferimento all'operatività di tale istituto anche in relazione alle sanzioni irrogate in data anteriore all'entrata in vigore del presente disegno di legge;

-l'articolo 10, comma 2, che prevede l'immediata operatività per tutti i magistrati in servizio del nuovo limite massimo consentito di passaggi dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa: la disposizione, comunque, consente a coloro che hanno già effettuato almeno uno di questi passaggi, di compierne ancora uno ulteriore e sempre che non si tratti di magistrato che abbia già effettuato quattro mutamenti di funzione e, dunque, abbia già raggiunto il numero massimo di quattro passaggi oggi consentito;

-l'articolo 14 che prevede per il magistrato in costanza di mandato o di incarico l'aspettativa obbligatoria e ne regola gli effetti anche sotto il profilo economico e pensionistico;

-l'articolo 30 del disegno di legge che, nel modificare in più punti l'articolo 24, comma 2, legge n. 195 del 1958 in materia di elettorato attivo e passivo preclude la candidatura al Consiglio superiore della magistratura ai magistrati che non hanno conseguito la terza valutazione di professionalità al tempo della convocazione delle elezioni o che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni;

-l'articolo 40, comma 2, del testo in esame che prevede comunque l'applicazione, dopo centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, del massimale onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, alla misura delle indennità e degli emolumenti spettanti ai



componenti del Consiglio superiore della magistratura, anche qualora il Consiglio non provveda ad adeguare in tal senso il proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

All'articolo 1, comma 1, del disegno di legge è prevista l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi di attuazione, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal titolo I del disegno di legge stesso; al comma 2, la proroga di novanta giorni del termine annuale sopra indicato, nel caso in cui il termine per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti scada nei trenta giorni antecedenti al termine di scadenza per l'esercizio della delega; al comma 3, la possibilità per il Governo, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega, di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati; al comma 4, infine, la raccolta da parte del Governo, entro tre anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega, delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1998.

L'articolo 2 del disegno di legge, al comma 1, lettera l), ed al comma 2, lettera a), rimanda al Consiglio superiore della magistratura il compito di stabilire sia le modalità di acquisizione dei pareri dei magistrati dell'ufficio e delle osservazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati ai fini della valutazione della conferma nelle funzioni direttive del singolo magistrato, sia i principi generali per la formazione del progetto organizzativo con cui il Procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 106 del 2006.

L'articolo 6, comma 2, prevede che alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati componenti dell'ufficio del massimario e del ruolo si proceda annualmente con decreto del Ministro della giustizia.

All'articolo 17 è previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo provveda a disciplinare, **nel rispetto dei criteri dettati**, le modalità dell'inquadramento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e di incarichi di governo nei ruoli autonomi del Ministero della giustizia, di altri Ministeri o della Presidenza del Consiglio dei ministri, le funzioni di tale inquadramento e il relativo trattamento economico, mediante un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto, n. 400.

All'articolo 24 si introduce il comma 7 ter nell'articolo 7 della legge n. 195 del 1958, con il quale si stabilisce che sia il Consiglio superiore della magistratura ad indire il concorso,



fissandone dunque le modalità, per la nomina dei magistrati addetti al proprio ufficio di segreteria.

All'articolo 25 si inserisce il comma 3 ter nell'articolo 7 bis della legge n. 195 del 1958, con il quale si dispone che sia il Consiglio superiore della magistratura ad indire il concorso, stabilendone le modalità per la nomina degli addetti esterni al proprio ufficio studi e documentazione.

All'articolo 29, nel sostituire il disposto dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, si dispone che il comma 5 del suddetto articolo preveda che l'individuazione dei collegi uninominali per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura avvenga ad opera di un decreto del Ministro della giustizia, da adottare almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni del Consiglio superiore della magistratura.

All'articolo 31, nel sostituire l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, si dispone che il comma 3 dell'articolo sostituito preveda che un decreto del Ministro della giustizia possa definire le modalità telematiche di deposito delle candidature presso l'ufficio elettorale centrale.

All'articolo 36 si sostituisce il quarto comma dell'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, inserendo la previsione che sia il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura a fissare la misura dell'indennità di missione dei suoi componenti, nel rispetto del massimale onnicomprensivo di cui all'articolo 13, decreto legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014.

All'articolo 38, comma 1, è previsto che il Governo adotti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, le disposizioni di attuazione e coordinamento eventualmente necessarie della nuova disciplina in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura entro sessanta giorni dalla data della entrata in vigore della legge.

All'articolo 39, comma 1, è prevista l'adozione, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega prevista dall'art. 1 del testo in esame, di uno o più decreti legislativi di attuazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi enucleati nel medesimo articolo 39 in materia di ordinamento giudiziario militare; al comma 3 del medesimo articolo è prevista la proroga di novanta giorni del termine per l'esercizio della delega, qualora il termine per il rilascio dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine per la delega o successivamente; infine, all'articolo 39, comma 4, è prevista anche, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui al precedente comma 1, la possibilità per il Governo di introdurre disposizioni integrative e correttive rispetto ai decreti legislativi adottati.

All'articolo 40, comma 1, è previsto che sia il Consiglio superiore della magistratura ad adeguare il regolamento interno ed il regolamento di amministrazione e contabilità, adottati a norma della legge n. 195 del 1958, alle disposizioni contenute nei capi II, III e IV del presente disegno di legge, entro centottanta giorni dalla loro entrata in vigore.

Infine, all'articolo 41, comma 2, è stabilito che, in ossequio all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, senza che tali oneri siano compensati da previsioni contenute nel medesimo decreto, potrà farsi luogo alla loro emanazione solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le necessarie risorse finanziarie.



8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è stata necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, in quanto il Ministero della giustizia può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente direzione generale di statistica.



DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRA- TURA

Art. 1.

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:

a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e alla necessità di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero;

b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;

c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto

1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e prevedere, altresì, che i medesimi procedimenti siano avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, fatta eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione; prevedere che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Consiglio superiore della magistratura;

b) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi il Consiglio superiore della magistratura proceda all'audizione dei candidati quando almeno tre componenti della commissione competente lo richiedano; stabilisca in ogni caso modalità idonee a sentire i rappresentanti dell'avvocatura, nonché i magistrati e i dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

c) modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:

1) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 10 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;

2) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 11 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;

3) per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;

4) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 15 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità;

d) prevedere, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie della Scuola supe-

riore della magistratura, che la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi sia subordinata alla frequentazione presso la medesima Scuola di specifici corsi, della durata di almeno tre settimane, nonché allo svolgimento di una prova finale, il cui esito deve costituire oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i corsi siano mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse e all'acquisizione delle competenze manageriali, riguardanti in particolare la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici, informativi e di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri uffici e servizi nonché allo studio e alla conoscenza della materia ordinamentale;

e) individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, puntuali parametri e indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in generali e specifici e distinti per tipologia di ufficio, da valutare sulla base di criteri ponderali; individuare, in relazione alle diverse tipologie di ufficio, gli indicatori specifici ai quali assegnare preminente rilievo a parità di attitudini generali;

f) prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici, compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse, anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;

g) prevedere che, ai fini, della valutazione dell'attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico, si tenga conto anche della natura e delle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, dell'attinenza dello stesso incarico alla funzione giudiziaria e della sua idoneità a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con la funzione giudiziaria;

h) prevedere che, tra gli indicatori specifici, siano compresi in ogni caso i seguenti: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate, in relazione alla specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa attività direttiva o semidirettiva, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le pregresse esperienze direttive o semidirettive in uffici analoghi a quello dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata; la capacità di coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa;

i) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini;

l) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati;

m) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

n) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche

quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;

o) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e alle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca i principi generali per la formazione del progetto organizzativo con cui il procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

b) prevedere che il progetto organizzativo contenga in ogni caso:

1) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti ai gruppi di lavoro e di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati;

2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di

assegnazione del procedimento siano di natura automatica;

3) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;

4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;

5) i compiti e le attività delegate dei vice procuratori onorari;

6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;

7) le ipotesi e il procedimento di revoca dell'assegnazione;

8) per le sole procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;

9) l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;

10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;

c) prevedere che il progetto organizzativo sia adottato con periodicità non inferiore a quattro anni, salvo che il capo dell'ufficio ritenga di confermare, con provvedimento motivato, il progetto organizzativo previgente;

d) prevedere che per la formazione e l'approvazione del progetto organizzativo e delle sue modifiche si applichi la procedura prevista dall'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

e) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo:

1) che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, nonché delle relative modifiche, qualora ricevano il parere favorevole all'unanimità del consiglio giudiziario, si intendano approvate, fatta salva la facoltà dei magistrati che hanno proposto osservazioni di attivare presso il Consiglio superiore della magistratura una procedura di rivalutazione;

2) che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche, ove ricevano il parere favorevole non unanime del consiglio giudiziario, si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, al quale devono essere allegati le osservazioni eventualmente proposte dai magistrati dell'ufficio e l'eventuale parere contrario espresso a sostegno del voto di minoranza.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno quattordici anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito;

b) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità,

l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita preminenza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al progresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

d) introdurre i criteri per la formulazione del parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono ed elevato;

e) prevedere che il parere di cui alla lettera *d)* sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati;

f) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente e che possa essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura solo in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro preso in considerazione;

g) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano partico-

lare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo con riferimento a categorie particolari di attività o incarichi fuori ruolo;

h) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

i) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 3.

(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera *b)*, e 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo maturi uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valuta-

zioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;

c) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:

1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

2) che, quando i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del magistrato di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il rapporto esprima tale valutazione di conferma, senza un'ulteriore motivazione, e sia limitato all'espressione del giudizio positivo con riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio e ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno;

3) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;

4) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;

5) che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valu-

tazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità.

Art. 4.

(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;

b) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;

c) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera *b)* del presente comma, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;

d) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, di-

ritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *m*), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 5.

(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.

CAPO II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 6.

(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 115. – *(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)* – 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno dieci

anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.

2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ».

2. Fino a quando il numero di magistrati assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo è superiore alla dotazione della pianta organica come rideterminata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, non possono essere pubblicati nuovi avvisi di posti vacanti per l'assegnazione al medesimo ufficio. Con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati componenti dell'ufficio del massimario e del ruolo.

3. Le disposizioni dell'articolo 115, secondo, terzo e quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano sino a quando il numero dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo è superiore alla dotazione organica stabilita dalle medesime disposizioni di cui al comma 1 e limitatamente a un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero. Nei limiti di cui al primo periodo del presente comma, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 980, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 7.

(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, la parola: « triennio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « quadriennio »;

b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei colleghi »;

c) all'articolo 194:

1) dopo le parole: « altre funzioni » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni »;

d) l'articolo 195 è abrogato.

Art. 8.

(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)

1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, per come già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie ».

Art. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) dopo la lettera *q*) è inserita la seguente:

«*q-bis*) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato; »;

2) dopo la lettera *ee*) sono inserite le seguenti:

«*ee-bis*) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

«*g-bis*) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q-bis*); »;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'ar-

articolo 37, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;

c) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

« Art. 25-*bis*. – (Condizioni per la riabilitazione) – 1. La riabilitazione può essere richiesta quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui le sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura sono state applicate e può essere concessa a condizione che:

a) nel caso di applicazione della sanzione dell'ammonimento, il magistrato abbia conseguito la valutazione di professionalità successiva a quella posseduta nel momento in cui l'illecito è stato commesso o, nel caso in cui in quel momento fosse già in possesso dell'ultima valutazione di professionalità, siano decorsi quattro anni dal conseguimento di detta valutazione e in tale periodo sia provata continuativamente la positiva sussistenza nei suoi confronti dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno;

b) nel caso di applicazione della sanzione della censura, il magistrato abbia conseguito le due valutazioni di professionalità successive a quella posseduta nel momento di commissione dell'illecito o abbia conseguito, dopo la commissione dell'illecito, l'ultima valutazione di professionalità purché, in tal caso, siano decorsi quattro anni dal conseguimento di detta valutazione e in tale periodo sia provata continuativamente la positiva sussistenza nei suoi confronti dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno o, infine, sia provata la positiva sussistenza dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno per il periodo di otto anni dal conseguimento dell'ultima valutazione di professionalità già posseduta dal magistrato al momento di commissione dell'illecito.

2. La riabilitazione non può essere concessa nel caso in cui il magistrato abbia subito una precedente sanzione discipli-

nare per la quale non abbia ottenuto la riabilitazione o abbia subito una nuova sanzione disciplinare o sia sottoposto a un procedimento per l'irrogazione di una sanzione disciplinare, nonché nel caso in cui il magistrato sia cessato dalle funzioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle sanzioni già irrogate prima della sua entrata in vigore ».

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

« *12-bis.* Nei procedimenti per l'assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive, fatto salvo quanto previsto dal comma *12-ter*, non sono valutati gli aspiranti che, rispetto al più anziano tra i legittimati che non abbia revocato la domanda e che sia stato ritenuto idoneo, presentino:

a) un'anzianità di servizio inferiore di oltre sette anni per le funzioni semidirettive indicate dall'articolo 10;

b) un'anzianità di servizio inferiore di oltre cinque anni per le funzioni direttive indicate dall'articolo 10.

12-ter. In deroga a quanto previsto dal comma *12-bis*:

a) per le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 13, del presente decreto, di presidente del tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e di presidente del tribunale di sorveglianza, nonché per le funzioni di presidente delle sezioni indicate dall'articolo *47-ter*, comma 2, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono valutati anche gli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni presso

gli uffici o le sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso;

b) in ogni caso, con espressa motivazione che deve tenere conto di specifiche esperienze maturate nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, può essere valutato anche l'aspirante che presenti titoli e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo, in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso »;

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « due »;

c) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: « da 10 a 13 » sono sostituite dalle seguenti: « da 10 a 15 » e, al secondo periodo, la parola: « 14 » è sostituita dalla seguente: « 16 » e la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due ».

2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera *b)*, hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, la parola: « sentiti, » è sostituita dalle seguenti: « , sentiti, per il settore penale, il procuratore della Repub-

blica presso il tribunale e, in ogni caso, » e dopo la parola: « civili, » è inserita la seguente: « penali, »;

2) dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) i criteri di priorità per il settore penale, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base delle direttive elaborate dal Consiglio superiore della magistratura »;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, deve accertarne le cause e adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardi magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.

5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.

5-*quater*. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;

b) il verificarsi di un serio aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause ».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Art. 12.

(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed esclusi quelli in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di depu-

tato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi magistrati non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni da almeno due mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, nonché nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale dei comuni di cui al comma 1, non sono eleggibili i magistrati che non siano in aspettativa senza assegni all'atto dell'accettazione della candidatura.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.

Art. 13.

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei

ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

Art. 14.

(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 15.

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

2. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive.

3. I limiti e i divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 16.

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo)

1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che per un periodo superiore a un anno hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17.

2. Al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, i magistrati di cui al comma 1 del presente articolo sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. L'inquadramento di cui al primo periodo determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Inquadramento dei magistrati ricollocati)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati ricollocati nei ruoli di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge. Il regolamento disciplina le modalità del predetto inquadramento, prevedendo la collocazione funzionale dei magistrati all'interno dell'amministrazione in cui sono ricollocati e il relativo trattamento economico.

2. L'inquadramento giuridico ed economico dei magistrati ricollocati prevede l'assegnazione nei ruoli amministrativi dirigenziali non generali delle amministrazioni di destinazione e, se superiore a quello previsto dal nuovo inquadramento, la conservazione, senza soluzione di continuità, del trattamento economico annuo lordo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa. Il predetto trattamento economico è determinato limitatamente alle voci fisse e continuative, con esclusione delle voci correlate allo svolgimento della funzione magistratuale, mediante il riconoscimento di

un assegno *ad personam*, riassorbibile con gli eventuali miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Art. 18.

(Aspettativa obbligatoria per incarichi elettivi o di governo nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)

1. Il magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare che ricopra cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 12, comma 1, con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è collocato in aspettativa obbligatoria senza assegni per l'intera durata del mandato. L'aspettativa comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato.

2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, il magistrato ordinario è ricollocato in ruolo presso un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a tre.

3. Il comma 2 si applica ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano al magistrato appartenente alle giurisdizioni superiori o proveniente da uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale.

5. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

(Ricollocamento in ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi apicali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vice-capo di un ufficio di diretta collaborazione,

di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 20.

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « sedici » è sostituita dalla seguente: « venti » e la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

Art. 21.

(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del

regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare nominati ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della presente legge.

I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente tramite sorteggio ».

Art. 22.

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento, che presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo »;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di

pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti »;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti della sezione, effettivi e supplenti, sono individuati tramite sorteggio »;

e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« La sezione delibera mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. I collegi giudicanti sono formati dal presidente della sezione. I collegi sono presieduti dal componente eletto dal Parlamento ».

Art. 23.

(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette ».

Art. 24.

(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale » sono soppresse;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio »;

2) il quarto periodo è soppresso;

c) il comma 3 è abrogato;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura ».

Art. 25.

(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ».

Art. 26.

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « biennio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « quadriennio ».

Art. 27.

(Modifiche al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento »;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« All'interno del Consiglio non possono essere costituiti gruppi tra i suoi componenti e ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e imparzialità ».

Art. 28.

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non siano componenti del Governo e non lo siano stati negli ultimi due anni e non siano componenti delle giunte delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e non lo siano stati negli ultimi due anni ».

Art. 29.

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. — *(Componenti eletti dai magistrati)* — 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in diciannove collegi.

2. Uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

3. Un ulteriore collegio è costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dai magistrati della corte d'appello di Roma e della procura generale presso la medesima corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

4. I collegi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori tendenzialmente pari a un diciassettesimo del corpo elettorale, con esclusione dei magistrati appartenenti ai collegi di cui ai predetti commi. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti di corte d'appello, ai quali, ove necessario, sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti a uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.

5. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

6. Il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio.

7. Nel primo turno di votazione, in ciascuno dei collegi, l'elettore esprime fino a

quattro preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore ne esprime più di una, le stesse devono essere espresse sulla scheda alternando candidati di genere diverso.

8. I magistrati eleggibili possono candidarsi nel collegio dove esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici di cui ai commi 2 e 3 possono candidarsi nei relativi collegi. La candidatura è corredata della firma di almeno dieci e non più di venti magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Il magistrato presentatore non può essere candidato. Le firme dei candidati e dei presentatori sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Ogni collegio deve esprimere un numero minimo di dieci candidature e assicurare che ciascun genere sia rappresentato in una percentuale non inferiore al 40 per cento. Il medesimo rapporto percentuale deve essere assicurato anche nel caso in cui il collegio esprima un numero superiore di candidature. Quando le candidature sono in numero inferiore a dieci oppure non rispettano il predetto rapporto percentuale tra i generi, l'ufficio elettorale centrale procede, in seduta pubblica, a estrazione a sorte delle candidature mancanti tra i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, comma 2, in modo tale che, tramite estrazione da elenchi separati per genere, sia raggiunto il numero minimo di candidature e sia rispettato il predetto rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al quadruplo di quelli necessari per raggiungere, procedendo nel rispetto del predetto rapporto percentuale tra i generi, il numero minimo di dieci o, nel caso in cui tale numero sia stato rispettato, per assicurare comunque l'indicato rapporto tra i generi nelle candidature espresse. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati, in assenza di dichiarazione di indisponibilità, nel collegio seguendo l'or-

dine di estrazione nel numero necessario per integrare, secondo i criteri di cui al sesto periodo, le candidature espresse. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di candidature e non sia rispettato il rapporto percentuale tra i generi si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

9. Nei collegi di cui ai commi 3 e 4, è eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al primo periodo, il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5, si procede a un secondo turno di votazione al quale accedono i quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nel collegio. I voti di preferenza ai fini dell'accesso al secondo turno di votazione sono computati applicando per i candidati indicati al secondo, al terzo e al quarto posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari, rispettivamente, a 0,90, a 0,80 e a 0,70. Al secondo turno di votazione ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore esprime più di una preferenza, le stesse devono essere espresse per candidati di genere diverso. I voti di preferenza ai fini della proclamazione del candidato che al secondo turno di votazione ha ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.

10. Nel collegio di cui al comma 2 sono eletti i due candidati che al secondo turno di votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Al secondo turno di votazione accedono i quattro magistrati che al primo turno di votazione hanno ottenuto

più voti, espressi secondo le modalità di cui al comma 9, quarto periodo, e computati ai sensi del comma 9, terzo periodo. Al secondo turno di votazione, che si svolge il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore esprime più di una preferenza, le stesse devono essere espresse per candidati di genere diverso. I voti di preferenza ai fini della proclamazione dei due candidati che al secondo turno di votazione hanno ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80 ».

Art. 30.

(Modifiche in materia di elettorato passivo)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità »;

b) alla lettera d), dopo la parola: « servizio » sono inserite le seguenti: « per un periodo superiore a sei mesi »;

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 31.

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. — *(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature)*

– 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età. L'ufficio elettorale centrale svolge le sue funzioni in relazione a entrambe le fasi del procedimento elettorale.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature sono depositate presso l'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato unitamente alle firme dei presentatori di cui all'articolo 23, comma 8. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3 del presente articolo, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti dall'articolo 23, comma 8, ed esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e quelle relative a magistrati ineleggibili. Trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Entro i successivi venti giorni, l'ufficio centrale elettorale procede ai sensi dell'ar-

articolo 23, comma 8. Gli elenchi dei candidati, distinti per singolo collegio, sono immediatamente pubblicati nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, sono inviati, almeno sette giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affissi, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati collocati fuori ruolo, i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano

presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione ».

Art. 32.

(Modifiche in materia di votazioni)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. — *(Votazioni)* — 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto in conformità alle disposizioni dell'articolo 23.

3. Sono bianche le schede prive di voto.

4. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

5. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in eccedenza rispetto al numero massimo di preferenze.

6. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, comma 7, secondo periodo, sono nulli il voto non alternato rispetto al precedente e quelli successivi. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, commi 9, quinto periodo, e 10, quarto periodo, è nullo il voto espresso con la seconda preferenza.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale ».

Art. 33.

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. — *(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)* — 1. Per ciascun turno di vota-

zione, la commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio. Determina il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato ai fini della determinazione delle maggioranze di cui all'articolo 23, commi 9 e 10.

2. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, la commissione centrale elettorale indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno e dichiara eletti i due candidati che, all'esito del secondo turno di votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 10, quinto periodo.

3. Negli altri collegi la commissione centrale elettorale dichiara eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda oppure indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno. Quando si procede al secondo turno di votazione dichiara eletto in ciascun collegio il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, sesto periodo.

4. In caso di parità di voti prevale il candidato del genere che risulta, al fine dell'accesso al secondo turno, meno rappresentato nel singolo collegio o che risulta, ai fini dell'elezione, meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

5. La commissione centrale elettorale provvede alle operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 entro due giorni dalla ricezione delle schede.

6. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e due membri di diritto. In caso diverso si applicano le disposizioni dell'articolo 30, secondo comma ».

Art. 34.

(Modifiche in materia di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Si applica la disposizione del primo comma anche quando il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura o il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento diviene inferiore a quello previsto dall'articolo 5, primo comma ».

Art. 35.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 39. — *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)* — 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti nel secondo turno di votazione oppure, ove il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, terzo periodo. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti ».

Art. 36.

(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che

risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

Art. 37.

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo, eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 21, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.

CAPO V

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Art. 39.

(Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37 della presente legge, in quanto compatibili.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;

b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;

c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;

d) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili anche con l'esigenza di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 41;

e) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della

delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 40.

(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 36 della presente legge, il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, trova in ogni caso applicazione.

Art. 41.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.



18PDL0115891